

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

683° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 28
3 ^a - Affari esteri.....	» 40
4 ^a - Difesa	» 50
7 ^a - Istruzione.....	» 55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 159
10 ^a - Industria.....	» 160
11 ^a - Lavoro.....	» 164
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 171
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 177

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze).....	Pag. 3
--	--------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 180
----------------------------	----------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 268
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 270
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 277
RAI-TV	» 280
Mafia	» 282
Terrorismo in Italia	» 283
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 285
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 310
Riforma bilancio statale.....	» 316
Infanzia.....	» 317

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 318
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 321
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 322
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 323

CONVOCAZIONI	Pag. 324
--------------------	----------

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Maggi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2001.

Il senatore VEGAS sottolinea la complessità delle problematiche sottese al decreto-legge in conversione, evidenziando come all'interesse di coloro che hanno contratto un mutuo a tasso fisso e che si sono trovati a dover pagare interessi superiori alla soglia del tasso usurario per effetto dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998-1999 si contrapponga l'interesse della generalità dei cittadini ad evitare turbamenti e disfunzioni dell'andamento del sistema finanziario – anche in considerazione dei riflessi che simili vicende possono avere sull'atteggiamento degli operatori finanziari internazionali - dovendosi inoltre tener conto del fatto che eventuali oneri che fossero addossati al sistema bancario a favore della categoria dei mutuatari a cui si è prima fatto riferimento potrebbero poi, in via di fatto, venire scaricati dal sistema bancario stesso sui futuri mutuatari.

Sotto un diverso punto di vista, il ricorso da parte del Governo allo strumento del decreto-legge costituisce, poi, una scelta rischiosa sul piano procedurale se si tiene conto che ad essa hanno fatto seguito annunci, sia da parte di componenti della compagine governativa sia, tra l'altro, da parte del segretario del partito di maggioranza relativa, con i quali si è per di più manifestato un orientamento favorevole all'introduzione di modifiche al contenuto del decreto-legge. Al riguardo, non possono non manifestarsi perplessità per il fatto che sembra delinearsi il rischio di una sorta di «corsa al ribasso» per ciò che attiene ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, sui quali si è di fatto incentrato il dibattito – anche alla luce delle prese di posizione della Banca d'Italia e dell'ABI nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri in sede di Ufficio di presidenza allargato – considerato altresì che ben difficilmente potrebbe essere contestato il contenuto dei commi 1 e 4 dello stesso articolo 1.

Prima di definire la sua posizione, il Gruppo Forza Italia ritiene peraltro necessario che venga definitivamente chiarita la posizione del Governo sulle problematiche in questione nella convinzione, peraltro, che in una materia come quella in discussione tutte le forze politiche dovrebbero evitare atteggiamenti demagogici magari finalizzati, vista la prossima scadenza elettorale, alla conquista del voto dell'elettore marginale.

Con più specifico riferimento agli aspetti di merito egli prosegue ritenendo che i profili sottesi al provvedimento in titolo vadano affrontati anche con una particolare attenzione al rispetto del principio della libertà contrattuale e ritiene che la strada da seguire dovrebbe essere soprattutto quella di agevolare la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso cui fanno riferimento i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge. Da questo punto di vista, sottolinea come la situazione che si è venuta a determinare è anche una conseguenza del modo in cui si sono configurati i rapporti fra le banche e la clientela in Italia. In un contesto diverso forse tale situazione sarebbe stata evitata e, al riguardo, appare estremamente significativo il fatto che negli ultimi giorni si sia assistito ad un mutamento nell'atteggiamento delle banche.

Il senatore GIARETTA fa presente come la situazione che costituisce il presupposto del provvedimento d'urgenza in conversione è rappresentata – come già più volte evidenziato – dall'eccezionale caduta dei tassi di interessi verificatasi nel biennio 1998-1999. L'eccezionalità della vicenda peraltro non ne implicava l'imprevedibilità ed è un fatto che molti istituti di credito ebbero ad orientare i loro clienti verso scelte diverse da quelle della stipula di mutui a tasso fisso. La circostanza peraltro che ciò non si sia verificato in maniera adeguatamente diffusa non fa che confermare le disfunzioni e l'insufficiente concorrenza che caratterizzano il sistema creditizio italiano.

Più in particolare, ritiene anch'egli che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge abbia un suo equilibrio e che la scelta di fondo in esso contenuta vada difesa. Per quanto riguarda invece i commi 2 e 3 ritiene che si possa e si debba lavorare al fine innanzitutto di modificare il metodo di

calcolo del tasso di sostituzione attraverso una significativa modifica della lunghezza del periodo di tempo preso in considerazione e sottolinea, a questo proposito, che comunque il livello del tasso di sostituzione dovrebbe collocarsi al di sotto della soglia del tasso usurario. In secondo luogo andrebbe prevista in maniera esplicita l'assenza di spese accessorie relativamente alle operazioni necessarie all'applicazione del tasso di sostituzione. Infine, dovrebbe essere preso in considerazione un intervento aggiuntivo diretto a favorire specificamente i titolari di mutui contratti per l'acquisto della prima casa, eventualmente limitando tale misura ai mutui fino ad un certo importo.

Da ultimo ritiene che in una prospettiva di più ampio respiro sia necessaria una approfondita riflessione su una delle questioni che hanno impedito il libero esplicarsi della concorrenza nel mercato del credito e cioè sulla frequente impossibilità, nei fatti, di un'estinzione anticipata dei mutui. Un intervento normativo che garantisse in maniera significativamente ampia la possibilità di estinzione anticipata contribuirebbe infatti, in maniera rilevante, ad ampliare le capacità concorrenziali del sistema.

Il presidente PINTO, non facendosi osservazioni in senso contrario, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 19 gennaio 2001, alle ore 13.

Prende quindi la parola il sottosegretario MORGANDO, il quale rileva come la sentenza della Corte di cassazione n. 14899 del 2000 abbia determinato una situazione dalle implicazioni estremamente preoccupanti per la stabilità del sistema creditizio italiano – implicazioni sulle quali come è noto ha richiamato l'attenzione lo stesso governatore della Banca d'Italia con due lettere indirizzate al Ministro del tesoro in data 4 dicembre 2000 e 14 dicembre 2000 – e come a fronte di ciò il Governo, preso altresì atto della circostanza che in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 non era stato possibile intervenire sulla problematica in questione, peraltro essenzialmente per ragioni di tempo, abbia ritenuto necessario provvedere rapidamente con un intervento legislativo *ad hoc*. In questo quadro il decreto-legge costituiva l'unica soluzione concretamente praticabile.

Per quel che attiene più specificatamente al merito del decreto-legge, il Governo, in considerazione delle finalità ad esso sottese, giudica irrinunciabile la sostanza delle previsioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 e, pur non essendo pregiudizialmente contrario ad interventi modificativi volti a chiarirne la portata, ritiene che a questo riguardo sia opportuno essere molto cauti e il suo orientamento è pertanto favorevole a mantenere inalterato il testo dei predetti commi 1 e 4.

A proposito delle disposizioni recate dai commi 2 e 3, la relazione governativa al decreto-legge specifica le modalità di calcolo utilizzando le quali si è pervenuti a fissare a 12,21 per cento il tasso di sostituzione rispetto ai mutui in essere, al quale va aggiunto mezzo punto percentuale in più riferito ai mutui contratti dalle imprese. Attesa la natura straordina-

ria dell'intervento predisposto dal Governo, egli conferma la esigenza di preservare il criterio del tasso sostitutivo rispetto ai contratti di mutuo in essere, ma dichiara la disponibilità del Governo a discutere le eventuali modifiche tecniche per la definizione del tasso stesso. Il Governo valuta, cioè, con attenzione le varie proposte di modifica emerse nel corso delle audizioni del dibattito, ma ritiene essenziale tenere fermo il principio del tasso di sostituzione.

Riassumendo le ipotesi di modifica, egli cita poi la riduzione del periodo di riferimento per determinare il tasso medio dei buoni poliennali del Tesoro, oppure l'abbandono del metodo della media mobile, così come suggerito dai rappresentanti della Banca d'Italia. Altre proposte di modifiche concernono invece una differenziazione del tasso di sostituzione per tipologia di mutuo, ovvero per entità di mutuo. Di fronte a tali possibili scelte, sembra emergere l'orientamento a privilegiare quelle modifiche che tengano conto in particolare delle esigenze dei contraenti più deboli ovvero di quelle fasce sociali meno attrezzate a prevedere gli effetti degli andamenti dei mercati finanziari e che hanno quindi optato per il tasso fisso. Egli però sottolinea la esigenza di valutare con attenzione gli effetti finanziari sul sistema bancario in termini di oneri finanziari delle varie proposte modificative.

Da un altro punto di vista, il Governo sollecita estreme cautele nell'eventuale introduzione di modifiche al testo che attengono a profili sistematici e ordinamentali, sia per ciò che concerne la legislazione antiusura, sia per quanto riguarda la modalità di estinzione o rinegoziazione dei mutui: si tratta di questioni di più ampia portata che difficilmente possono essere affrontate in sede di esame del decreto-legge.

A giudizio del senatore PASQUINI, la conversione del decreto-legge offre l'occasione per riflettere sulla circostanza che una parte del settore bancario, certamente più dinamica ed aperta alla sfida della concorrenza, aveva già anticipato gli effetti della recente sentenza della Corte di cassazione, procedendo autonomamente a rinegoziare i mutui con tassi superiori a quello usurario. C'è invece un'altra parte del mondo bancario che, lucrando una rendita di posizione, ha preferito non modificare i contratti in essere.

Passando al merito del provvedimento, egli valuta positivamente l'orientamento a non modificare i commi 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto, ritenendo essenziale garantire un quadro di certezza del diritto tale da scongiurare il pericolo di una sostanziale scomparsa dal mercato creditizio del mutuo a tasso fisso. Sta di fatto che il Governo è dovuto intervenire per scongiurare gli effetti negativi di una sostanziale mancanza di concorrenza nel settore del credito. I problemi aperti dalla legge sull'usura mostrano una notevole complessità, la natura del mercato del credito non può essere affrontata con un provvedimento di urgenza, ma egli ritiene che l'assenza di comportamenti effettivamente concorrenziali sia il vero nodo da sciogliere. A tale osservazione va aggiunta anche la considerazione che la Banca d'Italia è chiamata a svolgere sia funzioni di vigilanza

che di tutela della concorrenza, con esiti non sempre apprezzabili per quanto riguarda il secondo aspetto. Per ciò che concerne invece le modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, egli condivide le preoccupazioni per le conseguenze di un tasso di sostituzione mobile, in termini di chiarezza e di prevedibilità; per tali motivi, egli suggerisce di determinare il tasso di sostituzione con riferimento al tasso effettivo globale medio degli interessi (t.a.e.g.), opportunamente differenziato per tener conto del valore dei mutui e, naturalmente, fissato in modo da essere comunque inferiore al tasso usurario.

Il senatore BONAVITA ritiene che dopo la sentenza della Corte di Cassazione occorre contemperare le opposte esigenze di preservare la stabilità del sistema bancario in generale e quella di tutelare i diritti dei mutuatari, pur nella consapevolezza di non poter seguire comportamenti di stampo demagogico ed elettoralistico. Egli condivide l'opinione di chi attribuisce al carattere ancora poco concorrenziale dell'offerta del credito la causa di alcune disfunzioni che sono poi all'origine dell'intervento in discussione.

Ritiene poi opportuno non modificare i commi 1 e 4 dell'articolo 1 e giudica apprezzabile il mutamento di orientamento intervenuto nell'Associazione bancaria italiana, la quale in un primo tempo aveva giudicato imm modificabile il decreto. A suo giudizio, le banche sono chiamate sostanzialmente a modificare un clima che vede in calo la fiducia degli utenti rispetto agli istituti di credito, anche se alcune posizioni delle associazioni dei consumatori possono essere giudicate eccessive. Per quanto riguarda le modifiche al tasso di sostituzione, egli esprime il parere che un tasso di sostituzione fisso sia preferibile rispetto a quello indicato dal decreto-legge. L'oratore suggerisce poi al Governo di tener conto della possibilità che il tasso di sostituzione sia applicato anche ai mutui agevolati contratti per l'acquisto della casa di abitazione, considerando sia la quota parte a carico delle famiglie che quella a carico dell'ente che ha concesso l'agevolazione.

Interviene quindi il senatore SELLA DI MONTELUCE, il quale chiama direttamente in causa il Governo per la assoluta mancanza di capacità previsionale per quanto è avvenuto nel settore dei mutui, dopo il varo della legge sull'usura. Nonostante le critiche emerse nel momento in cui è stato fissato il tasso usurario, che ha praticamente messo fuori legge uno degli strumenti finanziari più usati e cioè le obbligazioni ad alto tasso di interesse, e nonostante le denunce sui comportamenti delle banche (egli stesso aveva denunciato il comportamento della Cassa depositi e prestiti) il Governo non ha ritenuto di intervenire.

Richiama poi l'attenzione sull'osservazione, svolta anche in sede di audizione, che una parte del costo della provvista per concedere mutui è effettuata da alcune banche indebitandosi a breve: ciò facendo gli istituti di credito stipulano mutui a lungo termine con tassi di interessi notevolmente più elevati rispetto a quelli pagati sul denaro preso in prestito.

Con tale sistema è di tutta evidenza che le banche lucrano più del dovuto, rispetto ad una metodologia che vede perfettamente sovrapponibili le scadenze delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui concessi. Egli conclude, stigmatizzando le aperture del Governo a modificare il decreto-legge, ad ulteriore riprova delle incertezze dell'Esecutivo sull'intera vicenda.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI mette in rilievo la natura assolutamente eccezionale del provvedimento in discussione, eccezionalità che egli riferisce non solo alla chiara ricorrenza dei presupposti per l'adozione del decreto-legge di cui si propone la conversione, ma altresì avuto riguardo ai profili contenutistici del provvedimento. Non si può, infatti, dimenticare come nella materia dell'usura le numerose sentenze rese dalla Corte di cassazione abbiano fornito una interpretazione diversa da quella proposta dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge ma che, proprio, in quanto individuavano il momento consumativo dell'usura nella dazione degli interessi, si ponevano in una filosofia coerente con la logica della legge n. 108 del 1996. Di tal che, occorre senza dubbio affrontare con grande prudenza la materia all'esame delle Commissioni riunite nella prospettiva - da lui fortemente avvertita - di fornire una soluzione equa alle esigenze dalle varie parti messe sul tappeto, nonché di evitare che dalla soluzione eventualmente prescelta possano derivare discordie interpretative o conseguenze pratiche che, lungi dall'eliminare il contenzioso in atto, ne provochino l'accrescimento. In tale prospettiva, egli ritiene che occorra prendere in considerazione la possibilità di prevedere un tasso di sostituzione inferiore a quello proposto, suggerendo, inoltre, di avvalersi di un altro parametro di riferimento rispetto all'attuale ricorso al sistema della media mobile. Altro aspetto da prendere in considerazione è quello di un intervento che, in qualche forma, si faccia carico del trattamento delle situazioni pregresse. Anche la ventilata non modificabilità dei commi 1 e 4 dell'articolo 1 gli appare suscettibile di determinare conseguenze non solo per quanto riguarda le reazioni della giurisprudenza, ma altresì l'azione giudiziaria di contrasto alla criminalità che svolge attività usuraria.

Conclude ribadendo che le sue osservazioni non debbono assolutamente suonare come una critica al provvedimento in titolo, bensì quali ipotesi di lavoro che, nel quadro della natura eccezionale dell'intervento proposto, possano costituire ulteriori spunti problematici per un'eventuale attività emendativa che salvaguardi contemporaneamente gli interessi dei soggetti coinvolti e quelli della stabilità del sistema economico.

Il senatore MORANDO, premesso di condividere quanto già emerso dal dibattito in ordine al fatto che la discesa straordinaria dei tassi di interesse nel biennio 1998-1999 ha rappresentato un evento certamente non inaspettato, bensì scientificamente realizzato e voluto dai Governi che si sono succeduti, avuto riguardo alla marcia di avvicinamento per raggiungere i «parametri di Maastricht», sottolinea come il nodo strutturale che ha

determinato la situazione in cui si inserisce il provvedimento in discussione è rappresentato dal fatto che il mercato del credito a medio e lungo termine nel sistema italiano non è assolutamente concorrenziale. Ciò ha fatto sì che solo una fascia ristretta degli istituti bancari si sia messa in condizione di rinegoziare i mutui. Troppo tardi arriva l'attività di *moral suasion* del governatore Fazio in merito all'esigenza di una ricontrattazione dei mutui in essere e ciò pone una ipoteca, per il futuro, sulla capacità della Banca d'Italia di svolgere adeguatamente la propria funzione istituzionale di tutela della concorrenza e di vigilanza sul credito.

Non si nasconde, tuttavia, che occorre effettivamente agire sulla delicata problematica sottesa al decreto-legge, pur se non pochi sono gli interrogativi che si collegano alle possibili conseguenze di tale intervento. Tra questi, non può fare a meno di riferirsi alle possibili reazioni tanto della Commissione europea, per quanto riguarda i profili della concorrenza, quanto all'esistenza di questioni di costituzionalità già sollevate per il decreto-legge ed, altresì, agli effetti della qualificazione – non di interpretazione autentica, ma di novazione – che la giurisprudenza potrebbe anche riconoscere al provvedimento. Tuttavia, è emerso dalle audizioni svolte, che le parti, ognuna con motivazioni certo differenti, hanno comunque sollecitato l'intervento del legislatore.

Sulla base di quanto dichiarato dal Rappresentante del Governo e mantenendo pertanto ferma l'ipotesi di una non modificabilità dei commi 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, il senatore Morando ipotizza alcuni possibili piani di intervento fra cui l'eventualità che – attesa la natura interpretativa delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1 – l'arco temporale a partire dal quale potrebbe agire il tasso di sostituzione non dovrebbe essere rappresentato dal 2001 ma dal 2000, anno in cui è stato adottato il decreto-legge e, più particolarmente, all'ultima rata in scadenza nel mese di dicembre 2000: dallo studio fornito dalla Banca d'Italia si desume che tale scelta avrebbe effetti molto onerosi in termini aggiuntivi sul sistema bancario, dell'ordine di alcune centinaia di miliardi. Per quanto riguarda, poi, il tasso di sostituzione – ipotesi affrontata nel comma 3, sul quale vi è una ipotesi di apertura per quanto attiene alla sua modificabilità – egli ritiene che sarebbe possibile adottare un'ipotesi diversa da quella prefigurata dal Governo, che fa riferimento ad un valore medio distribuito in un periodo venticinquennale, considerando che, dagli elementi forniti dalla Banca d'Italia, la durata media dei mutui è di circa 13 anni, fatta salva comunque l'ipotesi di mantenere l'ancoraggio ai buoni del Tesoro poliennali. Personalmente, poi, non ritiene opportuno utilizzare come eventuale tasso di riferimento il cosiddetto «tasso antiusura» anche perché questo elemento è privo di significato economico. Lo vede, invece, favorevole l'ipotesi di accentuare il trattamento differenziato fra famiglie e imprese, aumentando verso l'1 per cento, la maggiorazione che, nel testo proposto, è di mezzo punto percentuale per le imprese, anche perché – egli ricorda – per le imprese stesse è stato possibile dedurre integralmente gli oneri passivi dei mutui e senza contare, poi, che le medesime sono in grado di approvvigionarsi di capitale in maniera più differenziata di

quanto non possano fare le famiglie. Ulteriore sottolineatura che egli sottopone alla Commissione, è che le stesse famiglie hanno contratto mutui anche per acquistare una seconda casa. In maniera semplificatoria si potrebbe immaginare di far riferimento ad una somma espressiva di un *trend* medio di somma richiesta per un mutuo «prima casa». Infine, sottopone, in particolare, all'attenzione dei colleghi della Commissione giustizia l'esigenza di una riflessione in merito alle diverse ipotesi – se di estinzione anticipata ovvero di rinegoziazione dei mutui in essere – eventualmente anche al fine di dettare una disciplina specifica e circoscritta per i mutui presi in considerazione dal decreto-legge. Conclude richiamando l'attenzione della Commissione sulla inopportunità di ritocchi relativi alle situazioni pregresse nella materia interessata dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta di domani si terrà alle ore 14,30 anziché 15.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

620^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra una nuova proposta di testo unificato (pubblicato in allegato) che ha redatto alla luce dei confronti da lei avuti con le rappresentanze dei cittadini italiani all'estero in occasione della Conferenza mondiale degli italiani all'estero. In primo luogo si sofferma sull'articolo 1, che è stato integralmente riformulato

chiarendo che il voto può essere espresso alternativamente per corrispondenza o in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti i cittadini italiani residenti all'estero.

Dà quindi conto delle modifiche introdotte all'articolo 4 ove, al primo comma, è stato chiarito che l'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari. Sono stati inoltre abbreviati i termini originariamente previsti per gli adempimenti necessari per garantire agli elettori residenti all'estero l'esercizio del voto per corrispondenza. A quest'ultimo proposito, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su quali siano gli elenchi degli elettori cui l'amministrazione farà riferimento; se, in particolare, si intendano considerare le anagrafi consolari ovvero l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e se si sia prevista l'unificazione e il coordinamento di questi due elenchi nonché quale sia lo stato del loro aggiornamento. La riduzione dei termini per gli adempimenti previsti è strumentale all'approssimarsi delle scadenze elettorali. A quest'ultimo proposito ritiene che si possa addirittura ipotizzare la definizione di un'apposita normativa transitoria.

Dato conto delle modifiche agli articoli 5, 6 e 7, si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 8, nel cui primo comma è stata inserita la previsione che circoscrive l'elettorato passivo per l'elezione della circoscrizione Estero ai soli cittadini elettori residenti nella medesima circoscrizione.

L'articolo 15, infine, è stato riformulato prevedendo che lo svolgimento della campagna elettorale sarà regolato da apposite intese con gli Stati nei cui territori risiedono gli elettori. I partiti, i Gruppi politici e i candidati si atterranno alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano oltre che a quanto previsto da queste intese.

Interloquendo in proposito, il presidente VILLONE rileva che vi potrebbero essere contrasti tra la normativa italiana e la legislazione applicabile nei Paesi ove si svolge la campagna elettorale.

A questa osservazione la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO replica osservando che proprio questa materia dovrà essere oggetto delle intese previste dal comma 1 dell'articolo 15.

Il presidente VILLONE ritiene tuttavia che non vi siano i tempi per la definizione di tali intese prima dell'inizio della campagna elettorale.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva che questo punto specifico potrebbe comunque essere oggetto di una disciplina transitoria.

Il senatore PINGGERA rileva che alcuni Stati esteri potrebbero rifiutarsi di sottoscrivere intese con lo Stato italiano.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva, a questo proposito, che si potrebbero prevedere forme di propaganda elettorale che non coin-

volgano in alcun modo i Paesi esteri interessati. Riprendendo la sua esposizione, dà quindi conto dell'articolo 20 che, in attuazione delle prescrizioni costituzionali, fissa le modalità con le quali vengono individuati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero sottraendoli dalle circoscrizioni nazionali. A quest'ultimo proposito rileva che occorrerà introdurre ad una espressa modifica ai testi unici delle leggi per le elezioni delle due Camere.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore ROTELLI, limitandosi ad alcune considerazioni sulle modifiche illustrate dalla relatrice al testo unificato, osserva che la limitazione ai soli cittadini residenti nella circoscrizione Estero dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti della medesima circoscrizione potrebbe creare una condizione di disparità di trattamento rispetto agli elettori residenti sul territorio nazionale, i quali potrebbero essere candidati solo nelle circoscrizioni nazionali, mentre gli elettori residenti all'estero potrebbero essere candidati sia nella circoscrizione Estero che nelle circoscrizioni nazionali.

Avanza quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 6, osservando che la ripartizione in «grandi aree geografiche» deve essere tale da coprire l'intero territorio del pianeta. Rileva inoltre che l'opera di delimitazione di tali ripartizioni è particolarmente delicata e non può essere compiuta dal Governo in assenza di precisi criteri da fissare necessariamente in una fonte di rango primario. Chiede quindi se la scelta del sistema da utilizzare per l'elezione dei rappresentanti della circoscrizione Estero sia stata dalla relatrice ritenuta come necessaria alla luce dell'interpretazione del nuovo disposto dell'articolo 48 della Costituzione.

A questo proposito la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva che per evitare l'indeterminatezza delle condizioni della competizione elettorale si è scelto di suddividere la circoscrizione Estero in più ripartizioni, corrispondenti a grandi aree geografiche.

In proposito il senatore BESOSTRI osserva che queste ripartizioni dovranno essere ridefinite in ragione della consistenza demografica della popolazione italiana ivi residente.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI la quale, nel sottolineare l'oggettiva urgenza di una rapida definizione del provvedimento, preannuncia la sua intenzione di ritirare il disegno di legge n. 4768 avente ad oggetto materia analoga a quella dei provvedimenti in titolo. Dato quindi atto alla relatrice della sensibilità dimostrata, manifesta la propria contrarietà alla ripartizione in più aree geografiche della circoscrizione Estero che deve, a suo avviso, essere mantenuta unita. Condivide invece la modifica introdotta all'articolo 8 che riconosce ai soli cittadini residenti

nella circoscrizione Estero l'elettorato passivo. Si tratta di una esigenza particolarmente sentita dai connazionali residenti all'estero.

Ribadisce quindi l'urgenza del provvedimento e propone la fissazione di un breve termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA manifesta una valutazione favorevole sul nuovo testo unificato illustrato dalla relatrice e propone che si provveda contestualmente ad attribuire la possibilità di utilizzare lo strumento del voto per corrispondenza ai cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero. Preannuncia al riguardo la presentazione di una proposta emendativa.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che si tratterebbe di una generalizzazione dell'uso dello strumento del voto per corrispondenza, mentre la senatrice PASQUALI rileva la evidente estraneità di questa proposta all'oggetto proprio del provvedimento, che concerne le modalità di esercizio di voto dei cittadini italiani residenti stabilmente all'estero.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI che, dopo aver ringraziato la relatrice per l'attento lavoro svolto, ritiene meritevole di considerazione il primo dei rilievi mossi dal senatore Rotelli, richiamando quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione che prevede che alle cariche elettive i cittadini possano accedere in condizioni di eguaglianza. Per risolvere il problema crede che la legge si potrebbe limitare a prescrivere che le firme necessarie per la presentazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti della circoscrizione Estero debbano essere di cittadini italiani residenti nei territori ricompresi nella ripartizione della circoscrizione Estero di riferimento.

Ricordata quindi la scelta compiuta dal legislatore costituzionale di individuare un numero fisso di parlamentari rappresentanti gli italiani residenti all'estero, così da non alterare in modo significativo il risultato della competizione elettorale nazionale, ritiene giustificata la previsione contenuta nell'articolo 6 che dispone una suddivisione in più ripartizioni territoriali della circoscrizione medesima, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra elettori ed eletti, conformemente ai principi costituzionali. In proposito, stante la eterogenea distribuzione dell'emigrazione italiana sul territorio mondiale, ritiene che la suddivisione in ripartizioni debba tenere conto della popolazione italiana ivi residente.

Prende dunque la parola il presidente VILLONE il quale, pur ritenendo meritevole di fondamento i rilievi mossi dal senatore Rotelli, osserva che l'intenzione del legislatore costituzionale che ha modificato l'articolo 48 è stata quella di creare un autonomo circuito di rappresentanza politica per gli italiani residenti all'estero, un circuito parallelo a quello della rappresentanza dei cittadini residenti sul territorio nazionale. Alla luce di questa distinzione, ritiene giustificata la scelta compiuta nell'arti-

colo 8 della proposta illustrata dalla relatrice, che riserva ai soli cittadini residenti nei territori ricompresi nella circoscrizione Estero, l'elettorato passivo per l'elezione dei relativi parlamentari.

Il senatore ANDREOLLI apprezza lo sforzo compiuto dalla relatrice, ma chiede al rappresentante del Governo se vi siano i tempi sufficienti per dare concreta attuazione alla disciplina in esame sin dalla prossima consultazione politica. Chiede quindi se sussistano adeguate garanzie a tutela della correttezza dello spoglio dei voti espressi per corrispondenza.

Quanto alle ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero previste dall'articolo 6, ritiene che esse possano essere definite direttamente dal legislatore, stante l'urgenza del provvedere.

Con riferimento invece all'elettorato passivo, ritiene preferibile una disposizione che impedisca candidature simultanee in una circoscrizione nazionale e nella circoscrizione Estero.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO manifesta la sua perplessità sulla praticabilità di questa soluzione, mentre il senatore ROTELLI la ritiene conforme al principio di eguaglianza. La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, con riferimento ai rilievi mossi sulla praticabilità in tempi brevi di intese con i paesi esteri, ritiene che, in via transitoria ed in assenza di intese, potrebbe essere comunque prevista l'applicabilità della legge nazionale italiana in modo tale da garantire parità di condizioni tra le parti politiche.

Prende quindi la parola il senatore MANZELLA, il quale richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 6 che potrebbe essere intesa come un sostanziale aggiramento di quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione che parla di una unica circoscrizione Estero. Quanto all'articolo 8 del testo illustrato dalla relatrice, ritiene che la limitazione dell'elettorato passivo ivi prevista possa incorrere in censure di legittimità ai sensi degli articoli 51 e 48 della Costituzione. In proposito, ricorda che anche nel caso delle minoranze linguistiche, pur prevedendosi particolari norme di favore, non sono mai stati introdotti limiti all'elettorato passivo.

Quanto ai cittadini temporaneamente dimoranti all'estero, ritiene che le modalità per garantire un effettivo esercizio del loro diritto di voto possano essere elaborate interpretando estensivamente il concetto di residenza all'estero, contenuto nel terzo comma dell'articolo 48.

Infine, ritiene che occorre evitare il rischio di approvare in questa legislatura una legge che non venga poi subito applicata per oggettive inadempienze amministrative.

Il senatore ROTELLI osserva che la parola «circoscrizione» nella Costituzione è utilizzata (nell'articolo 56) semplicemente ai fini della individuazione del numero dei seggi da attribuire e non pregiudica, né impone, scelte quanto al sistema elettorale da applicare.

Agli intervenuti replica la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, la quale ritiene che l'*iter* del provvedimento in esame non possa essere condizionato da vincoli di attuazione amministrativa del medesimo. Crede infatti che il Parlamento non possa limitare il proprio ruolo; non legiferare sarebbe un'offesa inaccettabile per settori rilevanti dell'opinione pubblica nazionale e verso i cittadini italiani residenti all'estero.

Coglie quindi l'occasione per sollecitare i rappresentanti del Governo a intraprendere tutte le misure necessarie per assicurare una rapida definizione del provvedimento nonché la sua puntuale attuazione amministrativa.

Quanto alla suddivisione in ripartizioni della circoscrizione Estero, non crede che essa contrasti con quanto disposto dall'articolo 48 della Costituzione. Con riferimento invece alle modalità per operare tale ripartizione, ritiene che possa essere lo stesso legislatore a compiere direttamente le scelte necessarie, ma solo sulla base di criteri oggettivi e di dati che il Governo dovrebbe mettere a disposizione della Commissione.

La previsione contenuta nell'articolo 8, che limita l'elettorato passivo, viene incontro a esigenze segnalate dagli interessati ed è perfettamente coerente con lo spirito della riforma costituzionale. In proposito dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal Presidente.

Quanto all'articolo 15, osserva che tutti i cittadini e le istituzioni italiane che partecipano alla campagna elettorale all'estero si devono comunque attenere alle leggi italiane. Infine, con riferimento all'estensione, auspicata dal senatore Pinggera, dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai cittadini italiani provvisoriamente dimoranti all'estero, ritiene la questione meritevole di attenzione e tale da essere oggetto di puntuali proposte emendative.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI il quale, a quest'ultimo proposito, osserva che la previsione della possibilità per i cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero di votare per corrispondenza potrebbe creare nelle prossime consultazioni problemi applicativi rilevanti. Quanto alle modalità di ripartizione della circoscrizione Estero, assicura la piena disponibilità del Governo a fornire i dati e i criteri per provvedere ad una sollecita definizione della medesima. Infine, con riferimento alla formulazione dell'articolo 8 del nuovo testo proposto dalla relatrice, dichiara di condividere le valutazioni espresse dalla stessa relatrice e dal presidente Villone. Lo spirito infatti della revisione dell'articolo 48 della Costituzione è quello di consentire un'autonoma e distinta rappresentanza ai cittadini italiani residenti all'estero.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di martedì 23 gennaio il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice. Invita quindi il Governo a fornire quanto prima gli elementi necessari relativamente alla questione, da più parti sollevata, delle modalità e dei criteri da seguire per

individuare le ripartizioni territoriali in cui si dovrà articolare la circoscrizione Estero.

La senatrice PASQUALI propone che venga fissato un termine più breve.

A questo rilievo il presidente VILLONE replica che sin dalla seduta di martedì prossimo la Commissione potrà iniziare l'esame degli emendamenti. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Il senatore ROTELLI ritiene opportuno non restringere il termine per la presentazione degli emendamenti essendo stati introdotti nel corso del dibattito elementi nuovi, come la proposta avanzata dal senatore Pinggera di estendere la possibilità di votare per corrispondenza ai cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero. Ritiene inoltre necessario verificare con attenzione le modalità con le quali, per effetto di quanto disposto dall'articolo 20 del nuovo testo illustrato dalla relatrice, sono individuati – nelle circoscrizioni della Camera dei deputati e nelle singole regioni per quanto riguarda il Senato – i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero osservando che si possono ipotizzare modalità applicative diverse.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che i criteri seguiti sono quelli applicati sulla base della normativa costituzionale vigente come costantemente interpretata.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal Presidente di fissare per le ore 15 di martedì 23 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al nuovo testo unificato illustrato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4860) Deputato CERULLI IRELLI. – *Norme generali sull'attività amministrativa*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che in attesa di un eventuale contributo scritto da parte del Presidente del Consiglio di Stato, è stata nel frattempo acquisita la documentazione già preannunciata dall'Associazione degli studiosi di diritto amministrativo e da un'Associazione di avvocati amministrativisti. Dai documenti già disponibili, emergono alcuni problemi di interpretazione e qualificazione delle disposizioni più rilevanti contenute nel disegno di legge. Esse riguardano il rapporto tra potestà pubbliche e atti di diritto privato, laddove si pone il quesito se il disegno di legge debba interpretarsi nel senso che le amministrazioni

pubbliche possono agire esclusivamente mediante strumenti privatistici quando la legge non dispone altrimenti ovvero se, in assenza di precise prescrizioni legislative, le stesse amministrazioni possono esercitare alternativamente potestà di natura pubblicistica e ricorrere ad atti di natura privatistica. Ad esempio, ci si interroga sulla possibilità di adottare un atto di espropriazione per il perseguimento di un pubblico interesse senza che ciò sia positivamente stabilito dalla legge o se, invece, in tal caso si debba ricorrere a un strumento negoziale anche per il conseguimento dell'interesse pubblico. Altro profilo rilevante è quello della sostanziale eliminazione del vizio di eccesso di potere nell'esercizio delle potestà pubbliche da parte delle amministrazioni e delle conseguenze che una tale eventualità può comportare per la tutela dei cittadini, riguardo soprattutto a quelle garanzie giurisdizionali tradizionalmente fondate proprio sulla figura dell'eccesso di potere. Quanto al tema dell'incompetenza, il superamento della distinzione tra incompetenza assoluta e incompetenza relativa impone alcuni interrogativi come ad esempio quello concernente la sussistenza o meno di un vizio di legittimità tale da inficiare la validità di un piano regolatore adottato dal sindaco anziché dal consiglio comunale. I problemi appena evocati, indicati esclusivamente a titolo esemplificativo, così come altri che emergono dall'analisi del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, esigono una riflessione approfondita, che potrebbe risolversi nella proposizione di alcuni emendamenti.

Il senatore ROTELLI auspica una valutazione del relatore, resa dinanzi alla Commissione, circa gli elementi problematici emergenti dalla documentazione acquisita, nei termini appena indicati dal Presidente e sotto altri profili certamente assai rilevanti.

Il presidente VILLONE ritiene certamente possibile acquisire in una delle sedute successive la valutazione del relatore a tale riguardo e propone intanto di fissare per le ore 14 di mercoledì 24 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BESOSTRI riferisce alla Commissione sugli indirizzi desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interpretazione autentica e di retroattività delle nuove norme: dalle sentenze rilevanti a tale proposito, da ultimo la sentenza n. 525 del 2000, si desume che secondo il giudice delle leggi è legittima l'interpretazione autentica non solo per risolvere dubbi interpretativi occorsi in sede giurisdizionale ma anche quando si sia formato un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, ma sia possibile limitare la portata di una disposizione vigente a una sola tra le possibili varianti di senso già contenute nel testo. Naturalmente, tale operazione incontra limiti di carattere generale, come quelli della ragionevolezza, del divieto di riformare in senso peggiorativo la legislazione penale, di preservare l'affidamento sulla certezza dell'ordinamento giuridico, di non travolgere gli effetti del giudicato, di non incidere intenzionalmente su fattispecie ancora *sub judice* così da inficiare l'affidamento del cittadino nella tutela giurisdizionale dei diritti. Di conseguenza, egli integra la propria proposta di parere, già illustrata nella seduta precedente, con un riferimento a tali principi desunti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e presenta la seguente, nuova proposta di parere, che contiene anche una correzione del testo precedente a proposito della prescrizione del reato di usura:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che le norme si applichino ai mutui a tasso fisso e variabile, i cui tassi sono divenuti usurari e che tengano conto del costo effettivo delle provviste per i mutuatari;

che la retroattività inerente all'interpretazione autentica non ricada sui tempi di prescrizione del reato di usura e che nel disciplinare con effetto retroattivo la materia ci si attenga ai principi enunciati nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 525/2000, 311/1995, 397/1994, 416/1999 e 211/1997 nonché nell'ordinanza n. 480/1992;

che nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione si debba dare la priorità, assegnando un congruo termine alle parti, alla rinegoziazione tra le stesse, rendendo più agevole e meno onerosa anche l'estinzione anticipata;

che ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 della Costituzione sia possibile differenziare la disciplina in relazione alle finalità, per le quali il mutuo è stato contratto, ed ai soggetti mutuatari;

che nella disciplina transitoria si tenga conto delle procedure esecutive in corso dipendenti dal mancato pagamento di ratei di mutui usurari in base alla disciplina previgente al decreto legge».

Il senatore PASTORE osserva che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge fa riferimento ai mutui in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e pertanto sembrerebbe applicabile anche per i mutui recenti con tasso usurario *ab origine* e non solo per quelli sorti prima della

nuova legge sull'usura: riconosce, peraltro, che tale dubbio può essere indotto dalla formulazione non propriamente felice del testo in esame. D'altra parte, il comma 4 dello stesso articolo limita i propri effetti alla situazione contingente, quando invece in tal caso sarebbe forse opportuno inserire una norma a regime, anche per risolvere i conseguenti problemi di parità di trattamento tra situazioni diverse a causa della dinamica temporale dei relativi rapporti contrattuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222,
4010 E 4197**

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, nei paesi in cui vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione, e nei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Il voto è espresso per corrispondenza, ovvero in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti gli aventi diritto ai sensi del comma 1. L'opzione per il voto in Italia si esercita per ogni elezione ed è valida limitatamente ad essa.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 5.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto in Italia secondo le modalità previste dall'articolo 4. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.

2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 2. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I candidati devono essere elettori nella circoscrizione Estero, a sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.

2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 2, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elet-

tore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 2. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

Art. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 15.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale sarà regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si atterranno alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

Art. 16.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi da secondo a sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.

Art. 18.

1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono abolite. Per i Paesi nei quali non vi sono rappresentanze diplomatiche le agevolazioni sono raddoppiate.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale».

Art. 20.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.

Art. 21.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle leggi di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

688^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla settimana in corso, sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n.3658, recante norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati, e con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 4115, 4283, 4754, 4766 e 4906 recanti disciplina per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SCOPELLITI ritiene opportuno che, anche tenendo conto della prossima conclusione della legislatura, venga convocato l'Ufficio di presidenza della Commissione per individuare le proposte normative di cui è concretamente possibile portare avanti e concludere l'esame.

Il presidente PINTO concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Scopelliti e comunica che, con tutta probabilità, l'Ufficio di presidenza della Commissione verrà convocato per la prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 2000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3215 – assunto come testo base – a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare i subemendamenti 2.1 (Nuovo Testo) /1 e 2.1 (Nuovo Testo) /2, nonché gli emendamenti 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70.

Aggiunge quindi la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.80.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 2.6, 2.90, 2.100, 2.9, 2.120, nonché il subemendamento 2.11 (Nuovo testo)/1.

Il relatore RUSSO illustra l'emendamento 2.3.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 2.5.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.12.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 (Nuovo testo), 2.4, 2.7, 2.8, 2.110, 2.11 (Nuovo testo) e 2.12. Si rimette al Governo sugli emendamenti 2.70 e 2.120. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.7, 2.110, 2.120 e 2.12. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.30 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.1 (Nuovo testo)/1 e 2.1 (Nuovo testo)/2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1 (Nuovo Testo).

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.2.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.20, sottolineando l'opportunità di attribuire al dirigente dell'UDAG (Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria) la qualifica di dirigente generale.

Il sottosegretario di Stato MAGGI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 2.20, rilevando, tra l'altro, come l'approvazione di tale proposta emendativa potrebbe implicare non poche difficoltà di ordine pratico.

Anche il senatore FASSONE manifesta le sue perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 2.20.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.20.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.3.

Il senatore RUSSO ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 2.30 giudicando necessario che, nella disciplina a regime, venga previsto come requisito per l'accesso alla dirigenza dell'UDAG il superamento del corso previsto dal successivo articolo 8 del disegno di legge.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.30.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.4.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.40, 2.50, 2.5 – quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 2.60 – e 2.70.

Il senatore CENTARO, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 2.6, di contenuto identico all'emendamento 2.80, evidenzia l'i-

nopportunità della previsione transitoria contenuta nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 2, sottolineando come la specificità delle funzioni dell'UDAG richieda l'impiego di professionalità che si caratterizzino per una conoscenza dall'interno della macchina giudiziaria.

Posto ai voti l'emendamento 2.6, di contenuto identico all'emendamento 2.80, è respinto.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.90 e 2.100.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.7, di contenuto identico agli emendamenti 2.8 e 2.110.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.11 (Nuovo testo)/1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.11 (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.120 e 2.12.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3215**Art. 1.****1.1**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:«Art. 1. - (*Definizioni*). – 1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;

b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;

c) per "UDAG" l'Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria».

1.2

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «180» con le seguenti: «365».

1.3

PREIONI, GASPERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad introdurre nelle procedure di assunzione del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei magistrati il principio della non destinabilità, a richiesta degli assunti stessi, a sede diversa da quella di prima assegnazione per almeno 7 anni, e ad introdurre nelle procedure il principio di assunzione mediante concorsi regionali da svolgersi separatamente e contemporaneamente in ogni circoscrizione di Corte d'appello».

Conseguentemente, sopprimere le lettere d), e), f) e g) del comma 2.

1.4

PREIONI, GASPERINI

Al comma 2, sopprimere le lettere d), e), f) e g).

1.5

PREIONI, GASPERINI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.6

PREIONI, GASPERINI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.7

PREIONI, GASPERINI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.8

PREIONI, GASPERINI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.9

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su proposta del dirigente di cui al comma 2 dell'articolo 2».

Art. 2.**2.1 (Nuovo testo)/1**

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Sopprimere l'emendamento 2.1.

2.1 (Nuovo testo)/2

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

All'emendamento 2.1. (Nuovo testo), sopprimere, in fine, le parole da: «quale ufficio» sino alla fine.

2.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, presso ogni distretto di corte d'appello, è istituito l'Ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria, di seguito denominato UDAG, quale ufficio dirigenziale non generale decentrato del Ministero».

2.2

CALLEGARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'UDAG è diretto da un dirigente amministrativo, che abbia superato l'apposito corso di cui all'articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività l'UDAG può essere diretto da un dirigente amministrativo, prescindendo dal superamento del suddetto corso».

2.20

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire le parole: «di livello inferiore a quello di dirigente generale» con le seguenti: «di dirigente generale».

2.3

RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «dirigente generale», inserire le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 80».

2.30

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «che abbia superato» sino al punto.

2.4

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la parola: «8» con l'altra: «7».

2.40

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire le parole da: «. Limitatamente al primo triennio» sino a: «magistrato d'appello» con le seguenti: «,».

2.50

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sopprimere le parole: «prescindendo dal superamento del suddetto corso».

2.5

SCOPELLITI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello».

2.60

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Sopprimere le parole: «da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello».

2.70

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire le parole: «da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d'appello» *con le seguenti:* «da un magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori».

2.6

CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero da un soggetto estraneo...» *fino alla fine.*

2.80

PREIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero da un soggetto» fino alla fine del periodo.

2.90

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e comunque non oltre i due anni precedenti a quelli dell'assunzione».

2.100

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO Antonino

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o da professori universitari in materie di scienza dell'amministrazione e organizzazione aziendale».

2.7

CALLEGARO

Sopprimere il comma 3.

2.8

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.110

PREIONI

Sopprimere il comma 3.

2.9

CENTARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della giustizia, con decreto emesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce la pianta organica degli UDAG, disciplinandone il funzionamento».

2.10

PETTINATO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «si prescinde» fino alla fine del comma.

2.11 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. In materia di personale amministrativo, l'UDAG, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:

a) formulazione di proposta al Ministero per la determinazione biennale delle consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti, secondo le direttive e in base al contingente di personale determinato dal Ministero medesimo per ciascun distretto, anche in rapporto ai relativi fabbisogni;

b) distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero al distretto;

c) trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari del distretto, applicazioni, supplenze e ogni altro movimento, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero.

5. In materia di beni ed attrezzature, l'UDAG, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:

a) acquisto delle attrezzature e loro distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto;

b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati o accreditati dal Ministero; il progetto è approvato dal Capo del Dipartimento, valutate le proposte degli uffici giudiziari del distretto;

c) approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai comuni per la manutenzione ed il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari del distretto.

6. In materia di normalizzazione dei servizi di cancelleria, l'UDAG, in conformità alle direttive emanate annualmente dal Ministero, attende ai seguenti compiti:

a) verifica, rispetto ai rilievi degli organi ispettivi del Ministero, dell'avvenuta normalizzazione dei servizi nei singoli uffici giudiziari del distretto;

b) redazione e trasmissione al Ministero di un rapporto sull'avvenuta normalizzazione dei servizi ovvero sulle difficoltà che ad essa si frappongono e che non siano superabili in sede locale».

2.11 (Nuovo testo)/1

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO, Antonino

All'emendamento 2.11 (Nuovo testo) al comma 5, lettera b), dopo le parole: «è approvato dal» inserire le seguenti: «Ministro su parere del Capo del Dipartimento».

2.12

FASSONE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari del distretto, di un progetto annuale di richieste e di allocazione di risorse, da sottoporre all'approvazione della Conferenza distrettuale di cui all'articolo 3, predisposizione del progetto di distribuzione delle risorse assegnate o accreditate dal Ministero, qualora le stesse siano difformi dalle richieste, da sottoporre ad analoga approvazione;».

2.120

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO, Antonino

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) predisposizione del piano annuale di distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto dei fondi assegnati o accreditati».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

338^a Seduta

Presidenza del Presidente

MIGONE

Interviene il ministro degli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione della richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle iniziative del Governo in ambito internazionale in ordine all'uso di armi ad uranio impoverito.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il ministro Dini per aver accolto l'invito della Commissione, sottolinea l'importanza di approfondire gli aspetti internazionali dell'impiego di munizioni a uranio impoverito nei Balcani, soprattutto per quel che riguarda le procedure di consultazione tra alleati in seno alla NATO. Pone altresì in risalto il ruolo che è proprio del Ministero degli affari esteri, nel coordinamento delle iniziative dei molteplici Ministeri che abbiano profili di competenza in questa vicenda.

Il ministro DINI richiama anzitutto l'attenzione della Commissione sull'impegno complessivo dell'Italia nei Balcani, dove vi è stata una mobilitazione senza precedenti di risorse umane e materiali, per contribuire alla stabilizzazione di una regione vitale nella strategia di riunificazione del continente europeo. In tale ambito il Governo ha attribuito sempre la massima importanza alla tutela della salute dei militari e dei civili impegnati nella regione, nonché delle popolazioni locali.

Ben prima che l'attenzione dell'opinione pubblica fosse attratta dalla situazione in Bosnia, l'Italia aveva assicurato la massima collaborazione all'iniziativa del Programma delle Nazioni Unite sull'ambiente (UNEP), volta ad accertare le conseguenze sul territorio e sulla popolazione del Kosovo dell'impiego di munizioni contenenti uranio impoverito; furono messi a disposizione dell'UNEP anche esperti e laboratori italiani per analisi scientifiche. Quanto alla Bosnia, il 22 dicembre il rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO chiedeva di poter disporre delle mappe dei siti bombardati con proiettili a uranio impoverito; accogliendo tale richiesta, lunedì scorso il Segretario generale della NATO ha fornito informazioni dettagliate sugli obiettivi e sulle quantità di proiettili impiegate. In tal modo il Governo sta operando nel senso indicato dalle due risoluzioni approvate la scorsa settimana dal Senato, riscontrando la disponibilità di tutti i paesi alleati nel garantire la più ampia trasparenza.

Il Consiglio atlantico, che si è riunito il 10 gennaio su richiesta dell'Italia, ha approvato una serie di importanti misure di trasparenza, tra cui la costituzione di un gruppo di lavoro *ad hoc*, che già ha iniziato a lavorare per acquisire dati e rilevazioni scientifiche sugli eventuali effetti dell'uranio impoverito. Di tale gruppo fanno parte, oltre agli Stati membri dell'alleanza, quelli appartenenti al Consiglio di partenariato euro-atlantico e tutti i paesi che hanno contribuito con le proprie forze ai contingenti SFOR e KFOR impegnati nei Balcani. Il principale contributo è stato finora fornito dagli Stati Uniti, che hanno messo a disposizione gli studi effettuati dal Pentagono, dalla *Rand Corporation* e dall'Istituto di medicina della *National Academy of Sciences*.

Il ministro Dini ricorda poi di aver sollecitato il Segretario generale delle Nazioni Unite e il Direttore generale dell'UNEP a svolgere con la massima sollecitudine una rigorosa indagine in territorio bosniaco, analoga a quella in corso nel Kosovo. Il Governo ha altresì sollecitato l'Unione Europea a compiere uno studio scientifico sugli effetti dell'uranio impoverito, anche al fine di valutare l'eventuale necessità di nuovi programmi di assistenza a favore dell'area balcanica. La Commissione Europea, in base all'articolo 31 del trattato dell'EURATOM, ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare un parere scientifico. Il problema è stato poi affrontato, nei suoi aspetti politici, in seno al Consiglio dell'Unione Europea e verrà ulteriormente approfondito il 22 gennaio, in occasione del Consiglio Affari Generali, attivando ogni possibile iniziativa che consenta – in uno spirito di collaborazione tra le varie organizzazioni internazionali coinvolte – di giungere alla valutazione comune sulla effettiva pericolosità dell'uranio impoverito.

Quanto all'adozione di protocolli che garantiscano decisioni collegiali nelle organizzazioni internazionali coinvolte in iniziative di *peace enforcement* – come richiede la risoluzione n. 63 approvata dal Senato – è necessario tener presente che attualmente l'impiego dell'uranio impoverito non è vietato da alcuna convenzione internazionale, ma anzi è ufficialmente riconosciuto attraverso numerosissimi brevetti depositati nell'Unione Europea e in altri Stati. Il Governo sta peraltro valutando la possibilità di proporre un negoziato agli altri Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sulla proibizione delle cosiddette armi disumane, allo scopo di definire un protocollo aggiuntivo che includa tra le armi proibite le munizioni a uranio impoverito, sempre che sia possibile dimostrare che provocano «sofferenze non necessarie».

Una moratoria nell'impiego di tali armi, proposta dal Governo con il sostegno della Germania e della Grecia ma non accolta dalla maggioranza dei paesi alleati, è stata oggi richiesta dal Parlamento Europeo, con una risoluzione approvata a larga maggioranza. Il Segretario generale della NATO, Lord Robertson, ha osservato che una moratoria *de facto* è già in vigore poiché non si prevede che tale tipo di munizioni sia impiegato dall'Alleanza nel prossimo futuro. Si tratta di una posizione interlocutoria, che non esclude la possibilità di ritornare sulla richiesta di moratoria, che è stata posta a verbale nella riunione del Consiglio atlantico del 10 gennaio e rimarrà all'ordine del giorno nei lavori della NATO.

Il ministro Dini ribadisce poi che il dibattito in atto in seno all'Alleanza atlantica non costituisce una spaccatura tra i governi alleati, tutti decisi a garantire la trasparenza su questa materia, anche se la maggior parte degli alleati sono finora convinti che l'uranio impoverito non sia un materiale dalle conseguenze nocive per la salute di quanti operano successivamente nei territori in cui viene impiegato.

Il Governo continuerà a chiedere che le decisioni in proposito siano adottate collegialmente sulla base di una previa informazione, e ritiene che l'azione italiana abbia impresso una forte spinta a riconsiderare in maniera approfondita e completa tutti gli aspetti della delicata questione.

Il senatore RUSSO SPENA rileva anzitutto come suoni grottesca la definizione di guerra umanitaria che si pretese di assegnare all'intervento contro la Serbia, alla luce delle sconvolgenti rivelazioni sull'uso di proiettili a uranio impoverito. Non deve stupire se ora il nuovo presidente della Federazione iugoslava Kostunica, che è stato liberamente eletto dal suo popolo, afferma polemicamente che la NATO ha una coscienza impoverita.

Il professore Antonio Cassese, ex presidente del Tribunale internazionale per i crimini commessi nei territori dell'ex Jugoslavia, ha rilevato in una recentissima intervista che l'uso indiscriminato di tale tipo di munizione getta un'ombra sulle finalità umanitarie del conflitto, che vennero invocate per giustificare una grave violazione del diritto internazionale; non si può escludere dunque che chi decise l'impiego di questo tipo di

arma possa essere accusato di crimini di guerra dinanzi al predetto tribunale.

Gravi sono le responsabilità del Governo italiano, che si è reso complice delle operazioni belliche condotte dalla NATO e ha poi mandato un contingente militare nei territori bombardati senza assumere le necessarie precauzioni, come invece fecero altri governi alleati. Ad esempio, da un documento in suo possesso risulta che lo stato maggiore dell'esercito belga, in data 14 luglio 1999, avvertiva i reparti inviati nei Balcani dei rischi connessi al tipo di munizioni impiegato nei bombardamenti.

In tale contesto è più che mai necessario discutere il nuovo concetto strategico della NATO, sottoscritto dall'Italia al Consiglio atlantico del 24 aprile 1999, ma mai sottoposto al Parlamento. Si dovrebbe inoltre proporre la messa al bando delle armi ad uranio impoverito, per reagire allo schiaffo subito con la bocciatura della proposta di moratoria nell'ultima seduta del Consiglio atlantico, e iniziare a proibire l'uso di tali armi nei poligoni e lo stoccaggio nelle basi situate sul territorio nazionale.

Infine il senatore Russo Spina contesta la legittimità dell'uso dell'uranio impoverito sulla base del vigente diritto internazionale, poiché gli articoli 35 e 55 del primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 – relativo alla tutela delle vittime dei conflitti armati internazionali – proibiscono l'uso di armi che possano causare gravi ed estesi danni all'ambiente naturale e pregiudicare la salute e la sopravvivenza della popolazione.

Il senatore SERVELLO manifesta il più vivo stupore per l'intervento del Ministro degli affari esteri, che non ammette nessuno degli errori commessi dal Governo e non reca alcun riconoscimento per il senso di responsabilità dimostrato dalle forze politiche dell'opposizione. Mentre la maggioranza di centrosinistra è clamorosamente divisa nella valutazione dell'intervento nei Balcani, come su altre fondamentali questioni di politica estera, l'appoggio del centrodestra si è dimostrato decisivo nel garantire la credibilità e l'affidabilità dell'Italia.

Tenuto conto che le armi a uranio impoverito furono largamente usate contro i carri armati iracheni nella guerra del Golfo e che, negli anni successivi, vi furono vivaci polemiche sugli effetti di tale impiego, c'è da chiedersi perché questo tipo di munizioni sia stato nuovamente impiegato nell'intervento in Bosnia, tanto più che non risulta l'adozione di alcuna misura cautelativa che potesse evitare il ripetersi di effetti indesiderati sulle truppe inviate in quel territorio. Il meno che si possa dire è che vi siano state carenze di informazione e di attenzione a ogni livello, sia tecnico che politico.

Occorre ora chiedersi se la richiesta di moratoria avanzata dal Governo sia realmente necessaria, alla luce dei dati finora acquisiti, e se la risoluzione approvata oggi dal Parlamento Europeo non risulti tardiva e inutile, dopo l'uso reiterato delle munizioni a uranio impoverito nei Balcani.

Il senatore JACCHIA prende atto della costituzione di un gruppo *ad hoc* in seno alla NATO, ma mette in guardia verso l'aspettativa di acquisire nuove certezze, dal momento che i dati disponibili sugli effetti delle radiazioni sono principalmente quelli acquisiti dagli Stati Uniti, a partire dall'impiego delle armi nucleari contro il Giappone. Anche la Commissione Europea, nel proporre le norme sulla tutela della popolazione nei confronti delle radiazioni, dovette basarsi principalmente su dati di fonte americana.

Benchè non siano note le cause del cancro e della leucemia, non vi è dubbio che l'esposizione a dosi elevate a radiazioni comporti gravi rischi; tuttavia le rilevazioni effettuate nei Balcani mostrano livelli di radioattività appena superiori al fondo naturale. È quindi evidente che bisogna indagare anche in altre direzioni, se si vuole individuare la causa del numero statisticamente eccessivo di militari che hanno contratto gravi patologie.

In particolare si dovrebbe verificare se sono state colpite le fabbriche di armi chimiche che la vecchia Federazione iugoslava aveva costruito nei territori bombardati, poiché la dispersione nell'ambiente di gas nervino o di altri aggressivi chimici può provocare un numero elevato di morti, anche dopo che sia trascorso parecchio tempo dagli eventi bellici.

Il senatore PORCARI rileva come, alla stregua dell'esposizione del ministro Dini e dei susseguenti interventi, si sia confermata la mancanza di una linea univoca sul tema dell'utilizzo dei proiettili ad uranio impoverito nei Balcani.

Possano comunque fin d'ora essere considerati acquisiti alcuni elementi. In primo luogo, vi è stato un difetto di comunicazione fra i vari livelli decisionali ed operativi interessati dall'intervento militare nei Balcani. Si è avvertita inoltre una certa labilità della presenza italiana nelle sedi decisionali chiamate a definire gli strumenti da utilizzare per l'intervento; vi è stata infine molta superficialità nelle attività di informazione.

In considerazione dell'esperienza maturata, occorre impegnarsi affinché in futuro siano assicurate le condizioni per una più piena partecipazione ai processi decisionali, in via preventiva, di tutti i paesi che potranno trovarsi a dover cooperare in operazioni militari.

Per quanto riguarda l'iniziativa assunta dal Governo italiano in occasione del Consiglio atlantico dello scorso 10 gennaio per promuovere una moratoria rispetto all'impiego di proiettili contenenti uranio impoverito (DU), è sembrato evidente il suo carattere estemporaneo, in difetto di un preventivo coordinamento con i governi degli altri paesi alleati.

Nelle presenti condizioni, occorre adoperarsi per garantire un rigoroso monitoraggio delle condizioni di salute dei militari che hanno preso parte alle operazioni, mentre vanno categoricamente respinti i tentativi posti in essere da alcune forze politiche di approfittare della vicenda in esame per mettere in causa il ruolo della NATO.

Il presidente MIGONE rileva come, pur essendo ancora controverso il grado di pericolosità dei proiettili contenenti DU, si sia ormai in pre-

senza di casistiche rilevanti dal punto di vista epidemiologico, che non giustificano atteggiamenti di sufficienza e richiedono chiarimenti ben più esaurienti di quelli finora forniti. Ciò vale per l'area dei Balcani ma anche per il precedente intervento nel Golfo Persico.

Considerati gli elementi di incertezza al momento presenti, appare condivisibile la posizione espressa dall'«*Economist*» secondo la quale l'onere della prova circa la mancanza del rischio di danni per la salute grava su chi dovesse ritenere in futuro necessario un nuovo utilizzo delle armi in questione.

La proposta di moratoria avanzata dal Governo italiano non può comunque essere liquidata come rispondente a valutazioni di convenienza politica, come ha fatto il presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica, ammiraglio Venturoni, in un'intervista pubblicata da «la Repubblica» lo scorso 5 gennaio. Non si è infatti in presenza di un'iniziativa estemporanea, come dimostra il fatto che sulla posizione dell'Italia si sia registrata la convergenza di un paese dell'influenza della Germania e, successivamente, di vari altri paesi.

Il fatto che la posizione espressa dal Governo italiano non sia per il momento risultata maggioritaria va in realtà ascritto alle peculiari condizioni nelle quali si svolge una discussione destinata a sfociare necessariamente in una decisione unanime, come avviene in seno ad un organo come il Consiglio atlantico.

In tale contesto, la questione fondamentale che deve formare oggetto di riflessione da parte della Commissione è a suo avviso quella di individuare per il futuro meccanismi idonei a evitare che l'ipotesi dell'impiego di armi che comportano rischi di contaminazione sfugga ad una preventiva discussione collegiale.

Ciò, anche al fine di assicurare la necessaria trasparenza sulle modalità di effettuazione delle operazioni di *peace enforcing* e sulla coerenza fra le finalità umanitarie che ad esse presiedono e gli strumenti impegnati, esigenza tanto più essenziale per la NATO nel mutato contesto internazionale.

La partecipazione dell'Italia all'Alleanza è sembrata per lunghi tratti improntata in passato a scarsa incisività, mentre in tempi recenti si è assistito all'assunzione di più dirette responsabilità. In tale mutato contesto, sarebbe opportuno che tutte le forze politiche evitassero di evocare, ogni volta che viene adottata dal Governo una posizione non coincidente con quella che risulta poi oggetto di unanime approvazione, il rischio dell'isolamento in seno all'Alleanza, anche perché ciò nuoce alla presenza internazionale del paese.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea preliminarmente l'importanza della scelta adottata a suo tempo dal Governo italiano nel senso di un impegno diretto nei Balcani. Sebbene non fossero in gioco interessi immediati del paese, la decisione di assicurare all'intervento un sostegno leale e coerente è stata certamente opportuna, anche in considerazione dei rischi di isolamento che sarebbero derivati ove fosse stata adottata una po-

sizione più defilata. Ciò, a prescindere dall'elevato grado di ambiguità insito nella formula della guerra umanitaria e dai fortissimi rischi ad essa inerenti.

La vicenda è stata affrontata dal Governo allora in carica con grande coraggio ed intelligenza, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Alleanza ma senza rinunciare, al contempo, a far valere il proprio contributo nelle sedi decisionali.

Il senatore BOCO rileva come, alla stregua della discussione fin qui svoltasi, che riprende in larga misura questioni già oggetto di dibattito stamattina davanti al Parlamento europeo, emergano una serie di interrogativi sulle modalità della presenza italiana nella NATO. In primo luogo, non si comprende infatti per quale ragione vi sia una così forte riluttanza rispetto alla prospettiva di avviare un processo di aggiornamento del quadro istituzionale dell'Alleanza, sulla falsariga dell'impegno di riforma avviato nell'ambito dell'ONU.

Appare inoltre preoccupante l'affiorare di atteggiamenti di chiusura pregiudiziale rispetto ad ogni contributo di riflessione critica, non essendo accettabile che la condanna dell'utilizzo di uno strumento barbaro come i proiettili DU sia considerata come un «attacco al cuore dell'Alleanza».

Forti preoccupazioni sono inoltre legittime in rapporto alla ormai larghissima diffusione di tale materiale quale componente di oggetti di uso quotidiano, dalle mazze da golf ai carrelli d'atterraggio degli aerei civili, alle testate, appunto dei proiettili anticarro. Tutto ciò risponde come è noto all'esigenza di massimizzare i risultati sul piano tecnico riducendo al contempo al minimo il prezzo dei materiali.

Per ciò che attiene ai proiettili è ormai incontrovertibile che al momento dell'impatto con il bersaglio vi è una dispersione di polveri radioattive nell'ambiente. Il fatto che le misurazioni effettuate sul terreno abbiano fatto registrare valori non molto superiori al fondo di radioattività naturale non giustifica un'attenuazione delle preoccupazioni, visto che le modalità di rilevazione adottate non sono in realtà idonee, occorrendo all'uopo speciale macchinari che significativamente si è scelto di non impiegare.

Occorre infine assicurare condizioni di reale trasparenza nell'acquisizione dei dati relativi all'esposizione al rischio di contaminazione delle popolazioni civili e nella relativa valutazione.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rileva come dall'odierna discussione emerga un preoccupante scollamento nel Governo e nella maggioranza che lo sostiene in ordine a questioni di politica estera che pure rivestono carattere essenziale. Infatti, mentre il ministro Dini ha sostenuto che allo stato attuale non vi sarebbero elementi idonei sul piano scientifico a ricondurre i casi di malattia verificatisi all'utilizzo di proiettili contenenti DU, il senatore Boco ha espresso in modo risoluto un contrario convincimento. Per parte sua, il sottosegretario all'Ambiente Calzolaio, nel rievocare le condizioni nelle quali maturò la scelta del Governo D'Alema di parteci-

pare alle operazioni militari nei Balcani, ha espresso l'avviso che lo stesso Presidente del Consiglio *pro tempore*, inizialmente intenzionato a sollevare in sede internazionale il problema dei rischi associati all'uso dei proiettili contenenti DU, abbia poi rinunciato a farlo per considerazioni di opportunità politica, dato l'approssimarsi delle elezioni regionali.

Il senatore SCALFARO sottolinea in primo luogo come la NATO abbia assolto ed assolva tuttora una funzione fondamentale per garantire la libertà e la sicurezza nel contesto internazionale. Al riguardo, ricorda di essere sempre stato fautore di una posizione favorevole a che l'Italia interpretasse con coerenza e lealtà il suo ruolo in seno a tale organizzazione, senza indulgere ad atteggiamenti connotati nel senso dell'ambiguità. Non ritiene però accettabile la posizione di chi ritiene necessaria una rinuncia programmatica ad ogni discussione sulle modalità di partecipazione all'Alleanza, adducendo il rischio di incrinature nella solidarietà atlantica.

Se infatti è velleitario rivendicare al paese un peso corrispondente, nelle sedi decisionali, a quello degli USA, non si può ritenere preclusa la possibilità di far valere un proprio autonomo contributo, ove reputato necessario, in sede collegiale, e ciò anche per considerazioni di dignità nazionale.

Alla stregua dell'esperienza dell'intervento nei Balcani, occorre adoperarsi perché siano assicurati spazi adeguati di discussione, in via preventiva, proporzionati alla responsabilità che ognuno degli Stati membri dell'Alleanza è chiamato ad assumersi. Ciò vale in particolare per le scelte relative ad un ipotetico futuro utilizzo di proiettili contenenti DU, non essendo con ogni evidenza sufficienti le assicurazioni che sono state fornite circa l'insussistenza attuale di situazioni che possano richiedere l'uso di tale munizionamento.

Occorrono inoltre chiarimenti su talune circostanze più specificamente relative agli interventi realizzati nei Balcani. In particolare, si tratta di verificare se l'impiego di proiettili contenenti DU fu oggetto di colloqui preventivi a livello politico nell'ambito dei competenti organi della NATO.

Si tratta inoltre di verificare, a seguito del significativo incremento registratosi nelle patologie tumorali a carico dei militari che hanno partecipato alle operazioni, se siano state promosse rilevazioni adeguatamente rigorose per valutare la portata del rischio ed individuare se questo sia da mettere in relazione causale con l'uso dei proiettili in questione.

Il ministro DINI esprime innanzitutto apprezzamento per il contributo di riflessione assicurato dal dibattito odierno.

Il Governo ritiene di ricavare, anche alla stregua degli sviluppi in corso, un incoraggiamento a procedere nella strada intrapresa, e quindi intende adoperarsi perché siano effettuati rigorosi accertamenti; su tale base, esso insisterà nel chiedere la sospensione dell'impiego di proiettili contenenti DU fino al momento in cui non dovesse risultare accertata l'inesistenza di rischi per la salute dei militari e dei civili.

Negli ultimi tempi si è in effetti assistito ad un significativo incremento dei casi di leucemia, più accentuato per ciò che riguarda i militari a suo tempo impegnati in Bosnia. L'orientamento prevalso in seno alla NATO è stato come è noto quello di non ritenere al momento giustificata una moratoria dei proiettili in questione. La richiesta di ulteriori accertamenti non comporta in alcun modo un atteggiamento di sfiducia nei confronti dell'Alleanza, ma risponde unicamente alla preoccupazione di pervenire al più presto ad una valutazione esauriente della situazione.

La NATO ha finora fornito ampia collaborazione alla richiesta di informazioni dell'Italia, e si accinge a mettere a disposizioni ulteriori dati; su tali basi, sarà possibile pervenire in tempi ragionevoli a formulare conclusioni scientificamente fondate sull'eventuale esistenza di situazioni di rischio.

Per quanto riguarda in particolare le scelte assunte dall'Esecutivo in occasione dell'intervento, rileva come questo abbia fornito al Parlamento le informazioni di cui disponeva.

Sono stati formulati interrogativi circa la possibilità che i comandi militari fossero a conoscenza di dati ulteriori, ed a tale riguardo risulta che vi fosse da parte di essi la consapevolezza della presenza di proiettili contenenti DU nel munizionamento, sebbene vada sottolineato come le rilevazioni disponibili in tale fase non avessero evidenziato l'esistenza di particolari rischi.

In effetti risulterebbe da parte del contingente greco l'assunzione di precauzioni particolari, quali l'allestimento di uno strato di terreno sopra la superficie delle aree di insediamento e la disposizione di non utilizzare alimenti prodotti *in loco*.

A quanto gli risulta, la possibilità dell'adozione di speciali precauzioni non è stata avanzata dai comandi militari italiani, probabilmente sulla base di una legittima diversità nella valutazione dei dati disponibili.

Per quanto riguarda la definizione di un nuovo concetto strategico della NATO, fa presente che da parte di nessuno Stato membro dell'Alleanza si è ritenuto che ne derivino modifiche sostanziali al Trattato, tali da rendere necessaria una nuova ratifica.

Per quanto riguarda il richiamo effettuato dal senatore Russo Spina alla possibilità di ricomprendere i proiettili contenenti DU nell'elenco di quelli vietati dalla Convenzione di Ginevra, si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti, facendo presente peraltro come gli USA non abbiano firmato tale Convenzione.

Quanto al ruolo svolto dal Governo italiano, sottolinea come la posizione da esso assunta in seno alla NATO sia stata oggetto di attenta considerazione, e siano stati assunti importanti impegni nel senso di un rigoroso monitoraggio della situazione. Ciò non può del resto stupire, dal momento che l'Alleanza non ha certo interesse a persistere nell'utilizzo di proiettili che dovessero dimostrarsi pericolosi per la salute e quindi suscettibili di determinare allarme nell'opinione pubblica.

Prima della riunione del 10 gennaio, è stata sua cura consultare i governi di alcuni paesi, acquisendo, in particolare, l'appoggio della Germa-

nia e della Grecia alla posizione italiana. Pur non pervenendo ad una immediata approvazione della proposta di moratoria, il Governo italiano ha registrato la condivisione da parte dei rappresentanti di tutti gli altri paesi membri sulla necessità di effettuare rigorosi accertamenti.

Da ultimo, si sta manifestando una più ampia convergenza sulle posizioni dell'Italia, ed è significativa a tale riguardo la scelta del governo inglese di prevedere che le rispettive unità militari non utilizzino proiettili contenenti DU.

In Consiglio dei Ministri, la questione del grado di pericolosità del munizionamento in questione ha formato oggetto, ovviamente, di discussione. A tale riguardo, da parte del ministro Veronesi si è sottolineato come risulti che al momento dell'esplosione i proiettili contenenti DU determinino certamente una dispersione di particelle radioattive suscettibile di provocare neoplasie, con la possibilità inoltre di dar luogo ad un inquinamento persistente negli approvvigionamenti idrici ed alimentari, pur non essendovi al momento dati univoci circa il livello di radiazioni liberato.

In conclusione, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal senatore Scalfaro e dal presidente Migone, ribadisce l'orientamento del Governo a portare avanti l'iniziativa intrapresa in ambito NATO, sottolineando come questa sia oggetto di crescenti adesioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Dini per le comunicazioni svolte.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 14,30, è integrato con l'esame di una proposta di indagine conoscitiva riguardante gli aspetti internazionali dell'impiego di proiettili a uranio impoverito nell'ambito delle operazioni militari nei Balcani.

Al riguardo, fa presente che la Commissione potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di chiedere al Presidente del Senato che l'indagine sia effettuata congiuntamente alla 4^a Commissione permanente.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

265^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che la visita all'Accademia Navale di Livorno e al COMSUBIN di Varignano (La Spezia), già fissata per i giorni 6 e 7 febbraio, avrà luogo invece il 13 e il 14 febbraio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale n. 2/2000 SGD relativo al completamento della definizione e sviluppo di un sistema di identificazione militare, compatibile con le esigenze del controllo del traffico aereo civile, già iniziato in un contesto di cooperazione internazionale quale programma NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe – Identificazione Amico o Nemico di Nuova Generazione) (n. 820)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore FORCIERI, segnalando che il Programma è finalizzato alla realizzazione su base nazionale di un sistema di identificazione di uso esclusivamente militare tale da superare le limitazioni tecnico-operative degli apparati attualmente in uso, che, come da esperienze maturatesi anche in operazioni belliche, hanno comportato, tra l'altro, seri rischi di fuoco sulle unità amiche (*friendly fire*). Il nuovo sistema avrà caratteristiche di resistenza alle contromisure elettroniche, resistenza all'inganno ed inibirà la possibilità, da parte del nemico, di sfruttamento dei segnali irradiati. Il sistema dovrà inoltre essere compatibile ed operare simultanea-

mente con gli analoghi sistemi di prossimo uso presso gli enti del controllo del traffico aereo civile, onde permettere agli aeromobili militari di operare nello spazio aereo controllato da tali enti. Il Sistema si compone di due elementi fondamentali, l'«Interrogatore», basato a terra o su altra piattaforma, il quale emette segnali secondo codici prefissati, ed il «Trasponditore» installato sulle piattaforme aeree, navali o terrestri, che replica all'interrogazione fornendo una serie di dati identificativi ed informativi riguardanti la propria situazione operativa. Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore PERUZZOTTI, premesso che il Programma pluriennale è volto alla definizione ed allo sviluppo di un sistema di identificazione militare compatibile con le esigenze di controllo del traffico civile, rileva che gli studi relativi a detto sistema sono cominciati nel programma multinazionale NGIFF, *New Generation Identification Friend or Foe* - Identificazione Amico o Nemico di Nuova Generazione, avviato nel maggio 1997 con Francia e Germania ed interrotto nel 1999 a causa di disaccordi tra le parti. Preannuncia la sua non contrarietà, anche in ragione del fatto che sono previste ricadute positive sull'industria nazionale.

Il senatore MANCA manifesta interesse sul Programma, verso il quale preannuncia un voto favorevole, anche se non nasconde qualche perplessità circa le lacunose informazioni sull'impatto di esso nei confronti dell'industria nazionale. Ribadisce in generale il suo invito a rivedere la «legge Giacchè», in forza della quale è stato richiesto al Parlamento il parere sul provvedimento in titolo. Chiede infine chiarimenti sulle modalità applicative e sulle ragioni che hanno indotto altri Paesi europei –inizialmente *partners* nel progetto- a ritirarsi dall'impegno finanziario.

Il senatore GUBERT si sofferma sul quesito da ultimo posto dal collega Manca.

Replica il relatore FORCIERI che, rievocata la genesi della «legge Giacchè» (n. 436/88) – che volle a suo tempo ribadire la primazia della politica sulle scelte militari –, dichiara di non dissentire dalle perplessità sull'attuale formulazione di quel testo normativo, affetto parzialmente da obsolescenza.

Con riferimento ai rapporti con l'industria, sottolinea che l'industria nazionale interessata sarà presumibilmente la stessa che ha partecipato alla cooperazione internazionale poi interrotta. Successivamente, saranno interessate altre industrie, anch'esse nel campo elettronico-avionico, per le attività di integrazione nelle piattaforme che utilizzeranno il sistema.

Precisa da ultimo che i *partners* europei si sono dissociati per aspetti di dettaglio legati alla progettazione e non per sfiducia nel merito circa il sistema.

Posta ai voti, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 72) SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito

(4951) FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente il senatore FORCIERI evidenziando i contenuti simili delle proposte in titolo e le diverse soluzioni procedurali prospettate (la Commissione monocamerale nel Documento e la Commissione bicamerale nel disegno di legge). Esprime una leggera preferenza per la soluzione prospettata nel disegno di legge n. 4951, giacché anche i deputati sembrano orientati per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale e, pertanto, sembra preferibile fare ricorso ad un unico istituto, ossia la Commissione bicamerale.

Si apre la discussione.

Il senatore SEMENZATO, sottolineato il dettato costituzionale di cui all'articolo 82, evidenzia i benefici politici e giuridici scaturenti dall'istituto dell'inchiesta. Ciò premesso, precisa che sarebbe opportuno trasfondere nell'ambito dell'inchiesta anche i quesiti posti ieri dalla Commissione, allorché ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul livello di conoscenza, da parte italiana, dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego.

In sintesi, si esprime a favore dell'inchiesta e, considerati i tempi ristretti, reputa preferibile la soluzione monocamerale, giacché più agile e snella.

Il senatore PERUZZOTTI teme che vi sia una sottile volontà, al di fuori del Parlamento, nell'ostacolare l'accertamento della verità. Ciò lo induce ad esprimersi nettamente a favore della proposta d'inchiesta, e in particolare verso la Commissione monocamerale. Al fine di evitare equivoci chiede che la Commissione Difesa si esprima rapidamente: ciò permetterebbe all'Assemblea di deliberare in via definitiva sin dalla prossima settimana, assumendosi in quella sede ciascuna forza politica le proprie responsabilità.

Il senatore GUBERT condivide la proposta del collega Semenzato, in ragione della esigenza temporale a disposizione della legislatura.

Il senatore MANCA ricorda il suo sostegno alla proposta di indagine conoscitiva nel corso della seduta di ieri.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MINNITI interrompe l'oratore per invitare a tener conto che è preliminare l'esigenza di raccordarsi con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MANCA condivide l'osservazione del Sottosegretario e soggiunge che è necessario approfondire gli aspetti con un approccio squisitamente tecnico, ossia scevro da ogni politicizzazione e privo di preconcetta ideologizzazione. Invita poi a delineare con nitore l'ambito spazio-temporale dell'inchiesta.

Il senatore PELLICINI manifesta la sua piena adesione alla prospettata inchiesta, giacché è strumento serio e pragmatico. Condivide lo spunto offerto dal collega Manca per una estensione temporale adeguata alla drammaticità del problema. Tende comunque ad escludere che vi fosse dolo nell'uso di armi all'uranio con la consapevolezza di arrecare danno ai militari impegnati nelle zone d'operazione.

Il senatore AGOSTINI ricorda di aver auspicato già nella seduta di ieri l'istituzione di una Commissione bicamerale, in ragione del dovere morale del Parlamento di fornire risposte all'opinione pubblica comprensibilmente allarmata. Auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione.

Il senatore FIRRARELLO sottolinea la gravità del problema e l'esigenza di agire con la massima determinazione e sollecitudine.

Il senatore NIEDDU invita ad affrontare con realismo i problemi in esame e sottolinea la scarsità temporale a disposizione. Pertanto, reputa più costruttivo attivare con la massima rapidità la già deliberata indagine conoscitiva, che potrebbe operare con la necessaria snellezza e con l'indispensabile pragmatismo.

Il senatore ROBOL, preso spunto dall'idea del senatore Manca di allargare l'ambito dell'inchiesta agli effetti anche sui militari impegnati nella guerra del Golfo, manifesta perplessità per il divario fra impianto teorico che si vorrebbe costruire e l'effettività concreta dei risultati conseguibili. Teme che istituire una Commissione d'inchiesta nell'imminenza del fine-legislatura possa esporsi all'imputazione di velleità. Preannuncia, comunque, che se si volesse porre in votazione l'istituzione egli non si opporrebbe ad essa con un voto contrario.

Il senatore LORETO ribadisce le sue perplessità già ieri manifestate, verso soluzioni inadeguate. Invita a privilegiare l'adozione di strumenti concreti. Quindi, teme che la pur pregevole idea di una Commissione di inchiesta si esponga al rischio di non portare a esiti e a certezze entro la fine della legislatura. Auspica pertanto che sia iniziata quanto prima l'attività dell'indagine conoscitiva prospettata nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone l'istituzione di un Comitato ristretto al termine della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario MINNITI registra una piena convergenza sugli aspetti generali del problema, ma segnala al contempo l'esigenza di approfondire i contenuti da dare all'eventuale richiesta. Si riserva di ritornare sull'argomento al termine della discussione generale nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 2001

504^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando e per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica e per la pubblica istruzione sui ritardi nella retribuzione dei docenti precari**

Il sottosegretario MORGANDO ricorda che la liquidazione delle competenze al personale del comparto scuola, assunto con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico in corso, viene effettuata con una procedura informatizzata, concordata fra i due Ministeri, che prevede la trasmissione da parte della Pubblica istruzione al Tesoro, ogni 15 giorni, dei contratti stipulati e delle informazioni necessarie al pagamento. Entro 10 giorni dall'acquisizione dei dati è disposto il pagamento, che prosegue mensilmente fino a tutto il mese di agosto per i supplenti nominati per l'intero anno scolastico e fino al 30 giugno per quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. Il problema si pone in termini diversi per le supplenze brevi, per le quali – stante la loro durata incerta – la retribuzione è corrisposta successivamente alla data di maturazione. Nell'anno scolastico in corso, come è noto, il ricorso alle supplenze brevi ha assunto dimensioni eccezionali, a causa della mancata conclusione dei concorsi a cattedre banditi recentemente e del conseguente ritardo nell'immissione in ruolo dei vincitori. Il decreto legge n. 240 del 29 agosto 2000 ha allora disposto la provvisoria conferma sui posti vacanti e disponibili del personale che vi avesse già prestato servizio nello scorso anno scolastico.

In definitiva – avverte il sottosegretario Morgando – accade che il 97 per cento dei supplenti attualmente in servizio venga tuttora retribuito mese per mese, sulla base delle dichiarazioni di prestato servizio. Al fine quindi di evitare i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette procedure, il Tesoro ha tenuto nel novembre scorso una conferenza di servizi con la Pubblica istruzione. In tale sede si è convenuto che il Tesoro provvederà automaticamente a pagare in via continuativa, a partire da gennaio, i supplenti annuali in servizio nell'anno scolastico 1999/2000 e che siano stati confermati a titolo provvisorio anche in quest'anno scolastico; spetterà ai capi di istituto comunicare direttamente ai dipartimenti provinciali del Tesoro ogni evento, intervenuto dopo il 12 dicembre scorso, che comporti la cessazione del rapporto di lavoro del suddetto personale. Tenuto conto comunque degli inevitabili tempi tecnici richiesti dalla nuova procedura adottata, il Sottosegretario rileva che ulteriori ritardi potrebbero derivare solo da un invio tardivo dei dati da parte delle singole istituzioni scolastiche. Il Sottosegretario consegna poi alla Commissione un prospetto, dal quale risulta fra l'altro che, delle comunicazioni sui contratti dei precari pervenute al sistema informativo del Tesoro il 29 novembre scorso, ben 12.000 si riferivano a servizi prestati nel mese di settembre; tali supplenti hanno quindi potuto ricevere solo verso la fine di dicembre la retribuzione relativa a quel mese.

Inoltre, per i numerosissimi precari (circa 70.000) che non erano in servizio nel precedente anno scolastico, la conferenza dei servizi ha deciso che il Tesoro provvederà senz'altro alla loro retribuzione se non riceverà la comunicazione di cessato servizio entro il 15 di ogni mese. Il Tesoro ha inoltre proposto alla Pubblica istruzione una nuova conferenza dei servizi, in cui valutare la possibilità per le scuole – sempre al fine di accelerare i pagamenti – di erogare subito, all'atto dell'assunzione dei supplenti, un acconto a valere sui propri fondi, che poi naturalmente il Tesoro reintegrebbene subito.

Il Sottosegretario rileva come il problema in questione coinvolga un numero elevatissimo di persone, sì che ogni disfunzione, anche piccola, comporta grandi disagi e difficoltà diffuse: ad esempio, bastano pochi errori nella documentazione informatica trasmessa al Tesoro per rallentare tutte le procedure. Assicura poi che il suo Dicastero, nella piena consapevolezza della rilevanza della questione, adotterà la massima flessibilità per risolvere concretamente il problema e conclude sottolineando alla Commissione come non vi sia alcuna carenza di risorse finanziarie: il nodo è rappresentato esclusivamente dallo snellimento delle procedure, che sembra ormai conseguito.

Il sottosegretario BARBIERI, ringraziando il Tesoro per l'impegno manifestato al fine di risolvere il problema, d'intesa con la Pubblica istruzione, manifesta altresì gratitudine per la Commissione, che ha dato occasione al Governo di illustrare le iniziative adottate onde risolvere un problema causa di tanti disagi e sofferenze. Le procedure concordate, frutto di flessibilità e intelligente collaborazione tra i due Dicasteri, dovrebbero

consentire di superare le difficoltà del passato, che troveranno comunque definitiva soluzione allorchè si concluderanno i concorsi attualmente in svolgimento e tutti i vincitori saranno immessi in ruolo. Poiché tuttavia non si possono escludere residui strascichi e problemi locali, ringrazia fin d'ora i senatori che vorranno segnalarli al Ministero.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI, ricordato che le odierne comunicazioni del Governo sono state richieste dalla senatrice Pagano a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo per fare chiarezza su un problema di notevole gravità e rilevanza sociale, fa presente che il problema del ritardo nella retribuzione dei supplenti non si è verificato solo nell'anno scolastico in corso, ma anche in quelli precedenti e che, in taluni casi, la retribuzione dovuta è giunta con sei o sette mesi di ritardo. Dopo l'emanazione del decreto legge dell'agosto scorso, che quanto mai opportunamente ha confermato i precari nei propri posti, occorre trovare celermente una soluzione. Prende quindi atto con soddisfazione che i due Ministeri interessati, avendo compreso la serietà della vicenda, si sono adoperati per risolverla; tuttavia fa presente che le prossime immissioni in ruolo ridurranno certamente le dimensioni del precariato, ma non potranno esaurirlo completamente. Invita pertanto i due Ministeri a richiamare i rispettivi dirigenti affinché, superando ogni inerzia burocratica, si assumano le opportune responsabilità per assicurare un regolare avvio all'anno scolastico, che da sempre rappresenta uno snodo cruciale nella vita della scuola.

Il presidente OSSICINI dichiara quindi chiuso il dibattito.

La seduta termina alle ore 9,35.

505^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e Carli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASCIUTTI chiede che la Commissione esamini con sollecitudine i disegni di legge nn. 4841 e 4842, recanti un contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, che rivestono carattere di particolare urgenza.

Il presidente OSSICINI conferma che i provvedimenti sono all'ordine del giorno della seduta odierna. Tuttavia, il rappresentante del Governo incaricato di seguirne l'esame è attualmente impegnato presso la Camera dei deputati. Propone pertanto di riprendere con priorità l'esame dei disegni di legge relativi alla disciplina dell'attività teatrale, con l'intesa che esso verrà sospeso non appena il sottosegretario competente per i disegni di legge nn. 4841 e 4842 interverrà ai lavori della Commissione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, relatore sui disegni di legge relativi all'attività teatrale, conviene con la proposta del Presidente, sottolineando a sua volta la rilevanza di tali provvedimenti.

La Commissione concorda infine con la proposta del Presidente.

IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(735) *SERVELLO. - Nuove norme in materia di teatro di prosa*

(1459) *MANCONI. - Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(3685) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. - Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) *Athos DE LUCA. - Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

- e petizione n. 786 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 9 novembre 2000.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del testo unificato predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto nella seduta del 25 ottobre, e dell'unico emendamento ad esso riferito (1.1), che il senatore BRIGNONE rinuncia ad illustrare.

Previo parere contrario del relatore LOMBARDI SATRIANI e del sottosegretario D'ANDREA e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione respinge l'emendamento 1.1. Accoglie invece l'articolo 1 del testo unificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BRIGNONE illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sul 2.2.

Il senatore ASCIUTTI illustra a sua volta gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5, 2.12 (di cui condivide lo spirito, ma che ritiene sia assorbito da un emendamento da lui presentato ad altro articolo), 2.13, 2.14, 2.6, 2.15, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.16 (di cui analogamente condivide lo spirito, ma al quale ritiene comunque preferibile un suo emendamento ad altro articolo). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.4 (a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «della tradizione nazionale» con le seguenti «delle molteplici tradizioni culturali presenti nel Paese»).

Il sottosegretario D'ANDREA si conforma ai pareri del relatore.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BRIGNONE manifesta la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 2.1, pur ritenendo preferibile che lo Stato, le regioni e gli enti locali si impegnino nella promozione di ogni forma di drammaturgia, non necessariamente italiana.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI conferma il parere contrario espresso sull'emendamento 2.1, ritenendo invece che obiettivo prioritario del provvedimento debba essere la promozione della drammaturgia italiana.

Il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 2.1, che è invece fatto proprio dal senatore ASCIUTTI, il quale si richiama alla prevalente dimensione europea ed auspica un respiro più ampio per il provvedimento in esame.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ricorda che l'intento di assicurare prioritario sostegno alla drammaturgia italiana era stato ampiamente condiviso in sede di Comitato ristretto, ai cui lavori il senatore Asciutti non ha mancato di assicurare il suo fattivo contributo. Nella convinzione che il

sostegno alla drammaturgia italiana non rappresenti un'espressione di becero nazionalismo, bensì di doverosa tutela delle risorse culturali italiane, conferma conclusivamente il proprio parere contrario sull'emendamento 2.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore ASCIUTTI dichiara poi di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.2 che, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore BRIGNONE dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 2.3, anche in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2. Ricorda poi l'approfondito confronto svolto in Senato in occasione dell'approvazione della legge sulla tutela delle minoranze linguistiche, che correttamente comprende la tutela delle loro espressioni culturali e quindi teatrali, da cui rischia tuttavia di restare esclusa la tutela del teatro dialettale.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge la sua firma all'emendamento 2.3, non rinvenendo motivi ostativi alla sua approvazione. Precisa poi al relatore che la sua partecipazione ai lavori del Comitato ristretto non può certo vincolarlo ad una adesione incondizionata al testo successivamente predisposto dal relatore.

Il senatore TONIOLLI chiede chiarimenti al relatore in ordine alla effettiva tutela del teatro dialettale (quale quello di Goldoni) in caso di reiezione dell'emendamento 2.3.

Il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 2.3, convenendo sull'opportunità di tutelare il teatro dialettale.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI osserva che la distinzione fra lingua e dialetto è così labile da essere fondatamente posta in discussione dagli studiosi, molti dei quali la ritengono addirittura una eredità concettuale del passato. Conferma pertanto il suo parere contrario.

Il senatore LORENZI ricorda che, per Noam Chomsky, il dialetto è una lingua senza esercito e senza passaporto.

Il sottosegretario D'ANDREA dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI osserva di essersi fatto carico della tutela delle specificità culturali in altra sede ed in particolare all'articolo 4, laddove si prevede che le regioni promuovano la tradizione teatrale collegata alle culture, ai linguaggi e alle lingue locali.

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.3 è approvato.

Il senatore BRIGNONE accoglie poi la riformulazione suggerita dal relatore relativamente all'emendamento 2.4.

Il senatore LORENZI dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 2.4, come riformulato. Riacciandosi indi al dibattito svoltosi in relazione all'emendamento precedente, osserva che il richiamo ad una nazione federale risolverebbe molti dei problemi posti, diluendo il profilo accentratore insito nel termine «nazionale» e rendendo giustizia alla diversificazione culturale che rappresenta la vera ricchezza del nostro Paese. Quanto poi alla formulazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2, critica la ripetizione del termine «formazione», che invita ad evitare sopprimendo interamente la specificazione dei compiti della Casa degli autori ovvero limitandoli alla valorizzazione delle tradizioni culturali.

Il senatore TONIOLLI si esprime in senso favorevole all'emendamento 2.4, come riformulato. Conviene tuttavia con il senatore Lorenzi sull'opportunità di sopprimere il riferimento ai compiti di formazione della Casa degli autori.

Il senatore PACE non conviene con la riformulazione suggerita dal relatore che richiama – a suo giudizio inopportuno – a livello legislativo il termine «Paese». Dichiara pertanto la propria astensione.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore ASCIUTTI dichiara la sua astensione sull'emendamento 2.4 come riformulato. Pur condividendo i contenuti sostanziali della lettera *f*), ritiene infatti che essa debba essere accantonata per consentirne una migliore riscrittura.

Il senatore MELE si esprime invece in senso nettamente favorevole alla riformulazione suggerita dal relatore per l'emendamento 2.4.

Il senatore MONTICONE, pur esprimendo apprezzamento per il testo come riformulato, invita a sua volta il relatore ad evitare la ripetizione contenuta nella lettera *f*).

Il relatore LOMBARDI SATRIANI manifesta disponibilità in tal senso, osservando tuttavia che appare indispensabile specificare i compiti della Casa degli autori.

Il presidente OSSICINI propone una nuova formulazione della lettera *f*), presentando un nuovo emendamento interamente sostitutivo (2.17).

Previo parere favorevole del relatore LOMBARDI SATRIANI e del sottosegretario D'ANDREA, l'emendamento 2.17, posto ai voti, è accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4841) ASCIUTTI ed altri. – *Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi*

(4842) PAGANO ed altri. – *Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore NAVA: i due disegni di legge all'ordine del giorno, testualmente identici fra loro, hanno un contenuto molto semplice, limitato sostanzialmente alla previsione di un contributo dello Stato di 5 miliardi per il finanziamento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, che si svolgeranno a Roma dal 22 luglio al 1° agosto prossimi. Il relatore ricorda che si tratta di una manifestazione di grande rilevanza sportiva e sociale, alla quale parteciperanno 4.500 atleti sordomuti provenienti da tutto il mondo, accompagnati da 1.500 addetti; gli atleti saranno impegnati in 15 diverse discipline sportive. La spesa complessiva prevista è pari a 40 miliardi, dei quali due terzi già coperti. In conclusione, il relatore esprime un convinto giudizio favorevole, segnalando altresì la grande urgenza della approvazione.

Si apre il dibattito.

Dopo che il senatore ASCIUTTI e il senatore BISCARDI, rispettivamente a nome dei Gruppi Forza Italia e Democratici di Sinistra – L'Ulivo, hanno espresso una valutazione favorevole, dichiarando fin d'ora di non presentare emendamenti, il PRESIDENTE prende atto che i rappresentanti dei Gruppi presenti alla seduta rinunciando a intervenire nella discussione e non intendono presentare emendamenti. Dichiarata quindi chiusa il dibattito.

Rinunciando il relatore NAVA alla replica, prende la parola il sottosegretario CARLI, il quale manifesta l'apprezzamento del Governo per l'iniziativa legislativa assunta dai Gruppi parlamentari del Senato, di cui sottolinea l'alto valore morale. Segnala peraltro l'esigenza di reperire la più idonea copertura finanziaria e a tal fine si impegna a definire al più presto una soluzione, attraverso la necessaria intesa con il Tesoro.

Successivamente, su proposta del senatore MELE, la Commissione conviene di fissare a domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 10, il termine per la presentazione di emendamenti e di proseguire la discussione nella seduta pomeridiana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente OSSICINI comunica che – fermo restando l'ordine del giorno della seduta antimeridiana già prevista domani alle ore 9 – l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani è integrato con il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4930, di conversione del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché con il seguito della discussione congiunta, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 4841 e 4842, concernenti i Giochi mondiali silenziosi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4176 E ABBINATI**

(Disciplina dell'attività teatrale)

Art. 1.

1.1

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «identità nazionale nonché delle culture e delle identità locali» con le seguenti: «identità territoriale».

Art. 2.

2.1

BRIGNONE

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «italiana».

2.2

BRIGNONE

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «assicurando» con la seguente: «sostenendo».

2.3

BRIGNONE

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tutelate e il teatro dialettale».

2.17

OSSICINI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovono la formazione professionale degli operatori e la valorizzazione delle molteplici tradizioni culturali presenti nel Paese, anche attraverso l'istituzione di una Casa degli autori;».

2.4

BRIGNONE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della tradizione nazionale» con le seguenti: «delle tradizioni nazionali».

2.5

BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.12

ASCIUTTI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, riconoscono l'apporto culturale delle compagnie teatrali, di cui promuovono l'attività e la professionalità, e sostengono gli organismi di promozione e formazione del pubblico ai fini della diffusione della cultura teatrale sull'intero territorio nazionale».

2.13

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 4.

2.14

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 5.

2.6

BRIGNONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «istituzionalmente riconosciuti».

2.15

ASCIUTTI

Conseguentemente all'emendamento 2.12, sopprimere il comma 6.

2.7

BRIGNONE

Al comma 6, sostituire le parole: «e la circolazione sul territorio e ne sostengono l'attività» con le seguenti: «e ne sostengono la diffusione dell'attività sul territorio».

2.8

BRIGNONE

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta».

2.9

BRIGNONE

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e la circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale».

2.10

BRIGNONE

Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola: «anche».

2.11

BRIGNONE

Al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mimici».

2.16

ASCIUTTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, lo Stato si avvale della Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali e del comitato per i problemi dello spettacolo – sezione prosa di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Degli stessi organi possono altresì avvalersi le regioni e gli enti locali, quali strumenti di consulenza ed osservatorio».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

427^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1138.

La Commissione conviene di passare all'esame dell'articolo 12.

Con il parere contrario del Relatore e del sottosegretario VITA, posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti a questo articolo.

La Commissione, quindi, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori BALDINI, BORNACIN e BOSI, approva l'articolo 12.

Si prende quindi in esame l'articolo 18, accantonato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VITA presenta un emendamento (18.1000) interamente soppressivo dell'articolo, che, con il parere favorevole del Relatore, viene approvato. Restano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 18.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene sull'opportunità di prendere in esame l'articolo 9, accantonando peraltro il comma 1.

Dopo che il senatore FALOMI ha fatto proprio e ritirato l'emendamento 9.51, con il parere favorevole del Relatore, viene approvato l'emendamento 9.2000 del Governo, soppressivo del comma 2. Sono conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti al comma in questione (dal 9.52 al 9.141).

L'emendamento 9.142 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Con separate votazioni sono poi respinti tutti gli emendamenti dal 9.143 al 9.159, mentre l'emendamento 9.159-*bis* è approvato.

Successivamente sono respinti gli emendamenti da 9.160 a 9.169.

Il senatore BALDINI fa propri e ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Si passa all'articolo 10.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 10.3, viene approvato, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 10.3-*bis*, sostitutivo del comma 1. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti da 10.4 a 10.36.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 10.37 a 10.45, mentre è approvato il 10.46. Gli emendamenti 10.47 e 10.48 sono così preclusi.

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 10.49, 10.50, 10.51, 10.52 e 10.53, il senatore FALOMI ritira il 10.54.

Successivamente, sono respinti gli emendamenti da 10.55 a 10.63, mentre l'emendamento 10.64 (al quale aggiunge la firma il senatore BOSI) è approvato.

Sono poi respinti gli emendamenti 10.65, 10.66, 10.67 e 10.68 mentre il 10.69 e il 10.70 sono dichiarati decaduti.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 10.71, i senatori BOSI e VERALDI ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.72 e 10.73.

Il senatore BALDINI fa propri e ritira gli emendamenti da 10.74 a 10.81.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti da 10.82 a 10.90, nonché il 10.92, mentre il 10.91 viene dichiarato decaduto. Dopo che sono stati respinti anche tutti gli emendamenti da 10.94 a 10.103, viene dichiarato decaduto il 10.104. La Commissione respinge altresì gli emendamenti 10.105 e 10.106.

Sono poi posti ai voti congiuntamente ed approvati gli emendamenti 10.1000 e 10.107, soppressivi del comma 6. Sono conseguentemente preclusi i restanti emendamenti all'articolo 10 (da 10.108 a 10.121).

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori BALDINI, BORNACIN e BOSI, la Commissione approva l'articolo 10 con le modifiche accolte.

Sono infine respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DAL COMITATO
RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

Art. 9.

9.2000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

9.51

SEMENZATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve trovare applicazione entro e non oltre il 1° maggio 2001. L'emittente di servizio pubblico, che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve essere istituita entro e non oltre il 31 dicembre 2000».

9.52

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.53

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.54

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.55

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.56

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.57

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.58

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.59

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.60

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.61

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.63

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.62

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità indica i limiti massimi dell'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte dei soggetti che operano in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.64

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni

o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.65

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.66

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.67

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di so-

cietà che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.68

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.69

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.70

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che

si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.71

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.72

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.74

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni

o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.73

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.75

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità vigila sulle acquisizioni di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di dette imprese».

9.76

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «della radiotelevisione e».

9.77

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «, sommando i ricavi dei due» con le seguenti: «in entrambi i».

9.79

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.78

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.80

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.81

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.82

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.83

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.84

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.85

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.86

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.87

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.88

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.89

CASTELLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.90

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

9.91

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» fino a: «e del mercato» con le seguenti: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

9.92

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «di concerto con».

9.93

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'effettiva» fino a: «comma» con le seguenti: «il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza».

9.94

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'effettiva» fino a: «comma» con le seguenti: «l'osservanza delle norme nazionali ed europee che disciplinano la concorrenza nel settore della comunicazione».

9.95

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'effettiva» fino a: «comma» con le seguenti: «l'applicazione della disciplina prevista dal presente comma».

9.96

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le seguenti: «vigila sul rispetto della normativa nazionale ed europea che disciplina la concorrenza».

9.97

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le seguenti: «vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.98

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.99

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire la costituzione e l'abuso di posizioni domi-

nanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.100

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole «vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire l'abuso di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.101

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «coma» con le parole: «vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, e segnala al Parlamento ed al Governo i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi o progetti normativi possano determinare distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.102

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma » con le parole: «vigila, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni,».

9.103

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'effettiva» fino a: «comma» con le parole: «, d'intesa con l'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato, l'osservanza delle norme nazionali ed europee che disciplinano la concorrenza nel settore della comunicazione».

9.104

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a «comma» con le parole: «vigila, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul rispetto della normativa nazionale ed europea che disciplina la concorrenza».

9.105

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «vigila, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.106

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire l'abuso di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.107

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a «comma» con le parole: «, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, e segnala al Parlamento ed al Governo i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di

regolamento, provvedimenti amministrativi o progetti normativi possano determinare distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.108

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.109

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.110

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «, d'intesa con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, ed assume tutte le iniziative idonee ad impedire la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società che operano nel settore delle telecomunicazioni».

9.111

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «vigila sul rispetto della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, e segnala, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi o progetti normativi possano determinare distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.112

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «garantisce l'attuazione della normativa che disciplina la concorrenza nel settore delle comunicazioni, e segnala, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi o progetti normativi possano determinare distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni.».

9.113

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «assicura» fino a: «comma» con le parole: «segnala, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento, provvedimenti amministrativi o progetti normativi possano determinare distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.114

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «segnala, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situa-

zioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.115

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, segnala, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.116

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, segnala, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.117

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, segnala, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.118

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, segnala, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.119

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, segnala, sentita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.120

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, segnala, sentita entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.121

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, segnala, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.122

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, segnala, sentita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.123

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «comma» con le parole: «, segnala, sentita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Parlamento ed al Governo le situazioni distorsive della concorrenza nel settore delle comunicazioni derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi».

9.124

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «l’effettiva concorrenzialità degli stessi mercati».

9.125

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l’effettiva concorrenzialità degli stessi mercati» con le parole: «il rispetto della concorrenza nel settore delle comunicazioni».

9.126

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l’effettiva concorrenzialità degli stessi mercati» con le parole: «il rispetto della concor-

renza nel settore delle comunicazioni, anche al fine di evitare che società operanti nel settore delle telecomunicazioni acquisiscano posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo».

9.127

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma».

9.128

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma» con le parole: «ed individua, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi per l'acquisizione di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.129

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma» con le parole: «ed individua, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi per l'acquisizione di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.130

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma» con le parole: «ed individua, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi per l'acquisizione di azioni o quote di imprese titolari di concessioni ra-

diotelevisive da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.131

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma» con le parole: «ed individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi per l'acquisizione di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.132

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma» con le parole: «ed individua, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi per l'acquisizione di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.133

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «e definisce» fino a: «presente comma» con le parole: «ed individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi per l'acquisizione di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.134

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale» con le parole: «il limite massimo delle risorse derivanti dal settore radiotelevisivo per le società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.135

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale» con le parole: «il limite massimo delle risorse derivanti dal settore radiotelevisivo per le società operanti nel settore delle telecomunicazioni, al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti da parte di dette società».

9.136

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale» con le parole: «il limite massimo delle risorse derivanti dal settore radiotelevisivo per le società operanti nel settore delle telecomunicazioni, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti da parte di dette società».

9.137

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale» con le parole: «i limiti massimi delle risorse acquisibili da ciascun soggetto nel mercato delle comunicazioni».

9.138

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale» con le parole: «i limiti massimi delle risorse acquisibili da ciascun soggetto operante nel settore delle telecomunicazioni nel mercato delle comunicazioni».

9.139

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale» con le parole: «i limiti massimi delle risorse acquisibili nel mercato delle comunicazioni, al fine di evitare l'abuso di posizioni dominanti».

9.140

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma».

9.141

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma» con le parole: «al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo da parte di società operanti nel settore delle telecomunicazioni».

9.142

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel caso di concessionarie di pubblicità, partecipate da soggetti che siano partecipanti di imprese editoriali o televisive o radiofoniche, le concessionarie possono raccogliere pubblicità solo per una azienda tra quelle partecipate dai suoi soci. Tale scelta è simultanea alla domanda di concessione, licenza o autorizzazione e ha la loro durata.

2-ter. I titolari di concessioni radiotelevisive possono partecipare una sola concessionaria di pubblicità e per un massimo del 10 per cento del pacchetto azionario. Gli editori di carta stampata, con produzioni multimediali, ma non partecipanti al pacchetto azionario di aziende radiotelevisive possono partecipare, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, una sola concessionaria di pubblicità per un massimo del 20 per cento del pacchetto azionario. Tale limite scende al 10 per cento allo scadere del quinto anno».

9.143

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

9.144

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'Autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualunque titolo di azioni o quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive da chiunque effettuata quando essa comporta l'acquisizione del controllo delle società medesime. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione all'acquisto, rilascia o nega l'autorizzazione. Se il suddetto termine scade senza che l'Autorità abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorizzazione si intende rilasciata. Nel caso in cui l'Autorità abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio stabilito dalla stessa Autorità».

9.145

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta il trasferimento del controllo delle società stesse. Non è richiesta l'autorizzazione qualora la predetta acquisizione sia effettuata all'interno di un medesimo gruppo».

9.146

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta il trasferimento del controllo, anche indiretto, delle società stesse. Non è richiesta l'auto-

rizzazione qualora la predetta acquisizione sia effettuata all'interno di un medesimo gruppo».

9.147

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta il trasferimento del controllo, anche indiretto, delle società stesse».

9.148

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta il trasferimento del controllo delle società stesse».

9.149

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al quarantacinque per cento del loro capitale, ovvero al trentacinque per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.150

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione

superiore al quarantacinque per cento del loro capitale, ovvero al trenta per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.151

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al quaranta per cento del loro capitale, ovvero al trenta per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.152

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trentacinque per cento del loro capitale, ovvero al venticinque per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.153

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trenta per cento del loro capitale, ovvero al venticinque per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.154

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione

superiore al trentacinque per cento del loro capitale, ovvero al quindici per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.155

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L’Autorità autorizza l’acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trentacinque per cento del loro capitale, ovvero al dieci per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.156

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L’Autorità autorizza l’acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trenta per cento del loro capitale, ovvero al venti per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.157

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente

«3. L’Autorità autorizza l’acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trenta per cento del loro capitale, ovvero al quindici per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.158

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

9.159

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorizzazione prevista dal comma 3 è richiesta anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, direttamente o attraverso un rapporto di controllo, il controllo di un'emittente radiotelevisiva. La predetta autorizzazione è esclusa per le modifiche delle situazioni di controllo che comunque non comportano il cambiamento del soggetto controllante di ultima istanza».

9.159-bis

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'operatore stesso» con le seguenti: «della società stessa».

9.160

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono abrogati l'articolo 13, comma 6 e l'articolo 17, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.161

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 7.

9.162

CASTELLI

Al comma 7 sostituire le parole: «cinque giorni» con le parole: «dieci giorni».

9.163

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 7 sostituire le parole: «cinque giorni» con le parole: «dieci giorni».

9.164

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7 sostituire le parole: «cinque giorni» con le parole: «dieci giorni».

9.165

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso è condizione per il non rinnovo della concessione, licenza o autorizzazione. La reiterazione di tale divieto nel periodo di vigenza della concessione, licenza o autorizzazione comporta la loro sospensione».

9.166

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 11.

9.167

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 12.

9.168

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 13.

9.169

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 14, dopo le parole: «emittenti radiotelevisive» inserire le seguenti: «e concessionarie di pubblicità».

9.0.1

CASTELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi per il diritto di cronaca)

1. Le notizie diffuse attraverso la televisione, la radio e la stampa devono rispondere a verità».

9.0.2

CASTELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi per il diritto di cronaca)

1. L'informazione deve corrispondere al vero. Per un'effettiva tutela della trasparenza, il processo di accertamento della verità deve essere rapido».

9.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Principi per il diritto di cronaca)

1. Al fine di garantire l'attività di stampa che è costituzionalmente tutelata, attraverso la certezza dell'applicazione di principi di etica, quale unico strumento di autotutela si sancisce che:

- a) l'informazione deve corrispondere al vero;
- b) per un'effettiva tutela della trasparenza, il processo di accertamento della verità deve essere rapido».

Art. 10.**10.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

10.2

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

10.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

10.3-bis (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai titolari di concessioni, di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, è garantito il diritto di cronaca in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sportivo, culturale e sociale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione».

10.4

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe individuate dall'Autorità, con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.5

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe individuate dall'Autorità, con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.6

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe individuate dall'Autorità, con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.7

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe individuate dall'Autorità, con regolamento da adottarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.8

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe individuate dall'Autorità, con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.9

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe indivi-

duate dall'Autorità, con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.10

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio del diritto di cronaca relativo allo svolgimento di eventi di interesse generale è libero ed esteso a tutti i titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni, fatte salve diverse e motivate deroghe individuate dall'Autorità».

10.11

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.12

BERGONZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità stabilite con Regolamento dall'Autorità».

10.13

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Autorità» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

10.14

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Regolamento dall'Autorità» aggiungere le seguenti: «, emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

10.15

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in occasione di manifestazioni di interesse generale al bacino servito, svolte in luogo pubblico».

10.16

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «ventiquattro».

10.18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «ventiquattro».

10.19

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «ventiquattro».

10.20

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.21

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo le parole: «ed è limitato» aggiungere le seguenti: «agli addetti all'informazione».

10.22

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «ed è limitato» aggiungere le seguenti: «agli addetti all'informazione e».

10.23

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, dopo le parole: «ed è limitato» aggiungere le seguenti: «agli addetti all'informazione e».

10.24

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ed è limitato» aggiungere le seguenti: «agli addetti all'informazione e».

10.25

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «ed è limitato» aggiungere le seguenti: «agli addetti all'informazione e».

10.26

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

10.27

BERGONZI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.28

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

10.29

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

10.30

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è, in ogni caso, permessa l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di informazioni, commenti e materiali sonori. L'acquisizione e la diffusione di immagini è consentita secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato dall'Autorità. Ai soggetti di cui al presente comma, ad eccezione dei titolari di concessioni televisive nazionali, è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dall'avveni-

mento. Ai titolari di concessioni televisive nazionali è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti».

10.31

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai soggetti di cui al presente comma, salvo i titolari di licenza radiofonica in ambito locale, è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti. Per le emittenti radiofoniche locali tale durata è stabilita nel limite di diciotto minuti».

10.32

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «complessiva» con la seguente: «almeno».

10.33

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tre minuti» con le seguenti: «diciotto minuti».

10.34

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «tre minuti» con le seguenti: «diciotti minuti».

10.35

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

10.36

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

10.37

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

10.38

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.39

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.40

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.41

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.42

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.43

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca

sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.44

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.45

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con regolamento da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità determina le disposizioni per la registrazione dei telegiornali, dei giornali radio e dei prodotti di cronaca sull'attualità politica e sociale realizzati da imprese che svolgono attività di editoria elettronica».

10.46

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e all'editoria elettronica».

10.47

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Al comma 2, dopo la parola: «elettronica» aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle pubblicazioni equivalenti a giornali o periodici».

10.48

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, dopo la parola: «elettronica» aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle pubblicazioni equivalenti a giornali o periodici.».

10.49

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'onere della prova della veridicità di una notizia, è a carico di colui che l'ha diffusa. Se la notizia risulta vera, al ricorrente si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.».

10.50

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il risarcimento del danno, per il danneggiato dalla diffusione della notizia risultata falsa, è stabilito in un massimo di 50 milioni o nel maggior danno dimostrato, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

10.51

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sono responsabili in solido con l'autore della notizia il capo redattore, il capo servizio, il direttore responsabile, il proprietario dell'emittente radiotelevisiva che l'ha resa nota.».

10.52

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I soggetti titolari di emittenti radiotelevisive o proprietari di pubblicazioni periodiche o non periodiche, o titolari di quote che ne garantiscano comunque il controllo, sono obbligati a stipulare polizze assicurative contro il rischio di

riparazione pecunaria dovuta ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

10.53

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'eventuale azione risarcitoria si prescrive in un anno. È fatto obbligo all'impresa radiotelevisiva o editoriale di garantirsi con adeguata copertura assicurativa dai rischi derivanti da azioni civili per il risarcimento del danno causato da diffamazione».

10.54

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per tutte le altre pubblicazioni, riconducibili alla nozione di stampato, di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1 della suddetta legge».

10.55

CASTELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale azione risarcitoria si prescrive in un anno».

10.56

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'azione risarcitoria di cui al primo comma si prescrive in un anno dal giorno in cui è andata in onda la dichiarazione o è stato pubblicato lo stampato"».

10.57

CASTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I soggetti titolari di emittenti radiotelevisive o proprietari di pubblicazioni periodiche o non periodiche, o titolari di quote che ne garantiscano comunque il controllo, sono obbligati a stipulare polizze assicurative contro il rischio di riparazione pecuniaria dovuta ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

In mancanza si applica l'ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni e i titolari di emittenti radiotelevisive o proprietari di pubblicazioni periodiche o non periodiche, o titolari di quote che ne garantiscano comunque il controllo, devono corrispondere a colui che è stato condannato quanto questi ha versato a titolo di risarcimento del danno».

10.58

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono responsabili in solido con l'ente che ha diffuso la notizia, chi ha esteso la notizia ed il direttore dell'ente stesso».

10.59

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono responsabili in solido con l'autore della notizia il capo redattore, il capo servizio, il direttore responsabile, il proprietario dell'emittente radiotelevisiva che l'ha resa nota. Il processo si svolge secondo la procedura disciplinata dagli articoli da 413 a 430 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Ove il processo non si possa definire in un'unica udienza, il giudice deve pronunciarsi, fissando l'entità del risarcimento del danno, nel termine massimo di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso».

10.60

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono responsabili in solido con l'autore della notizia il capo redattore, il capo servizio, il direttore responsabile, il proprietario dell'emittente radiotelevisiva che l'ha resa nota. Il processo si svolge secondo la procedura disciplinata dagli articoli da 413 a 430 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Ove il processo non si possa definire in un'unica udienza, il giudice deve pronunciarsi, fissando l'entità del risarcimento del danno, nel termine massimo di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso. La sentenza è inappellabile e può essere pubblicata o diffusa a richiesta della parte lesa. Alla pubblicazione e diffusione della sentenza deve essere riservato lo stesso rilievo che era stato attribuito alla notizia dichiarata falsa».

10.61

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono responsabili in solido con l'autore della notizia il capo redattore, il capo servizio, il direttore responsabile, il proprietario dell'emittente radiotelevisiva che l'ha resa nota. Il processo si svolge secondo la procedura disciplinata dagli articoli da 413 a 430 del codice di procedura civile, in quanto applicabili».

10.62

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono responsabili in solido con l'autore della notizia il capo redattore, il capo servizio, il direttore responsabile, il proprietario dell'emittente radiotelevisiva che l'ha resa nota».

10.63

BOSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire il rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione».

10.64

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire il rispetto dei principi di completezza, obiettività e veridicità dell'informazione».

10.65

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

10.66

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità dirime con proprio provvedimento motivato eventuali controversie che dovessero insorgere tra persone fisiche e giuridiche e titolari di imprese radiotelevisive in materia di esercizio del diritto alla rettifica».

10.67

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 3, seconda riga, dopo la parola: «affermazioni» aggiungere le seguenti: «o notizie».

10.68

BOSI

Al comma 3, seconda riga, dopo la parola: «affermazioni» aggiungere le seguenti: «o notizie».

10.69

SEMENZATO

Al comma 3, dopo le parole: «contrarie a verità» aggiungere le seguenti parole: «o lesive del diritto alla riservatezza o stravolgenti con titoli e immagini della sostanza delle notizie».

10.70

BERGONZI

Al comma 3, dopo le parole: «al titolare dell'emittente televisiva» aggiungere: «o al direttore della testata giornalistica, se trattasi di notiziario,».

10.71

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al termine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «, civile ovvero sia contraria al buon costume».

10.72

BOSI

Al termine del comma 3, aggiungere il seguenti periodo: «In tale ultima ipotesi il titolare dell'emittente è tenuto a trasmettere la sola notizia dell'avvenuta rettifica o smentita».

10.73

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al termine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «In tale ultima ipotesi il titolare dell'emittente è tenuto a trasmettere la sola notizia dell'avvenuta rettifica o smentita».

10.74

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le rettifiche o dichiarazioni sono pubblicate entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta».

10.75

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le rettifiche o dichiarazioni devono essere diffuse in fascia oraria e con rilievo identici della notizia contraria a verità».

10.76

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di processo, la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte».

10.77

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Colui che si ritenga diffamato dalla diffusione di una notizia può avviare direttamente un'azione civilistica risarcitoria, senza dover intentare prima la querela penale».

10.78

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso dalla diffusione di una notizia, può agire in giudizio davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno. Il risarcimento del danno verrà quantificato nella misura della massima remunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di lire 50 milioni o nel maggior danno dimostrato».

10.79

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso dalla diffusione di una notizia, può agire in giudizio davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno».

10.80

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il termine per proporre querela per diffamazione, colui che si ritenga leso dalla diffusione, con qualsiasi mezzo tecnico, di una notizia, può agire in giudizio, davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa, per farne accertare la falsità e chiedere l'immediato risarcimento del danno. In tal caso la possibilità di proporre querela per diffamazione è preclusa».

10.81

CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a diffondere gratuitamente per radio o televisione le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità».

10.82

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

10.83

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora l'Autorità verifichi la legittimità e la fondatezza di una richiesta di rettifica, determina entro quindici giorni i criteri e le modalità di trasmissione della rettifica e li comunica ai soggetti interessati».

10.84

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora l'Autorità verifichi la legittimità e la fondatezza di una richiesta di rettifica, determina entro dieci giorni i criteri e le modalità di trasmissione della rettifica e li comunica ai soggetti interessati».

10.85

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora l'Autorità verifichi la legittimità e la fondatezza di una richiesta di rettifica, determina entro

sette giorni i criteri e le modalità di trasmissione della rettifica e li comunica ai soggetti interessati».

10.86

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora l’Autorità verifichi la legittimità e la fondatezza di una richiesta di rettifica, determina entro cinque giorni i criteri e le modalità di trasmissione della rettifica e li comunica ai soggetti interessati».

10.87

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «fascia oraria» aggiungere le seguenti: «e nello stesso tipo di programma e posizione, nonché con».

10.88

BOSI

Al comma 4, dopo le parole: «fascia oraria» aggiungere: «e nello stesso tipo di programma e posizione, nonché con».

10.89

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ove, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta, nella stessa fascia oraria non venga trasmesso un programma analogo, la rettifica deve essere effettuata anche nella prima trasmissione successiva dello stesso programma».

10.90

BOSI

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ove, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta, nella stessa fascia oraria non venga trasmesso un programma analogo, la rettifica deve essere effettuata anche nella prima trasmissione successiva dello stesso programma».

10.91

SEMENZATO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

10.92

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza dei termini prescritti per l'esercizio della rettifica l'Autorità determina una sanzione amministrativa pecuniaria da corrispondersi, a seconda della gravità, da 10 a 50 milioni».

10.94

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

10.95

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi,».

10.96

CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «diritti soggettivi», aggiungere le seguenti: «la quale decide applicando il rito previsto agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile».

10.97

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno successivo» con le parole: «cinque giorni».

10.98

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno successivo» con le parole: «quattro giorni».

10.99

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «il giorno successivo» con le parole: «settantadue ore».

10.100

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

10.101

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro ore» con le seguenti: «cinque giorni».

10.102

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro ore» con le seguenti: «quattro giorni».

10.103

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro ore» con le seguenti: «settantadue ore».

10.104

SEMENZATO

Al comma 5, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «quarantotto ore».

10.105

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque annuncia il titolo di una notizia in un telegiornale travisandone il contenuto e dando un'informazione non veritiera è punito con un'ammenda da 50 milioni a 100 milioni».

10.106

CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il giudice, in qualunque grado, ha il dovere di osservare i termini previsti dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Ove il processo non si possa definire in un'unica udienza, i rinvii non possono superare i sette giorni.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte».

10.1000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

10.107

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

10.108

CASTELLI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a: «n. 223».

10.109

CASTELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «l'Autorità, su impulso del Parlamento o del Governo».

10.110

CASTELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «l'Autorità, sentita la presidenza del Consigli dei ministri ed i Ministri interessati».

10.111

CASTELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «l'Autorità».

10.112

CASTELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «concessionari televisivi» con le seguenti: «concessionaria radiotelevisiva pubblica».

10.113

CASTELLI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

10.114

CASTELLI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «l'Autorità determina» con le seguenti: «Le emittenti determinano».

10.115

CASTELLI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

10.116

CASTELLI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: «Le amministrazioni» fino a: «territoriali» con le seguenti: «L'Autorità, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri».

10.117

CASTELLI

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «alle emittenti radio-televisive» con le seguenti: «alla concessionaria pubblica».

10.118

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «emittenti radiotelevisive» aggiungere le seguenti: «in chiaro».

10.119

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, dopo le parole: «emittenti radiotelevisive» aggiungere le seguenti: «in chiaro».

10.120

LO CURZIO

Al comma 6, dopo le parole: «emittenti radiotelevisive» aggiungere le seguenti: «in chiaro».

10.121

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, i messaggi di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti pubblici e di quelli senza scopo di lucro non sono soggetti ai limiti imposti in tema di pubblicità, sponsorizzazioni e programmi contenenti offerte al pubblico».

10.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I programmi riguardanti tutti i generi televisivi e rivolti allo specifico *target* di pubblico di bambini giovani, dovranno tenere conto dei problemi psico-sociali della prima infanzia e dell'età evolutiva».

10.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La concessionaria dovrà tenere conto, nell'ambito della propria programmazione, delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva».

10.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso dalla diffusione di una notizia, può agire in giudizio davanti al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno».

Art. 12.

12.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

12.2

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere l'articolo.

12.3

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere l'articolo.

12.4

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

12.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Le emittenti televisive» inserire le seguenti: «nazionali terrestri».

12.6

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, dopo le parole: «le emittenti televisive» aggiungere la seguente: «nazionale».

12.7

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo le parole: «le emittenti televisive» aggiungere la seguente: «nazionale».

12.8

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

12.9

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

12.10

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

12.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «trasmettere» inserire le seguenti: «nella fascia oraria pomeridiana».

12.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di programmazione» inserire le seguenti: «di cui almeno il 18 per cento specificatamente rivolto ai minori».

12.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di programmazione» inserire le seguenti: «di cui almeno il 15 per cento specificatamente rivolto ai minori».

12.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche mediante l'utilizzo del televideo, del telesoftware e di altre modalità tecnologiche.» con le seguenti: «In particolare dovrà essere garantita anche la realizzazione di pagine dedicate da televideo ai non udenti e, attraverso il telesoftware ai non vedenti, la sottotitolazione di un'edizione quotidiana del telegiornale e di programmi di diversi generi dell'offerta televisiva.».

12.15

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il servizio pubblico radiotelevisivo è obbligatoria l'istituzione, entro duecento-quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un apposito servizio di televideo dedicato ai non udenti che dia notizie, informazioni e assistenza su tutta la programmazione realizzata».

12.16

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il servizio pubblico radiotelevisivo è obbligatoria l'istituzione, entro centottanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un apposito servizio di televideo dedicato ai non udenti che dia notizie, informazioni e assistenza su tutta la programmazione realizzata».

12.17

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il servizio pubblico radiotelevisivo è obbligatoria l'istituzione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un apposito servizio di televideo dedicato ai non udenti che dia notizie, informazioni e assistenza su tutta la programmazione realizzata».

12.18

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero per la ricerca scientifica e l'università nonché le associazioni di settore maggiormente rappresentative delle categorie interessate e sulla base delle esperienze sin qui realizzate dalle emittenti può prevedere la stipula di convenzioni, per l'individuazione dei sistemi e delle applicazioni tecnologiche più appropriate».

12.19

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero per la ricerca scientifica e l'università e sulla base delle esperienze sin qui realizzate dalle emittenti può prevedere la stipula di convenzioni, per l'individuazione dei sistemi e delle applicazioni tecnologiche più appropriate».

12.20

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con il Ministero per la ricerca

scientifica e l'università può prevedere la stipula di convenzioni, per l'individuazione dei sistemi e delle applicazioni tecnologiche più appropriate».

12.21

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 30 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto e al 50 per cento delle trasmissioni realizzate sulla rete di servizio pubblico priva di pubblicità».

12.22

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 25 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto e al 50 per cento delle trasmissioni realizzate sulla rete di servizio pubblico priva di pubblicità».

12.23

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 20 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto e al 50 per cento delle trasmissioni realizzate sulla rete di servizio pubblico priva di pubblicità».

12.24

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 15 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con

riferimento alle fasce di maggior ascolto e al 50 per cento delle trasmissioni realizzate sulla rete di servizio pubblico priva di pubblicità».

12.25

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 10 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto e al 50 per cento delle trasmissioni realizzate sulla rete di servizio pubblico priva di pubblicità».

12.26

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 30 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto».

12.27

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 25 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto».

12.28

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 20 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto».

12.29

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 15 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto».

12.30

CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Relativamente al servizio pubblico radiotelevisivo tali programmi non possono essere inferiori al 10 per cento del totale delle trasmissioni realizzate con riferimento alle fasce di maggior ascolto».

12.31

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I problemi dei portatori di handicap dovranno trovare adeguati spazi anche all'interno dei diversi generi televisivi, per non acuire il senso di isolamento che circonda la trattazione delle tematiche stesse».

12.32

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La suddetta quota, di norma, è pari al 10 per cento della programmazione giornaliera esclusa la quota riservata al telegiornale».

12.33

CASTELLI

Al comma 1, all'inizio del secondo periodo, sono abrogate le parole: «A tal fine».

12.34

CASTELLI

Al comma 1, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle parole: «l'Autorità Garante per le Comunicazioni».

12.35

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.36

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.37

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.38

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.39

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.40

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.41

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero per la solidarietà sociale definisce» sono inserite le parole: «, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

12.42

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per la solidarietà sociale» sono inserite le parole: «e con l'Autorità Garante per le Comunicazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e delle associazioni di settore maggiormente rappresentative delle categorie interessate».

12.43

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per la solidarietà sociale» sono inserite le parole: «e con l'Autorità Garante per le Comunicazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio nazionale degli utenti».

12.44

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per la solidarietà sociale» sono inserite le parole: «e con l’Autorità Garante per le Comunicazioni, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

12.45

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per la solidarietà sociale» sono inserite le parole: «e con l’Autorità Garante per le Comunicazioni».

12.46

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, sostituire le parole: «a cui sono obbligate le emittenti televisive» con le parole: «e i programmi di cui sopra».

12.47

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «a cui sono obbligate le emittenti televisive» con le parole: «e i programmi di cui sopra».

12.48

BORNACIN DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «a cui sono obbligate le emittenti televisive» con le parole: «e i programmi di cui sopra».

12.49

DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «a cui sono obbligate le emittenti televisive» con le parole: «e i programmi di cui sopra».

12.50

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, dopo le parole: «sono obbligate le emittenti televisive» aggiungere la parola: «nazionali».

12.51

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono obbligate le emittenti televisive» aggiungere la parola: «nazionali».

12.52

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono obbligate le emittenti televisive» aggiungere la parola: «nazionali».

12.53

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «le emittenti televisive» aggiungere la parola: «nazionale».

12.54

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «la società concessionaria del servizio pubblico televisivo, si impegna comunque a realizzare annualmente ore di programmazione televisiva sottotitolata

per i non udenti, in misura crescente del 20 per cento ed a programmare speciali telegiornali eventualmente in aggiunta alle consuete edizioni con presenza di traduttore in video».

12.55

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «una edizione» con le seguenti: «due edizioni».

12.56

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «dei telegiornali» inserire le seguenti: «e dei radiogiornali».

12.57

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, per tutte le altre edizioni, devono essere garantite le medesime misure di fruibilità almeno relativamente ai titoli di apertura».

12.58

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo almeno quattro edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna rete devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali».

12.59

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo almeno tre edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna rete devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali».

12.60

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo almeno due edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna rete devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali».

12.61

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo tutte le edizioni dei notiziari diffusi dalla emittente del servizio pubblico priva di pubblicità e almeno quattro edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata da ciascuna delle altre reti devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali, con particolare riferimento alle edizioni di maggiore ascolto».

12.62

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo tutte le edizioni dei notiziari diffusi dalla emittente del servizio pubblico priva di pubblicità e almeno due edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della

stessa giornata da ciascuna delle altre reti devono essere fruibili anche dai portatori di *handicap* sensoriali, con particolare riferimento alle edizioni di maggiore ascolto,».

12.63

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» è aggiunta la parola: «private» e, alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo tutte le edizioni dei notiziari diffusi dalla emittente del servizio pubblico priva di pubblicità e almeno tre edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna delle altre reti devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali, con particolare riferimento alle edizioni di maggiore ascolto».

12.64

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo almeno quattro edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna rete devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali, con particolare riferimento alle edizioni di maggiore ascolto».

12.65

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo almeno tre edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna rete devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali, con particolare riferimento alle edizioni di maggiore ascolto».

12.66

CASTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «emittenti nazionali» aggiungere la seguente: «private» e, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo almeno due edizioni dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata per ciascuna rete devono essere fruibili anche dai portatori di handicap sensoriali, con particolare riferimento alle edizioni di maggiore ascolto».

12.67

CASTELLI

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «A tal fine le emittenti private possono realizzare apposite convenzioni con istituzioni specializzate, enti di ricerca ed enti locali».

12.68

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. I titolari di concessione, autorizzazione e licenza possono richiedere all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale dall'obbligo previsto al precedente comma 1».

12.69

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. I titolari di concessione, autorizzazione e licenza possono richiedere all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale dall'obbligo previsto al precedente comma 1».

12.70

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. I titolari di concessione, autorizzazione e licenza possono richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale dall'obbligo previsto al precedente comma 1».

12.71

DIANA Lino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. I titolari di concessione, autorizzazione e licenza possono richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale dall'obbligo previsto al precedente comma 1».

12.72

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi speciali dedicati ai portatori di *handicap* trasmessi dalle emittenti televisive, ove autorizzati dal Ministero delle comunicazioni d'intesa con il ministero per la solidarietà sociale hanno valenza di servizio pubblico. Il Ministero delle comunicazioni sulla base di apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di selezione e le modalità di erogazione dei fondi alle emittenti televisive tematiche e locali per la realizzazione di detti programmi, destinando all'uopo apposite risorse economiche derivanti dal canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

12.73

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). I programmi speciali dedicati ai portatori di *handicap* trasmessi dalle emittenti televisive, ove autorizzati dal Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministero per la solidarietà sociale hanno valenza di servizio pubblico. Il Ministero delle comunicazioni sulla base di apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di selezione e le modalità di erogazione dei fondi alle emittenti televisive per la realizzazione di detti programmi, destinando all'uopo apposite risorse economiche derivanti dal canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

12.74

CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi speciali dedicati ai portatori di *handicap* trasmessi dalle emittenti televisive, ove autorizzati dal Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministero per la solidarietà sociale hanno valenza di servizio pubblico. Il Ministero delle comunicazioni sulla base di apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di selezione e le modalità di erogazione dei fondi alle emittenti televisive per la realizzazione di detti programmi, destinando all'uopo apposite risorse economiche derivanti dal canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

12.75

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi speciali dedicati ai portatori di *handicap* trasmessi dalle emittenti televisive, ove autorizzati dal Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministero per la solidarietà sociale hanno valenza di servizio pubblico. Il Ministero delle comunicazioni sulla base di apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di selezione e le modalità di erogazione dei fondi alle emittenti televisive per la realizzazione di detti pro-

grammi, destinando all'uopo apposite risorse economiche derivanti dal canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

12.76

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale, sono previste agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche per rendere fruibili i programmi televisivi stessi. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale individua, con proprio decreto, le suddette agevolazioni fiscali».

12.77

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale è prevista l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche per rendere fruibili i programmi televisivi stessi».

12.78

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A favore dei nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche».

12.79

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A favore dei nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 40 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche».

12.80

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche da parte di un soggetto portatore di *handicap* sensoriale».

12.81

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 40 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche da parte di un soggetto portatore di *handicap* sensoriale».

12.82

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sull'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche, da parte dei nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale, si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento».

12.83

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sull'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche, da parte di un soggetto portatore di *handicap* sensoriale o di associazioni di tutela dei disabili o di associazioni dei familiari dei disabili, si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento».

12.84

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sull'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche, da parte di associazioni di tutela dei disabili o associazioni dei familiari dei disabili riconosciute a livello nazionale o iscritte nel registro regionale delle associazioni, si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento».

12.85

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, il consiglio di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *c*), vigila sull'operato dell'azienda medesima al fine di salvaguardare i diritti dei soggetti portatori di *handicap*».

12.86

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, il consiglio di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *c*), garantisce l'applicazione di quanto previsto dal comma 1».

12.87

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive nazionali devono prevedere un programma mensile di informazione finalizzato alla divulgazione dei diritti dei soggetti portatori di *handicap* e dei servizi loro dedicati».

12.88

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive nazionali devono prevedere un programma settimanale di informazione finalizzato alla divulgazione dei diritti dei soggetti portatori di *handicap* e dei servizi loro dedicati».

Art. 18.**18.1000**

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

18.1

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

18.2

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Sopprimere l'articolo.

18.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «trentasei».

18.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «ventiquattro».

18.5

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «diciotto».

18.6

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «dodici».

18.7

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «nove».

18.8

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «sentiti il Ministero delle comunicazioni, le regioni, le imprese interessate, l'Autorità e le».

18.9

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «sentiti il Ministero delle comunicazioni, le regioni, l’Autorità e le».

18.10

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «sentiti il Ministero delle comunicazioni, le imprese interessate, l’Autorità e le».

18.11

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «sentiti il Ministero delle comunicazioni, l’Autorità e le».

18.12

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le» con le parole: «sentiti il Ministero delle comunicazioni e le».

18.13

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sentite» con le altre: «con il parere vincolante».

18.14

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le parole: «un decreto legislativo».

18.15

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 1, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» aggiungere le seguenti: «anche allo scopo di ridurre i vincoli regolamentari in considerazione dell'intervenuta, completa apertura alla concorrenza dei mercati di telecomunicazioni, nonchè».

18.16

CASTELLI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, a seguito delle intervenute innovazioni normative nei settori di competenza».

18.17

CASTELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «disposizioni» fino a: «inserendo le».

18.18

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) tutela dei cittadini consumatori».

18.19

BOSI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) tutela dei cittadini consumatori».

18.20

CASTELLI

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «garanzia e».

18.21

CASTELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «aggiornamento» con la parola: «adeguamento».

18.21-bis

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e 15 marzo 1997, n. 59» con le seguenti: « ,15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261».

18.22

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.23

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi e di concorrenza».

18.24

CASTELLI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «in particolare» fino a: «ente gestore».

18.25

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere, nell'ambito della riforma di cui alla precedente lettera i), la costituzione di un'apposita società, con capitale partecipato esclusivamente dalle Poste italiane spa, autorizzate a svolgere nei confronti del pubblico i servizi di ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzie nei confronti dell'emittente, nonchè dei servizi accessori e strumentali connessi».

18.26

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere, nell'ambito della riforma di cui alla precedente lettera i), che le operazioni di collocamento, di negoziazione e di distribuzione di valori mobiliari, emessi da enti pubblici territoriali e da società per azioni al cui capitale sociale partecipa, direttamente o indirettamente, lo Stato, possono essere effettuate anche presso le agenzie postali».

18.27

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere, nell'ambito della riforma di cui alla precedente lettera i), la costituzione di un'apposita società, con capitale partecipato esclusivamente dalle Poste italiane spa, al fine di operare sul mercato interbancario le giacenze esistenti nei conti correnti postali esclusi quelli intestati ad enti e pubbliche amministrazioni».

18.28

CASTELLI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «in funzione» fino a: «interessato».

18.29

CASTELLI

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino a: «in materia».

18.30

CASTELLI

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «riordino» con la parola: «ridefinizione».

18.31

CASTELLI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «alla luce» con le parole: «nel rispetto».

18.32

CASTELLI

Al comma 1, lettera o), sopprimere la parola da: «anche attraverso» fino a: «pubblico trasporto».

18.33

CASTELLI

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «attraverso» inserire: «lo sfruttamento di».

18.34

CASTELLI

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «contemperando le esigenze» con le parole: «armonizzando le normative».

18.35

CASTELLI

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: «per adeguarli» fino a: «pubbliche».

18.36

CASTELLI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «raccolta e sistemazione» con la parola: «inserimento».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

398^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole Nocera.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto del protrarsi dei lavori dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per l'audizione informale del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze della encefalopatia spongiforme bovina, propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 14,30 con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCIVOLETTO informa che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 14,30, è integrato con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 2001

354^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Fabris.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) *Riforma della legislazione nazionale del turismo*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore GAMBINI sottolinea, innanzitutto, il rilievo che l'approvazione del testo di riforma della legislazione nazionale del turismo può assumere per lo sviluppo delle attività turistiche. Le previsioni del settore sono infatti estremamente positive, in quanto indicano un tasso di sviluppo (nell'ordine del 4 per cento annuo per i prossimi 25 anni), che non ha confronto con le previsioni di nessun altro comparto economico. Al tempo stesso, occorre considerare come si sia rafforzata la competizione internazionale con l'inserimento di nuovi Paesi che sono in grado di presentare offerte turistiche estremamente attraenti. Per questo, è indispensabile che l'Italia metta a punto forme di intervento efficaci ed innovative, in mancanza delle quali le previsioni di sviluppo del settore rischiano di indirizzarsi verso altri mercati. Premessa indispensabile di ciò è l'approvazione di una normativa quadro nazionale che consenta di superare la disciplina vigente, ormai assolutamente inadeguata. Sarà poi compito delle regioni definire, in tale ambito, le normative specifiche con l'obiettivo di realizzare una convincente politica nazionale del turismo.

Esprime, pertanto, un giudizio complessivamente positivo sul testo approvato dalla Camera che, pur presentando notevoli differenze con la normativa licenziata dal Senato, conferma l'impianto complessivo della riforma. Nel testo in esame, infatti, sono state soppresse talune disposizioni di carattere specifico, mentre sono state riformulate le norme concernenti i principi generali, le competenze dello Stato e delle regioni, il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, nonché le disposizioni relative alle imprese e alle professioni turistiche. Talvolta, le riformulazioni appaiono discutibili perché rischiano di determinare minore chiarezza nella disciplina prevista. Cita, in particolare, il caso dell'articolo 2, comma 4, dove è stato soppeso il riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con la conseguenza di sovrapporre il decreto concernente i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico a quello sulle linee guida per il settore di cui, appunto, al suddetto articolo 44. Riferimenti alle linee guida sono stati, peraltro, mantenuti in diversi punti del testo. Appare problematico anche il carattere vincolante attribuito, nello stesso comma 4, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, soprattutto per le difficoltà che potrebbero derivare dalla eventuale formulazione di pareri discordanti nei due rami del Parlamento.

Ribadisce, in ogni caso, che l'impostazione del disegno di legge in esame è fortemente innovativa e corrisponde alla esigenza di coniugare, in termini positivi, il ruolo delle regioni con l'obiettivo di assicurare unitarietà all'offerta turistica italiana. Condivide, in questa chiave, il contenuto dell'articolo 1, dove al comma 2 sono elencati i principi generali della politica per il settore turistico. Appare convincente anche la delimitazione delle competenze di Stato e Regioni compiuta dall'articolo 2, specie in relazione alle materie concernenti la libertà di impresa e la tutela del consumatore, in cui è indispensabile salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili. A questo riguardo, osserva che le indicazioni contenute nel comma 7 costituiscono una soluzione sufficiente anche se diversa rispetto a quella del testo approvato dal Senato sui poteri sostitutivi.

Considera molto positiva la introduzione dell'articolo 3, sulla Conferenza nazionale del turismo, specie in considerazione del fatto che essa può costituire la sede effettiva della concertazione con i diversi soggetti responsabili delle politiche turistiche. Una ulteriore novità positiva è rappresentata dall'articolo 5, che disciplina i cosiddetti sistemi turistici locali, intesi come contesti omogenei o integrati anche relativi a territori situati in regioni diverse. Lo stesso articolo 6, che riformula i commi 5 e 6 dell'articolo 2 del precedente testo, tiene conto in modo convincente delle connessioni con i sistemi locali. Con riferimento all'articolo 7, concernente le imprese turistiche e le attività professionali, sottolinea gli arricchimenti introdotti nella definizione, anche se occorre evitare che un livello eccessivo di specificità possa dar luogo a difficoltà applicative.

Dopo aver sottolineato il rilievo dell'articolo 11 che, attraverso le norme abrogative e le disposizioni transitorie, costituisce un tassello fondamentale per la piena operatività della riforma, il Relatore si sofferma sulla norma di copertura finanziaria osservando come sia necessario salva-

guardare il livello di risorse disponibili, anche in presenza di difficoltà che derivano dal mantenimento di una parte della copertura sull'esercizio finanziario 1999, su cui vi è stato un pronunciamento contrario della Commissione bilancio.

Auspica, infine, che si possa procedere ad un esame sollecito del disegno di legge pervenuto dalla Camera ed invita i rappresentanti dei Gruppi di opposizione a considerare con attenzione le motivazioni che inducono a non rinunciare alla discussione del provvedimento in sede deliberante. Ricorda, in proposito, che l'esigenza di giungere all'approvazione del testo è stata unanimemente rappresentata dalle categorie economiche interessate.

Il senatore LAURO ritiene indispensabile che, prima di procedere nella discussione del disegno di legge in titolo, la Commissione acquisisca ufficialmente la documentazione concernente la recente Conferenza nazionale sul turismo, da cui possono ricavarsi elementi utili per la valutazione del testo. È necessario, inoltre, tener conto del parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in particolare sulle previsioni dell'articolo 2, concernente appunto i rapporti tra le competenze statali e quelle regionali.

Il presidente CAPONI prende atto delle richieste avanzate dal senatore Lauro e sottolinea che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato il proprio parere sul disegno di legge in titolo in data odierna.

Il sottosegretario FABRIS precisa che non vi è un collegamento diretto tra i lavori della Conferenza nazionale del turismo e il testo in esame. Assicura, peraltro, che provvederà a trasmettere tempestivamente la documentazione richiesta.

Il senatore MUNGARI si chiede se la disciplina estremamente specifica introdotta dall'articolo 2, in particolare dai commi da 4 a 7, non finisca per svuotare di contenuto le competenze riconosciute in materia alle regioni.

Il sottosegretario FABRIS è dell'avviso che i chiarimenti forniti nel corso dell'esame alla Camera dimostrino come la normativa proposta non dia luogo a situazioni conflittuali tra Stato e Regioni.

Il presidente CAPONI osserva che nel corso della discussione potrà essere svolto ogni approfondimento sulle questioni sollevate e la Commissione potrà valutare, in piena autonomia, la congruità e l'efficacia delle disposizioni concernenti, in particolare, i rapporti tra Stato e Regioni.

Il senatore MUNGARI precisa di aver sollevato una perplessità di carattere generale, che richiede comunque il necessario approfondimento.

Il presidente CAPONI, prendendo atto delle esigenze manifestate, propone di proseguire la discussione nel corso della prossima settimana.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione viene, infine, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CAPONI comunica che la seduta della Commissione già convocata per domani 18 gennaio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

511^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione.**

Il sottosegretario MORESE risponde all'interrogazione n. 3-03982 del senatore Manzi, con la quale si richiama l'attenzione sullo stato dell'occupazione in Piemonte con particolare riferimento ad alcune situazioni aziendali.

In relazione a queste ultime i competenti uffici provinciali hanno fornito le notizie richieste, riguardanti le imprese dell'area Sorin che operano sul territorio della provincia di Vercelli. Tali imprese sono: la Sorin Biomedica Cardio S.p.a. con circa 629 dipendenti; la Diasorin S.r.l. con circa 300 dipendenti; la Bellico S.p.a. con circa 124 dipendenti; la Nycomed Amersham Sorin S.r.l. con circa 120 dipendenti; la Sorin biomedica S.p.a. con circa 31 dipendenti.

Di tali imprese solo due sono coinvolte da problemi occupazionali e cioè la Diasorin S.r.l. che, a causa di una situazione resa particolarmente delicata dal disimpegno della proprietà statunitense e dagli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito Saluggia, causando rilevanti danni alla citata azienda, ha concordato di collocare in mobilità diciassette unità lavorative, e la Nycomed Amersham Sorin S.r.l. che ha comunicato, nello scorso luglio, l'intenzione della proprietà inglese di trasferire le produzioni di Saluggia presso stabilimenti all'estero e di mantenere le attività commerciali ed amministrative, il che, ovviamente, comporterebbe un dimezzamento dell'organico.

Al momento, comunque, non è stata assunta alcun provvedimento formale poiché i primi esuberi si manifesteranno presumibilmente nel secondo semestre del 2001, ma è già iniziata un'attività di *outplacement* nei riguardi di determinate figure professionali.

Con riferimento alla società Lanterna Magica S.r.l., per la quale è stato dichiarato il fallimento in data 29 settembre 2000, i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale hanno comunicato di non aver potuto acquisire notizie a causa del diniego opposto dal curatore fallimentare.

La società Embraco - Aspera S.p.a. ha registrato a partire dal luglio 2000 un notevole calo nel volume di affari ed il 21 agosto 2000 si è conclusa una procedura di mobilità per 90 esuberi che sono stati ricercati tra i dipendenti pensionabili e dall'11 settembre 2000 è stata richiesta la C.I.G.O. per circa 400 unità, utilizzata per 290 dipendenti.

Da ultimo, il Sottosegretario passa ad illustrare alcuni dati per quanto concerne la situazione occupazionale in Piemonte.

I dati Istat osservati attraverso la rilevazione trimestrale delle forze di lavoro (media 1999) della regione Piemonte evidenziano che su una popolazione in età lavorativa di 15 anni ed oltre pari a circa 3 milioni 725 mila soggetti, 1 milione 724 mila sono occupati (46 per cento); il residuo è costituito dalle persone in cerca di occupazione, pari a 135 mila, e da quelle non in cerca per vari motivi, pari a 1 milione 866 mila. Il confronto con i dati nazionali mostra una percentuale dell'8,3 per cento per quanto riguarda il numero degli occupati e del 5 per cento per quanto riguarda il numero delle persone in cerca di lavoro.

Il confronto temporale con i valori medi dell'anno precedente evidenzia una tendenza positiva: il numero di occupati è aumentato passando da 1 milione 677 mila soggetti del 1998 a 1 milione 724 mila (incremento percentuale pari a 2,8 per cento); il numero di persone in cerca di occupazione è diminuito con una riduzione percentuale di circa il 16 per cento (161 mila per il 1998 e 135 mila per il 1999).

Le province che presentano la maggiore concentrazione delle categorie considerate sono rappresentate da Torino, Cuneo e Alessandria. In particolare, nel 1999, Torino presenta il maggior numero di occupati (894 mila) contro la provincia di Verbania che presenta il valore minimo di 64 mila. Il maggior numero di persone in cerca di lavoro si osserva nella provincia di Torino con 88 mila soggetti contro quello più basso rilevato a Biella con circa 3 mila persone.

Al fine di descrivere sinteticamente lo stato occupazionale è opportuno riferirsi a due indicatori rappresentativi che permettono il confronto tra il numero degli occupati e la popolazione di 15 anni e oltre (tasso di occupazione) e tra il numero delle persone in cerca di occupazione e il numero di quelle che appartengono alle forze di lavoro (tasso di disoccupazione).

I tassi di occupazione e disoccupazione regionale, per l'anno 1999, assumono valori pari, rispettivamente, al 46,3 per cento e al 7,2 per cento (contro valori medi nazionali inferiori: il tasso di occupazione nazionale è

pari al 42,4 per cento mentre quello di disoccupazione è pari all'11,4 per cento).

Il raffronto con l'anno precedente è positivo nel senso che gli indicatori esaminati presentano dei miglioramenti: il tasso di occupazione è aumentato passando da un valore pari al 45,1 per cento per il 1998 al 46,3 per cento per il 1999, mentre il tasso di disoccupazione si riduce dall'8,8 per cento del 1998 al 7,2 per cento del 1999.

La distribuzione provinciale del tasso di occupazione, per l'anno 1999, mostra una maggiore evidenza per la provincia di Novara, dove circa la metà della popolazione, il 49,4 per cento, ha un lavoro, mentre quella del tasso di disoccupazione mostra una maggiore evidenza per la provincia di Torino, dove il 9 per cento della forza lavoro non ha un'occupazione.

A livello regionale la distribuzione per classi di età rileva valori più marcati nella classe 25-29 anni per quanto riguarda il tasso di occupazione: il 72,7 per cento della popolazione con età tra 25 e 29 anni lavora, invece nella classe 15-24 anni solo circa il 35 per cento ha un'occupazione. In contrapposizione, nella classe 15-24 anni, il tasso di disoccupazione assume il valore più elevato (21,8 per cento) e nella classe 30-64 anni il valore più ridotto (4,7 per cento).

In particolare, il tasso di occupazione più elevato si registra nella provincia di Novara relativamente alla classe di età 25-29 anni, 80,9 per cento, mentre quello più basso nella provincia di Alessandria per la fascia di età 15-24 anni. Il tasso di disoccupazione più elevato è rilevato per i giovani con età tra 15 e 24 anni della provincia di Torino (26 per cento, circa 4 volte quello regionale) mentre quello più basso per i soggetti con età tra 30 e 64 anni residenti nella provincia di Biella.

Il senatore MANZI sottolinea preliminarmente le difficoltà della situazione occupazionale del Piemonte e la preoccupazione che essa suscita nell'opinione pubblica della regione, a causa delle numerose chiusure di unità produttive e dei frequenti casi di riduzione nel personale in molte aziende. Negli ultimi anni, inoltre, tale situazione ha gravato soprattutto sui giovani occupati e sui lavoratori ultracinquantenni, fortemente penalizzati, questi ultimi, in caso di licenziamento, dalla difficoltà di reinserimento sul mercato del lavoro.

A fronte di tale realtà, i dati illustrati dal rappresentante del Governo sono certamente confortanti, e meriterebbero una più ampia pubblicità, poiché potrebbero utilmente contrastare un diffuso pessimismo sulle prospettive occupazionali della Regione. Pertanto, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE REFERENTE

(4606) DANIELE GALDI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4618) BONATESTA ed altri. *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4627) TOMASSINI e BRUNI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MONTAGNINO, il quale rileva preliminarmente la sostanziale identità delle finalità e delle soluzioni normative prospettate nei tre disegni di legge all'esame congiunto, riguardanti il sostegno alle persone ipovedenti. Ricorda quindi che l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 ha posto una distinzione fondamentale tra persone genericamente handicappate e portatori di *handicap* in condizioni di particolare gravità – tra i quali vanno considerati senza dubbio i ciechi assoluti – in considerazione della riduzione dell'autonomia personale conseguente alle diverse menomazioni, e del pregiudizio da queste derivante alla vita di relazione e all'inserimento sociale. Da tale impostazione discende altresì, nella legislazione vigente, una gradazione degli interventi previdenziali ed assistenziali disposti per il sostegno alle persone portatrici di *handicap*.

Secondo la legislazione vigente – prosegue il relatore – sono considerati ciechi civili tutti coloro che non dispongono di un residuo visivo superiore ad un decimo in entrambi gli occhi. I trattamenti previdenziali e in particolare l'indennità di accompagnamento prevista per le persone non vedenti si differenziano pertanto in misura considerevole dall'indennità speciale istituita ai sensi della legge n. 508 del 1988 e attribuita alle persone con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo, destinatarie dei provvedimenti all'esame.

Se dunque è condivisibile la scelta di differenziare gli interventi di sostegno secondo la gravità dell'*handicap*, è tuttavia ingiustificata la modestissima entità dell'indennità speciale riservata alle persone ipovedenti, pari attualmente a 94.900 lire mensili. Si tratta infatti di un trattamento inferiore a quelli erogati per infermità considerate meno invalidanti dal legislatore: pertanto, l'esigenza posta dai disegni di legge all'esame, di pervenire ad un adeguamento significativo dell'indennità speciale è più che fondata, e risponde ai principi di equità che devono costituire il fondamento indefettibile di tutta la legislazione in campo assistenziale. Vi sono, ad esempio, minorazioni sensoriali, come il sordomutismo, che si collocano in percentuali invalidanti dal 58,5 all'80 per cento: non di meno, a questi ultimi è attribuita una indennità di interpretariato di 333.360 lire mensili, pari a oltre tre volte l'indennità speciale concessa alle persone in condizioni di cecità parziale.

Purtroppo, rispetto agli accantonamenti previsti nel Fondo speciale di parte corrente dalla legge finanziaria per il 2001 per le finalità di cui ai disegni di legge all'esame congiunto, la misura del nuovo importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 1, comma 1 dei disegni di legge all'esame, appare sopradimensionata. Pertanto, al fine di evitare le conseguenze negative che potrebbero derivare all'*iter* parlamentare dei disegni di legge in titolo da un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il relatore preannuncia la presentazione di un emendamento inteso a parametrare gli importi in base alle disponibilità finanziarie effettive, quali indicate nella legge finanziaria del 2001. Ne risulterà una somma minore rispetto a quella originariamente prevista, ma tale da comportare comunque un aumento consistente dell'attuale indennità e idonea a porre il problema del reperimento di risorse aggiuntive per l'attribuzione di ulteriori incrementi. Un altro emendamento riguarderà la decorrenza del beneficio, che, come previsto dalla legge finanziaria, dovrà essere attribuito a partire dal 2002.

Ove si possa pervenire ad una definizione delle norme di copertura finanziaria tale da consentire l'espressione di un parere favorevole da parte della 5^a Commissione permanente, ed ove ricorrano le altre condizioni previste dall'articolo 37, comma 1 del Regolamento del Senato, considerata la rilevanza sociale dei provvedimenti all'esame congiunto, la Commissione ne potrebbe chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE fa presente che la Presidenza della Commissione verificherà in via informale l'assenso dei Gruppi politici i cui rappresentanti sono assenti nella seduta odierna sull'ipotesi da ultimo prospettata dal relatore. Poiché, ai fini della procedibilità in sede deliberante dei provvedimenti in titolo, è altresì necessario, tra l'altro, il parere favorevole della Commissione bilancio, e in relazione anche all'intenzione manifestata dal relatore, di presentare alcune proposte di modifica dei profili finanziari, il Presidente fissa per mercoledì 24 gennaio 2001, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore TOMASSINI, il quale esprime preliminarmente apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Montagnino, che ha evidenziato in modo esauriente l'elevato significato sociale dei disegni di legge all'esame. Infatti, mentre le misure di tutela delle persone non vedenti sono sufficientemente estese e chiaramente regolamentate, più incerto è l'ambito della tutela prevista per le persone ipovedenti e, a tale proposito, appare particolarmente opportuna l'iniziativa legislativa riguardante la definizione delle diverse gradazioni di cecità, recentemente approvata dall'Aula del Senato. Tale provvedimento consentirà infatti di modulare in modo più efficace le misure di tutela sulla base del diverso grado di disabilità.

Richiamate le finalità perequative dei disegni di legge all'esame congiunto, il senatore Tomassini ricorda che, nel corso della discussione sulla manovra di finanza pubblica per il triennio 2001-2004, il Governo, nell'accogliere un ordine del giorno da lui sottoscritto, ha assunto precisi impegni in ordine alle risorse da destinare per il sostegno delle persone ipovedenti. Concorda comunque con le osservazioni e le proposte del relatore relativamente alle modifiche da apportare all'entità degli importi previsti dai provvedimenti all'esame congiunto e alle disposizioni di copertura finanziaria. Ove si verificassero le condizioni previste dal Regolamento, da parte del Gruppo di Forza Italia non vi sarebbero obiezioni sulla proposta di trasferimento di sede formulata dal relatore.

Il senatore DUVA dichiara di condividere la proposta di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, ove si verificano le condizioni previste dal Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(4709) BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto

– e petizione n. 582 ad essi attinente.

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di ieri la Sottocommissione pareri della 5^a Commissione permanente ha deliberato di chiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica sullo schema di testo unificato predisposto dal relatore, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento. L'esame congiunto riprenderà pertanto successivamente alla trasmissione della relazione tecnica e all'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1578) *NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia*

(2069) *RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2001.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1578, indicato dal relatore come testo base, per mercoledì 24 gennaio 2001, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1137-B

Il senatore DUVA fa presente che la Camera dei deputati ha licenziato con alcune modifiche il disegno di legge n. 1137-B, riguardante la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, già approvato dal Senato. Considerata la rilevanza della materia trattata in tale provvedimento, sottolinea l'opportunità che esso sia definitivamente approvato in tempi brevi e auspica pertanto che possa essere discusso dalla Commissione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento richiamato dal senatore Duva, annunciato nella seduta antimeridiana di ieri dell'Assemblea, non è ancora stato assegnato alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 2001

372^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 14,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4937) Deputati BOLOGNESI ed altri. Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, approvato dalla Camera dei deputati

(4718) CARELLA ed altri. - Promozione delle terapie antalgiche
(Discussione congiunta. Rimessione all'Assemblea)

Su proposta del presidente CARELLA la Commissione delibera di discutere congiuntamente i disegni di legge nn. 4937, approvato dalla Camera dei deputati, e 4718.

Riferisce alla Commissione la senatrice BETTONI BRANDANI la quale, dopo aver illustrato le problematiche tecnico-scientifiche relative all'utilizzazione dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, fa presente come i disegni di legge in titolo intendano ovviare alle gravi difficoltà che incontrano gli operatori sanitari nella prescrizione, nell'approvvigionamento e nella somministrazione dei farmaci antalgici, a causa delle complesse procedure burocratiche e delle limitazioni derivanti delle norme stupefacenti di cui al testo unico recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La relatrice illustra quindi le modifiche introdotte dal disegno di legge n. 4937 in particolare agli articoli 41, 43, 45, 46, 47, 48 e 60 del citato testo unico.

Dopo avere brevemente illustrato il disegno di legge n. 4718, di cui è primo firmatario il senatore Carella, analogo al n. 4937 sia nelle finalità che nell'impianto normativo, la relatrice propone di acquisire come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il presidente CARELLA comunica che da parte dei senatori Bruni, Carla Castellani, Cozzolino, Manara e Tomassini è stata presentata, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo.

L'esame proseguirà pertanto in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4937) Deputati BOLOGNESI ed altri. Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, approvato dalla Camera dei deputati

(4718) CARELLA ed altri. - Promozione delle terapie antalgiche

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha dato per acquisita la relazione svolta dalla relatrice Bettoni Brandani in sede deliberante, il senatore BRUNI chiede che sia rinviato l'inizio della discussione generale.

Il presidente CARELLA fa presente di non poter accogliere la richiesta del senatore Bruni, in quanto il trasferimento di sede rende necessario accelerare i lavori al fine di licenziare il provvedimento in tempo utile perché l'Assemblea possa trovare spazio in quest'ultimo scorcio di legislatura per iscriverlo all'ordine del giorno.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MIGNONE esprime viva perplessità per il fatto che i Gruppi aderenti alla Casa delle libertà abbiano chiesto il trasferimento di sede per un disegno di legge tanto atteso e del quale è auspicabile una rapida approvazione. Il suo stupore è tanto più grande in quanto il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati risulta sottoscritto anche da esponenti di Alleanza nazionale e del Centro Cristiano democratico. Egli ritiene quindi che quello che si configura, a suo parere, come un vero e proprio atteggiamento ostruzionistico trovi il suo fondamento semplicemente nella volontà di ostacolare, per finalità meramente elettoralistiche, la produzione legislativa del Parlamento in questa fase finale della legislatura, non diversamente da quanto già è accaduto in materia di riforma del sistema elettorale; questo sempre che l'atteggiamento dell'opposizione non sia determinato dal rifiuto di un disegno di legge che, coerentemente del resto con la recente legge sulle professioni sanitarie, riconosce autonomia professionale e decisionale anche agli infermieri.

La senatrice Carla CASTELLANI fa presente come la richiesta di trasferimento di sede presentata dai Gruppi aderenti alla Casa delle libertà, non ha assolutamente alcun intento ostruzionistico. La sua parte politica è pienamente consapevole dell'importanza della questione oggetto del provvedimento in titolo, ed ella rivendica in qualità di medico anestesista una

particolare sensibilità personale alla questione della somministrazione degli analgesici ai malati terminali. Tuttavia ella ritiene che l'importanza e il rilievo sociale della questione, che non può essere confinata in un ambito strettamente tecnico-scientifico, giustifichino il coinvolgimento anche dell'Assemblea. Ella preannuncia pertanto che, a conclusione dell'esame dell'articolato, la sua parte politica, ove sia verificata una convergenza generale sul testo finale, chiederà il trasferimento alla sede redigente.

La senatrice BERNASCONI, nell'auspicare che alla disponibilità manifestata nel suo intervento dalla senatrice Carla Castellani facciano seguito atteggiamenti conseguenti da parte dell'opposizione, si dichiara totalmente favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati, che implica il riconoscimento del valore delle terapie palliative, laddove l'insistenza su quelle curative si configuri come inutile accanimento terapeutico.

Il senatore Roberto NAPOLI deplora che i colleghi dell'opposizione abbiano deciso di far prevalere considerazioni di carattere politico generale rispetto alla necessità di risolvere un problema nei confronti del quale, in particolare nella loro qualità di medici, dovrebbero essere particolarmente sensibili.

Nella fallace presunzione di contribuire ad ostacolare l'approvvigionamento di tossicodipendenti e tossicofili – che in realtà segue tutt'altri canali – la legislazione vigente impedisce sostanzialmente ai medici e agli operatori sanitari di adempiere al dovere di lenire il dolore, che nella deontologia ippocratica viene addirittura prima di quello di curare la malattia.

Il disegno di legge in titolo non si propone altro che di semplificare le procedure per la somministrazione degli analgesici ai malati con gravi sindromi dolorose: la diffidenza testé dimostrata dalla Destra nei confronti di questa legge, quindi, non può che rispondere ad una sorta di riflesso condizionato per cui un semplice riesame di alcuni aspetti problematici della normativa sulle tossicodipendenze – non certo diretto a favorire o legalizzare le tossicofilie – scatena le reazioni dell'onorevole Gasparri, il quale sembra essere divenuto l'artefice esclusivo delle politiche sociali del Polo della Libertà, pur senza avere un'adeguata competenza.

Il senatore MANARA ritiene necessario contribuire a rasserenare un dibattito i cui toni appaiono accesi ben oltre il necessario.

Egli ribadisce in primo luogo come da parte sua e della Lega Nord, ma certamente anche da parte degli altri Gruppi aderenti alla Casa della Libertà, non vi sia alcun intento ostruzionistico.

Egli anzi dichiara fin da questo momento di essere pienamente favorevole, anche e soprattutto come medico, al merito del testo in esame; se egli ritiene necessario percorrere una procedura diversa da quella della sede deliberante, anche riservando all'Aula la sola votazione finale del provvedimento, è perché il provvedimento in esame va ben oltre l'ambito

di un limitato aggiustamento tecnico. Deve essere infatti chiaro che con la normativa in esame, nel momento in cui si amplia la discrezionalità attribuita agli operatori sanitari, se ne aumenta anche la responsabilità, e questa sicuramente non è questione della quale non debba essere investito il giudizio dell'intera collettività.

La senatrice DANIELE GALDI invita i colleghi dell'opposizione a ripensare la loro decisione di non proseguire la discussione in sede deliberante. È sotto gli occhi di tutti come in quest'ultima fase della legislatura il lavoro d'Assemblea risulti sempre più difficile, alla luce anche degli impegni preelettorali dei senatori. Ella rileva quindi come appaia particolarmente ingiusto affidare alle vicende di una sede plenaria, il cui calendario è sempre più serrato e i cui esiti sono sempre più incerti, l'approvazione di una normativa che consentirebbe di alleviare terribili sofferenze di migliaia di persone.

Il senatore DE ANNA si scusa per essere giunto in ritardo in Commissione e fa presente come proprio e solo a questo ritardo si deve il fatto che egli non abbia sottoscritto la richiesta di rimessione all'Assemblea; ciò precisato però egli osserva come non si possa disconoscere l'opportunità che questa normativa venga al più presto approvata, laddove si consideri che, se è vero che l'efficacia degli interventi curativi nelle neoplasie è in costante aumento, è altrettanto vero che, anche a causa dell'aumento della vita media, le neoplasie stesse sono sempre più diffuse e rappresentano una percentuale crescente delle cause di morte. Il problema quindi dell'accesso alle cure palliative e ai farmaci analgesici si presenta quindi come un fenomeno socio-sanitario di sempre maggiore importanza, e di conseguenza egli dichiara la sua piena disponibilità alla ricerca delle strade procedurali che possano favorire al massimo una positiva conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore TOMASSINI rileva in primo luogo che la sua parte politica non può certamente essere tacciata di insensibilità nei confronti delle problematiche delle sindromi dolorose, come dimostrano i disegni di legge in materia presentati da senatori del Gruppo Forza Italia. Non è quindi certamente con intento ostruzionistico che i Gruppi del centro-destra hanno chiesto il trasferimento di sede, né si vede perché una discussione in Assemblea debba determinare l'insabbiamento del disegno di legge paventato dalla senatrice Daniele Galdi, a meno che non vi sia una cattiva coscienza della maggioranza, incapace di ricercare un confronto serio e approfondito che consenta l'approvazione di un testo meditato e privo di errori. Agitare il fantasma della mancanza del numero legale in sede plenaria, infatti, non ha senso laddove si pensi che sia possibile realizzare una sufficiente convergenza che faccia venir meno qualsiasi ragione di contrapposizione e ostruzionismo. Oltretutto la maggioranza non può lamentare l'affollamento del calendario dei lavori dell'Assemblea e l'insufficienza dei tempi, quando si ostina a consumare tempo prezioso in ritua-

lità inutili, come la discussione della riforma elettorale e di altre iniziative legislative che, a questo punto della legislatura, non ha più alcun senso portare avanti.

Il senatore BRUNI respinge con sdegno il tentativo degli esponenti della maggioranza di interpretare la richiesta di trasferimento di sede come una manifestazione di insensibilità nei confronti delle aspettative dei malati terminali. Egli ricorda infatti di essere presentatore di specifici disegni di legge sulla materia, per la cui approvazione si è sempre adoperato. È tuttavia evidente che su di una materia così importante devono essere concessi tempi e spazi per un'adeguata riflessione e un sufficiente confronto, ferma restando la necessità e la possibilità di assicurare tempi rapidi al provvedimento, ad esempio attraverso il ricorso alla sede redigente.

Il senatore COZZOLINO osserva come molti oratori abbiano fatto appello alla sensibilità professionale dei medici presenti nelle delegazioni dell'opposizione in questa Commissione. Tale sensibilità esiste senz'altro, ma i senatori dell'opposizione, oltre che operatori sanitari, sono in questa sede anche e soprattutto rappresentanti di una linea politica; in quanto tali essi ritengono necessario un confronto in una sede più rappresentativa di quella costituita dalla Commissione su un disegno di legge che, di certo con finalità ampiamente condivisibili, va però a modificare una normativa di generale interesse sociale come quella afferente alle sostanze stupefacenti. In quest'ottica appaiono particolarmente inopportune le osservazioni del senatore Roberto Napoli circa l'incompetenza di questo o quel parlamentare nel giudicare una normativa di accentuato carattere tecnico; del resto alcuni dei più valenti parlamentari sono privi di preparazione accademica in materie in cui però dimostrano una grande competenza acquisita attraverso la sensibilità politica e l'impegno sociale.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BETTONI BRANDANI, nel replicare agli interventi svolti in discussione generale, invita i colleghi dell'opposizione a ripensare l'opportunità del trasferimento di sede. Ella fa presente infatti come il testo in esame rappresenti un tipico esempio di una normativa di carattere tecnico la cui portata però rischia di essere caricata, nell'ambito di un dibattito in sede plenaria, di significati emotivi impropri, data la delicatezza della materia – gli stupefacenti – oggetto della legge che si va a modificare. Ciò detto ella ritiene però che, ove si verificasse una sostanziale convergenza dell'intera Commissione sul testo, non si debba certamente aver timore di affrontare un dibattito in una sede più ampia.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ripercorre brevemente l'iter del disegno di legge n. 4937, ricordando come esso prenda le mosse da un emendamento presentato dal Governo ad un disegno di legge

recante disposizioni varie in materia sanitaria. Il fatto che l'*iter* di questo disegno di legge presentasse, per motivi attinenti ad altre disposizioni, diverse difficoltà, aveva quindi indotto parlamentari della maggioranza e dell'opposizione a fare di quell'emendamento l'oggetto di un proprio disegno di legge. È evidente quindi che, sebbene il testo sia formalmente di iniziativa parlamentare, il Governo si senta direttamente impegnato a sostenere la sua approvazione definitiva. Ella invita quindi la Commissione a ricercare gli strumenti procedurali più opportuni per favorire una positiva conclusione dell'*iter*.

Il presidente CARELLA si associa all'invito rivolto da più parti all'opposizione perché riveda il suo atteggiamento contrario alla sede deliberante. Egli fa presente che la sede redigente, prospettata dai colleghi Carla Castellani e Manara, non appare idonea a favorire quel dibattito più ampio che essi auspicano, limitandosi a determinare una votazione finale da parte dell'Assemblea. Questa soluzione quindi potrebbe addirittura sommare gli inconvenienti della sede deliberante, e cioè un dibattito confinato alla Commissione, con quelli della procedura ordinaria, e cioè la difficoltà di trovare uno spazio utili nel calendario dell'Assemblea. In realtà il trasferimento di sede, a suo parere, non favorisce un dibattito più approfondito ma lo ostacola. Infatti se si fosse conservata la sede deliberante egli avrebbe potuto dilazionare il termine per la presentazione degli emendamenti, ed eventualmente svolgere qualche audizione, dal momento che la Commissione avrebbe sempre avuto la possibilità, tenendo conto dei tempi residui della legislatura, di convocarsi liberamente per la definitiva approvazione del testo. La necessità di garantire una conclusione dell'esame in Commissione in tempo utile ad iscrivere e votare il disegno di legge in Assemblea, lo costringe invece a fissare un ridotto termine per gli emendamenti, che dovranno essere presentati entro le ore 12 di lunedì 22 gennaio 2001.

Il senatore TOMASSINI assicura che il termine fissato dal Presidente appare del tutto congruo per consentire un esame attento e al contempo rapido dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 2001

494^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario FUSILLO risponde all'interrogazione 3-03724, presentata dai senatori Rizzi, Manfredi e Lasagna e concernente i rischi di inquinamento nel comune di Sarroch da parte del complesso petrolchimico di cui fa parte la raffineria Saras, sottolineando innanzitutto che tale struttura industriale ha ottemperato agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999 mentre, per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla certificazione di qualità ambientale, sulla base delle informazioni acquisite dalla prefettura di Cagliari risulta che è allo studio la partecipazione da parte della Saras alle norme ISO 14000, con conseguente successiva adesione, a carattere esclusivamente volontario, al regolamento EMAS.

Per quanto riguarda lo specifico sinistro del maggio 2000, si è verificato il cedimento della parete ovest della vasca di accumulo delle acque meteoriche ed il conseguente riversamento di queste ultime nella zona limitrofa, con l'interessamento dell'adiacente sezione di trattamento delle acque reflue ed il danneggiamento di una struttura di supporto delle linee di processo, struttura che ha subito una considerevole deformazione determinando il rilascio di una certa quantità di petrolio greggio.

A seguito di tale incidente la Saras ha sospeso l'uso delle tubazioni coinvolte ed ha messo in sicurezza le stesse mediante sezionamento; l'inquinamento è stato quindi immediatamente contenuto all'interno del porticciolo della raffineria mediante l'uso di barriere galleggianti. Le succes-

sive ispezioni effettuate dalla capitaneria di porto di Cagliari non hanno riscontrato la presenza di prodotti inquinanti.

La capitaneria di porto competente ha poi inoltrato tre segnalazioni indirizzate ai vari uffici ed enti, fra cui anche la prefettura di Cagliari, mentre la sede distaccata di Sarroch della stessa capitaneria ha segnalato all'autorità giudiziaria la Saras, invitando quest'ultima ad adottare urgentemente ogni misura atta ad eliminare gli effetti dannosi già prodotti e a prevenire ulteriori pericoli di inquinamento. Nel giugno scorso, infine, la Commissione locale prevista dall'articolo 48 del regolamento del codice della navigazione ha proceduto al collaudo, rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto danneggiato.

Ad ogni modo, per gli stabilimenti che operano nel territorio del comune di Sarroch, i Ministeri dell'interno, dell'industria e della sanità, unitamente al Corpo dei vigili del fuoco ed all'Ispe, esercitano, secondo i rispettivi compiti istituzionali, i dovuti controlli e gli accertamenti preventivi. Per rendere ulteriormente solleciti i controlli, occorre ora che la regione Sardegna si attivi affinché l'ARPA sia al più presto operativa.

Il senatore RIZZI si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, il quale nulla ha detto circa il fatto che nel territorio del comune di Sarroch vengono riversate ogni anno migliaia di tonnellate di inquinanti nell'atmosfera, nei corpi idrici e nel suolo.

L'interrogante si riserva infine di svolgere personalmente alcuni accertamenti, in quanto sembra proprio che gli interventi cui ha fatto riferimento il sottosegretario Fusillo siano stati effettuati soltanto dopo la presentazione dell'interrogazione in titolo.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) (n. 168)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORTOLOTTO illustra la proposta di conferma a Presidente dell'ICRAM del dottor Notarbartolo di Sciara, che risponde ai requisiti prescritti dalla legge istitutiva soprattutto per le competenze scientifiche da lui maturate, in particolare nello studio dell'ambiente marino.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VELTRI preannuncia voto favorevole.

Dopo le repliche di Relatore e Governo, si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando tredici voti favorevoli e due astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: Bortolotto, Capaldi, Mascioni (in sostituzione del senatore Carcarino), Conte, Giovanelli, Iuliano, Lasagna, Maggi, Parola, Rescaglio, Rizzi, Ronchi, Bernasconi (in sostituzione del senatore Staniscia), Veltri e Zambrino.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame dello schema di relazione conclusivo dell'inchiesta sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riferimento allo stato del processo di aziendalizzazione

(Discussione e approvazione)

La senatrice Carla CASTELLANI illustra la relazione all'ordine del giorno precisando in primo luogo che la metodologia dell'indagine si è articolata, da un lato, in un questionario inviato alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e, dall'altro, nell'effettuazione, da parte di una delegazione della Commissione, di una serie di sopralluoghi presso aziende sanitarie scelte in base al criterio sia delle dimensioni che della collocazione geografica. Attraverso il questionario sono stati richiesti alle aziende (con riferimento all'anno 1999) dati relativi, tra l'altro, alla data di costituzione in azienda, all'adozione del sistema di *budget*, all'adozione di strumenti di programmazione aziendale pluriennale ed annuale, all'adozione del sistema di contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, all'istituzione dei dipartimenti, all'istituzione dei dipartimenti di emergenza e urgenza, all'avvio della libera professione intramuraria. I dati ricevuti sono stati elaborati sia con una sintesi nazionale che con suddivisioni per macroaree geografiche.

Su un totale di 292 tra aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, i questionari restituiti sono stati 273 anche se non tutti i quesiti posti hanno ricevuto risposta.

Passando all'illustrazione dei risultati emersi dall'indagine, la relatrice osserva che, per quanto concerne la data di costituzione delle aziende, la maggior parte di esse è stata costituita nel 1995 (il 71,8 per cento di quelle che hanno risposto a tale quesito); un picco del 7,2 per

cento si registra nuovamente nel 1998 e si riferisce prevalentemente alle aziende della regione Lombardia.

In ordine all'istituzione del sistema di *budget*, 208 aziende (pari al 71,2 per cento dell'universo considerato) hanno risposto affermativamente allo specifico quesito; l'elaborazione per macroarea geografica evidenzia come tale percentuale sia pari all'84,3 per cento nelle Regioni del nord, al 77,8 per cento in quelle del centro e al 51 per cento nelle Regioni del sud e nelle isole; inoltre, mentre nel Nord e nel Centro sono in percentuale più numerose le Asl rispetto alle aziende ospedaliere ad aver adottato il sistema *budgetario*, tale dato si inverte nelle Regioni meridionali.

I dati concernenti il grado di consolidamento del sistema di *budget* mettono in luce un'età media piuttosto bassa – pari a 2,19 anni relativamente al totale delle aziende, con punte in positivo che riguardano regioni come l'Emilia-Romagna e il Veneto – elemento che testimonia come il *budget* attraversi ancora una fase sperimentale e nella maggior parte delle aziende non abbia ancora assunto quel ruolo di strumento di programmazione, verifica dei risultati e responsabilità ad esso proprio. Dal confronto tra i dati testé ricordati e quelli emersi nell'indagine svolta nel 1997 dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali e dal CerGAS dell'Università Bocconi emerge che la percentuale di aziende dotate del sistema di *budget* è passata dal 27,3 per cento nel 1997 al 71,2 per cento al 1999. Peraltro deve essere rilevato l'aspetto negativo connesso al fatto che ancora un quarto delle aziende italiane non ha provveduto ad avviare il sistema di *budget* ad oltre sei anni dall'avvio del processo di aziendalizzazione.

La senatrice Carla Castellani si sofferma quindi sui dati relativi all'implementazione del sistema di programmazione aziendale e del nuovo sistema di contabilità generale economico-finanziario e patrimoniale: anche questi dati rafforzano l'impressione che mentre si è di fronte ad un significativo incremento della diffusione dei citati strumenti, d'altra parte non possa dirsi conclusa la fase di applicazione sperimentale e persistano alcune situazioni di grave ritardo; è il caso, ad esempio, della perdurante esistenza in oltre il 10 per cento delle aziende del vecchio sistema di contabilità generale che la legge ha dichiarato non più in vigore dal 1° gennaio 1995.

Per quanto riguarda poi l'adozione del modello organizzativo di tipo dipartimentale, è emerso un differente grado di adozione tra le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, con una prevalenza di queste ultime, spiegabile con le minori difficoltà incontrate in strutture logisticamente concentrate rispetto a quelle invece distribuite sul territorio. Peraltro è da sottolineare che l'organizzazione dipartimentale non è stata completata in nessuna Regione. Appare inoltre opportuno approfondire l'analisi dei modelli dipartimentali già introdotti per comprendere se essi abbiano una natura solo formale o siano il frutto di un processo di vera modificazione dell'organizzazione e dei processi decisionali.

Il livello di risposte, significativamente più basso rispetto agli altri quesiti, relativamente all'incidenza dei ricoveri fuori regione e alla complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero – elementi impor-

tanti perché compresi tra i criteri indicati dal decreto legislativo n. 229 del 1999 per la conferma delle aziende ospedaliere da parte delle Regioni – appare interpretabile nel senso dell'esistenza di un certo iato tra la normativa vigente e la realtà applicativa, anche perché molte delle aziende hanno lamentato la mancata adozione da parte delle Regioni dei necessari parametri di riferimento.

Dall'inchiesta è emerso che il 97,4 per cento delle aziende sanitarie che hanno risposto al questionario ha avviato la libera professione intramuraria, con prevalenza delle aziende ospedaliere, soprattutto localizzate nel nord e nel centro del Paese. La maggior parte delle aziende (pari al 65,7 per cento) ha organizzato entrambe le tipologie di attività libero professionale, in regime ambulatoriale e di ricovero, contro un 33,2 per cento di aziende che ha avviato solo le attività ambulatoriali. Quanto alle forme di realizzazione della libera professione ambulatoriale, prevalgono la soluzione interna, vale a dire con risorse della stessa azienda, e quella mista, ovvero in parte mediante il convenzionamento con strutture private; per quanto riguarda invece l'attività di ricovero, la forma decisamente prevalente è quella interna.

I posti letto dedicati all'attività *intra moenia*, pari a 5.867 (dei quali 3.634 collocati nelle Asl e 2.233 nelle aziende ospedaliere), rappresentano quasi il 2,9 per cento dei posti letto complessivi delle 151 aziende sanitarie che hanno risposto al questionario fornendo il totale dei posti letto ordinari attivi. Al riguardo appare tuttavia necessario approfondire l'indice di occupazione dei posti letto dedicati, il loro effettivo utilizzo nonché la tipologia dei casi trattati.

In conclusione, la senatrice Carla Castellani afferma che l'indagine condotta ha messo in evidenza un quadro piuttosto eterogeneo di organizzazione sanitaria, con significative differenze non solo tra il nord, il centro ed il sud del Paese, ma anche all'interno della stessa macroarea geografica e talvolta della stessa Regione. La fase sperimentale del processo di introduzione dei meccanismi aziendalistici non può dirsi conclusa, mentre, sia pure in una percentuale alquanto limitata di casi, essa non è stata nemmeno avviata. Tale considerazione non deve peraltro essere necessariamente intesa come un giudizio negativo per quanto concerne la qualità della prestazioni erogate dalle aziende sanitarie che accusano ritardi. In generale, di fronte ai radicali e complessi meccanismi di cambiamento imposti dalle riforme normative iniziate nel 1992, le aziende sanitarie non sono state dotate di strumenti adeguati per procedere nel senso richiesto con sufficiente rapidità ed in molti casi sembrano aver adottato comportamenti adattativi, di stampo puramente formale.

Risulta evidente che per una più soddisfacente attuazione dell'aziendalizzazione sarebbe stato necessario un costante sistema di monitoraggio al fine di evidenziare tempestivamente le criticità emergenti e consentire così le conseguenti correzioni. L'esigenza di un'opera di costante monitoraggio è peraltro ancora attuale ed in questo senso si colloca la proposta di istituire una Commissione bicamerale che nella prossima legislatura porti

avanti e rafforzi l'opera di verifica e di stimolo delle attività delle aziende sanitarie avviata con profitto da questa Commissione di inchiesta.

Una seconda esigenza è quella di sostenere adeguatamente le Regioni e le aziende sanitarie in maggiori difficoltà, con modalità da definire in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. In tale contesto appare ipotizzabile il rafforzamento del ruolo e delle funzioni dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, mentre risulta imprescindibile la necessità di assicurare lo sviluppo di competenze specifiche attraverso attività di formazione e aggiornamento con caratteristiche di continuità nel tempo.

Il presidente PIANETTA, dopo aver ringraziato la senatrice Carla Castellani per l'ampia e precisa relazione, dichiara aperta la discussione.

La senatrice BERNASCONI esprime grande apprezzamento per la relazione testé illustrata dalla senatrice Carla Castellani che fornisce dati assai utili per la comprensione del complesso processo di cambiamento della sanità italiana. Occorre peraltro aver presente che la metodologia basata sui questionari, pur indubbiamente potente, lascia aperto qualche interrogativo non secondario. Ad esempio, per quanto concerne l'attività libero professionale intramuraria, risulta necessario, al fine di una corretta visione della realtà, accertare se i letti dedicati ai ricoveri siano stati organizzati in reparti di medicina e chirurgia autonomi e separati, ovvero siano stati – a suo giudizio del tutto impropriamente – inseriti nei reparti di degenza ordinaria; anche per quanto concerne l'attività ambulatoriale in regime di libera professione occorrerebbe chiarire se essa è svolta in orari e con percorsi di accettazione diversi da quelli previsti per quella non a pagamento. Inoltre sarebbe interessante precisare se la previsione di letti dedicati all'attività libero professionale sia associata al ridimensionamento di quelli non a pagamento che risultassero in eccedenza.

La senatrice Bernasconi, nel rilevare l'opportunità di rendere più incisivo il ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, si dichiara personalmente contraria all'istituzione di una Commissione parlamentare speciale per lo svolgimento di un'opera di verifica e monitoraggio che pure, come giustamente ha sottolineato la relatrice, è sicuramente indispensabile per elaborare con sufficiente tempestività le correzioni che si rendessero opportune per portare a compimento il processo di aziendalizzazione.

Il senatore DE ANNA, complimentatosi con la relatrice, osserva come sulla base dei risultati dell'indagine condotta dalla Commissione appaia con evidenza che il processo di aziendalizzazione è lungi dall'essere completato, soprattutto nel Mezzogiorno e con particolare riferimento alla creazione degli spazi necessari per l'attività libero-professionale *intra moenia*. Peraltro, a suo giudizio, sembra probabile ormai l'adozione in senso generale di quello che può essere definito come il modello Lombardia, basato sullo sviluppo degli accreditamenti di strutture anche non pubbliche e basato sul principio che importante non è la natura del soggetto

che eroga la prestazioni, quanto piuttosto l'idoneità delle prestazioni stesse a soddisfare la domanda degli utenti nel rispetto dei vincoli di bilancio.

La senatrice DANIELE GALDI, nell'esprimere pieno apprezzamento per la relazione elaborata dalla senatrice Carla Castellani, replica al senatore De Anna rilevando che prima di pensare ad introdurre un nuovo modello di sanità sarebbe più razionale procedere alla compiuta applicazione della riforma recata dal decreto legislativo n. 229 del 1999.

Il senatore ZILIO, ringraziata la senatrice Carla Castellani per la preziosa opera svolta, osserva che proprio le considerazioni del senatore De Anna rafforzano l'esigenza, giustamente sottolineata dalla relatrice, di un organismo parlamentare che, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni, monitori l'andamento della sanità avendo come principale punto di riferimento il principio della uniformità delle prestazioni minime essenziali erogate sull'intero territorio nazionale.

Intervenendo in sede di replica, la senatrice Carla CASTELLANI concorda sulla necessità di ulteriori approfondimenti sugli aspetti richiamati dalla senatrice Bernasconi e ribadisce l'esigenza di compiere una costante opera di monitoraggio su tutti i principali aspetti del processo di aziendalizzazione e con particolare riferimento alle modalità di attuazione del regime di *intra moenia*. Per quanto riguarda l'istituzione una Commissione di inchiesta bicamerale che, come testé suggerito anche dal senatore Zilio, operi in qualità di rappresentante dell'unità nazionale e non abbia intenti sanzionatori ma di semplice verifica e proposta, la relatrice ritiene preferibile tale ipotesi, sulla base dei positivi risultati conseguiti dalla presente Commissione, rispetto allo svolgimento di un'indagine conoscitiva da parte della Commissione sanità. Sul punto sarà comunque il Parlamento della prossima legislatura ad individuare gli strumenti più opportuni: quel che importa è che comunque tale opera di monitoraggio sia svolta con la necessaria continuità, in modo da assicurare quegli elementi di conoscenza oggettiva che sono indispensabili per una corretta scelta tra le diverse soluzioni da adottare.

La Commissione approva quindi all'unanimità la relazione all'ordine del giorno, nel testo allegato al presente resoconto.

Al termine della seduta, il presidente PIANETTA informa di avere richiesto al Collegio dei Senatori Questori la pubblicazione in appositi volumi delle relazioni conclusive che la Commissione ha già approvato o si accinge ad approvare in vista dell'imminente conclusione della sua attività. La presentazione dei volumi dovrebbe avvenire in un'apposita conferenza auspicabilmente alla presenza del Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

97ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

(4823) RESCAGLIO ed altri. – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

(4871) BRUNO GANERI ed altri. – *Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 gennaio 2001.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà notizia che, per quanto riguarda il ciclo di audizioni che saranno svolte in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, mercoledì 24 gennaio alle ore 13,30 si svolgerà quella del Professor Giovanni Bollea, cui seguirà, qualora confermi la sua disponibilità, quella del Professor Crepet, la cui audizione, prevista per la serata di ieri, è stata annullata per i concomitanti impegni di numerosi commissari. Nella settimana successiva, in data ancora da definirsi, saranno auditi i professori Cancrini e Andolfi, secondo le indicazioni espresse dai vari Gruppi.

Per quanto riguarda il prosieguo della discussione generale auspica che i rappresentanti dei Gruppi non presenti all'odierna seduta, che intendano intervenire, svolgano i loro interventi nella seduta della Commis-

sione già prevista per domani, giovedì 18 gennaio 2001, alle ore 13,30. Ricorda infine che la Commissione bicamerale per l'Infanzia ha svolto un approfondito lavoro sul tema della reiterazione dei reati di pedofilia, pervenendo anche alla presentazione di risoluzioni, di cui auspica terranno conto i commissari nella presentazione dei loro emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 13,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

244^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN, in relazione ai nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, propone l'inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 126, sul funzionamento del SIS II, n. 127, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, n. 128, sul soggiorno prolungato di cittadini extracomunitari, n. 133, sull'istituzione dell'Accademia europea di polizia, n. 135, sulla modifica dell'allegato della Convenzione Europol, n. 120, sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, n. 121, n. 122 e n. 123, sulla repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, n. 124, sull'espulsione dei cittadini di paesi terzi, n. 139, sulla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici, n. 140 e n. 141, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, n. 143, sul risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione, e n. 144, sulle misure contro l'inquinamento causato da emissioni di veicoli.

Conviene la Giunta sulle proposte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri;

Lauro ed altri; Turini ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale la Giunta espresse parere favorevole in prima lettura sulla base della relazione esposta dal senatore Tapparo. Per quanto attiene specificamente ai profili comunitari il disegno di legge, all'articolo 1, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico nel contesto internazionale e dell'Unione europea e, all'articolo 2, precisa che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, spetta al Ministero dell'industria lo svolgimento di funzioni e compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fra cui, in particolare, la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea. Il provvedimento pone inoltre dei riferimenti agli *standard* utilizzati nell'Unione europea in relazione alle attività delle agenzie di viaggio e prevede la realizzazione di infrastrutture turistiche avvalendosi dei fondi comunitari. L'articolo 4, concernente la redazione di una Carta dei diritti del turista, richiama altresì la direttiva 94/47/CEE, sui contratti relativi ai diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili.

Rilevando che il testo in esame reca poi delle misure di sostegno alle imprese turistiche, nel rispetto dei limiti indicati dalla disciplina comunitaria, l'oratore propone infine di confermare un parere favorevole.

Il presidente BEDIN osserva che il disegno di legge in esame, pur essendo stato profondamente modificato dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo unificato licenziato dal Senato, come evidenziato dal relatore, non presenta profili di contrasto con la normativa comunitaria e propone pertanto di conferire mandato al senatore Lo Curzio a redigere un parere favorevole nei termini emersi.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

(4718) CARELLA ed altri. – Promozione delle terapie antalgiche

(4937) Deputati BOLOGNESI ed altri. – Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto. Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore MIGNONE rileva come i disegni di legge in titolo meritino di essere esaminati congiuntamente recando disposizioni sostanzialmente analoghe. Essi, infatti, sono entrambi volti a modificare, tra l'altro, alcune disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina dell'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al fine di consentire lo svolgimento di terapie antalgiche nel caso di pazienti che presentino sintoma-

tologie dolorose di particolare gravità, che si manifestano, in particolare, nei pazienti in fase terminale affetti da patologie neoplastiche o degenerative.

I disegni di legge n. 4937, di iniziativa di deputati appartenenti ai più diversi schieramenti, e n. 4718 consentono, in particolare, per i suddetti fini, la somministrazione di farmaci contenenti sostanze stupefacenti, da parte di operatori sanitari e sulla base di specifiche prescrizioni mediche, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare ha assunto infatti una crescente rilevanza nel trattamento delle suddette patologie, tanto da indurre recentemente il Parlamento ad approvare un provvedimento concernente i cosiddetti *hospice*, sorta di strutture intermedie fra gli ospedali e il ricovero a domicilio. La somministrazione dei farmaci analgesici oppiacei a domicilio viene peraltro esclusa nel caso dei pazienti affetti da tossicodipendenza.

Osservando che nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 4718 viene posto un riferimento ai «malati incurabili» inappropriato – in quanto la stessa terapia antalgica costituisce una cura e, semmai, appare più opportuna la locuzione «malati non guaribili» – il relatore illustra altresì le disposizioni che, in relazione all'elaborazione delle linee guida sulle condizioni per il ricorso alle terapie antalgiche da parte del Ministro della Sanità, prevedono opportunamente il rispetto delle norme comunitarie vigenti e delle relative modificazioni.

L'oratore propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il presidente BEDIN rileva la completezza della relazione esposta dal senatore Mignone, proponendo di conferirgli mandato a redigere un parere nei termini indicati.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Mascioni ha illustrato il provvedimento in titolo proponendo di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini da questi esposti.

(4851) *Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7^a e 13^a riunite: favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ sottolinea come il provvedimento in titolo sia opportunamente volto al recupero di edifici di valore storico ed artistico e alla valorizzazione di aree urbane e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socioeconomico. L'oratore evidenzia altresì come il provvedimento contempli complesse procedure amministrative per la programmazione degli interventi e l'accesso dei soggetti interessati ai finanziamenti previsti i quali, tuttavia, non appaiono adeguati rispetto alle finalità indicate.

Per quanto attiene ai profili comunitari, dopo aver rilevato che l'articolo 5 prevede anche l'impiego delle risorse comunitarie stanziare per le aree di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali, il relatore propone infine di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.

(4556) *ROTELLI ed altri – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la pacificazione del diritto d'autore nel design industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno*

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MUNGARI rileva come il provvedimento in titolo sia volto a introdurre nell'ordinamento il pieno riconoscimento del diritto d'autore nel *design* industriale. Come indicato nella relazione che accompagna il disegno di legge tale iniziativa si rende necessaria per motivi di equità, per prevenire gli abusi derivanti dalla mancata tutela e per proteggere, infine, il *design* italiano all'estero perché generalmente, nei paesi membri dell'Unione e negli Stati terzi, la tutela è accordata a condizione di reciprocità, situazione che penalizza i soggetti italiani.

Tale riconoscimento era già stato conseguito con l'articolo 1, comma 58, del decreto legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996. In esso, il diritto d'autore di opere del disegno industriale veniva ricompreso tra quelli tutelati dalla legge n. 633 del 1941 e il Governo veniva autorizzato a emanare, mediante regolamento, norme di attuazione e di coordinamento con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Attraverso detta inclusione veniva a cadere il discrimine stabilito dall'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, che escludeva la tutela quando il valore artistico non fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto. Il citato articolo 1, comma 58, della legge n. 650 del 1996 è stato tuttavia abrogato dall'articolo 27 della legge n. 266 del 1997, recante

interventi urgenti per l'economia, che stabiliva contestualmente che la durata della protezione giuridica del diritto d'autore di opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto n. 1411 del 1940, non potesse essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva dell'Unione europea in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali. Detta abrogazione è inoltre intervenuta senza che fosse stato predisposto il citato regolamento di attuazione e coordinamento previsto dalla legge n. 650 del 1996; contestualmente all'approvazione della legge n. 266 del 1997, il Governo ha peraltro accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati che rilevava come si venisse a configurare un passo indietro rispetto alle normative europee in materia di diritto d'autore e impegnava il Governo stesso a riconsiderare la materia in tempi brevi, ai fini di un riadeguamento ai canoni europei.

L'oratore rileva quindi come successivamente sia stata approvata, il 13 ottobre 1998, la direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, inclusa nell'allegato A della legge n. 526 del 1999, legge comunitaria 1999, in relazione alla quale è in corso di emanazione il decreto legislativo di recepimento, per il quale non è prevista l'espressione del parere parlamentare. La suddetta direttiva, tra l'altro, definisce la nozione di disegno o modello industriale, precisa i requisiti necessari per la protezione giuridica e prevede che la protezione si estenda ad un massimo di venticinque anni dalla presentazione della domanda. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di negare la registrazione del disegno o modello se esso costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta, a livello nazionale, dal diritto d'autore, lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ad aspetti quali disegni non registrati, marchi, brevetti per invenzione, responsabilità civile e concorrenza sleale e prevede la presentazione da parte della Commissione europea, entro tre anni, di una relazione seguita da eventuali proposte di modifica e aggiornamento della direttiva stessa.

Il relatore evidenzia quindi come l'articolo 17 della direttiva preveda, in particolare, che i disegni e i modelli protetti sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente a livello nazionale e che spetta a ciascuno Stato membro determinare l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa. Da tale articolo consegue, secondo i firmatari del disegno di legge in titolo, l'esigenza di abrogare l'articolo 5, comma 2, del citato regio decreto n. 1411 del 1940, che esclude l'applicazione della tutela del diritto d'autore ai disegni e modelli ornamentali, nonché l'opportunità di modificare l'articolo 2 della legge n. 633 del 1941, laddove sancisce il principio della scindibilità. Tale principio è stato infatti applicato in sede giurisprudenziale in modo da negare sistematicamente la tutela del diritto d'autore ad ogni modello cosiddetto tridimensionale.

Il disegno di legge in titolo comporta, quindi, l'attuazione del suddetto articolo 17 della direttiva, che prevede il cumulo della tutela nazionale e comunitaria, e consente nel contempo al *design* italiano di avvalersi

della protezione del diritto d'autore nei paesi in cui questa è subordinata alla reciprocità.

Soffermandosi sul testo del disegno di legge l'oratore illustra pertanto l'articolo 1, che elimina il criterio della scindibilità, l'articolo 2, che inserisce fra le opere tutelate dal diritto d'autore quelle del disegno industriale, e l'articolo 3, che estende di conseguenza a tali opere il diritto dell'autore di rivendicarne la paternità e di opporsi a modificazioni. L'articolo 4 prevede il deposito di un esemplare dell'opera e l'articolo 6 introduce la cumulabilità fra tutela del brevetto industriale e protezione del diritto d'autore, mentre l'articolo 7 conferisce efficacia retroattiva al provvedimento.

Il relatore osserva tuttavia che in conformità con l'articolo 19 della direttiva 98/71/CE – che dispone la citazione della direttiva stessa negli atti nazionali che ne costituiscono attuazione nonché la notifica di questi alla Commissione europea – sarebbe necessario introdurre un espresso riferimento a tale atto comunitario nel disegno di legge.

Egli ritiene altresì necessario un coordinamento tra le norme del disegno di legge e quelle del citato decreto legislativo in via di emanazione ai sensi della legge comunitaria 1999. Tale coordinamento servirebbe in particolare a recepire nella normativa interna le indicazioni della direttiva in merito al campo di applicazione della tutela dei disegni e dei modelli. Fra i requisiti fissati dalla direttiva figura infatti quello della novità e dell'individualità del disegno o del modello incorporato in un prodotto più complesso e della sua visibilità durante la normale utilizzazione di quest'ultimo. L'articolo 7 della direttiva, inoltre, esclude dalla protezione le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica introducendo, pertanto, una sorta di scindibilità «interna» al disegno o modello.

L'oratore conclude quindi proponendo di esprimere un parere favorevole con le osservazioni anzidette.

Il presidente BEDIN rileva l'importanza delle osservazioni evidenziate dal relatore, sia per quanto attiene alla sottolineatura delle misure che costituiscono attuazione di disposizioni della direttiva 98/17/CE, sia per quanto concerne l'esigenza di un coordinamento con l'emanando decreto legislativo destinato a recepire la suddetta direttiva.

Il senatore MANZI osserva che, nonostante i frequenti richiami, anche nelle aule parlamentari, all'esigenza di snellire la legislazione, il provvedimento in esame sembra introdurre nuovi vincoli che potrebbero contribuire a rendere più difficili le attività produttive.

Su proposta del PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da questi esposte.

(4584) MARTELLI ed altri. – *Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano*

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 7ª Commissione: contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore MIGNONE ricorda di aver illustrato il provvedimento in titolo nella precedente seduta proponendo inizialmente di esprimere un parere favorevole. Egli condivide tuttavia molte delle osservazioni emerse nel dibattito, alcune delle quali attengono peraltro al merito del disegno di legge.

Alla luce della rapida evoluzione della ricerca e della speculazione nel campo della genetica si rende necessario un sollecito intervento del Parlamento affinché vengano disciplinati anche gli interessi economici che gravitano intorno alla materia. Al riguardo l'oratore rileva come taluni abbiano battezzato gli sviluppi delle ricerche sulle cellule staminali come la «via italiana alla clonazione umana». Vi sono inoltre interazioni fra le discipline scientifiche, filosofiche ed etiche, nonché con gli sviluppi delle applicazioni delle innovazioni biotecnologiche.

In base alle suddette considerazioni, tenendo anche conto che il provvedimento in esame sembra volto alla realizzazione di un apparato burocratico eccessivo rispetto agli obiettivi, la creazione di sottocommissioni specializzate nell'ambito di uno degli organismi esistenti appare una soluzione preferibile rispetto a quella di istituire una Autorità *ad hoc*. Al riguardo si potrebbe guardare alla valorizzazione in tal senso di organismi quali l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale di bioetica ovvero promuovere a tal fine una Conferenza permanente dei direttori degli istituti di genetica universitari.

Con le suddette motivazioni l'oratore propone infine di esprimere sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, un parere contrario.

Il presidente BEDIN precisa che, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, l'espressione di un parere contrario andrebbe motivato con espresso riferimento al fatto che la creazione di una sezione specializzata nell'ambito di un'istituzione esistente appare la soluzione più idonea per consolidare la collaborazione con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nonché al fine di pervenire, sulla base delle forti implicazioni transnazionali della materia, alla creazione di una comune Autorità europea.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere negativo nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, Raffaele CANANZI.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare come primo argomento il nuovo testo del disegno di legge C. 6561-*octies*.

La Commissione conviene.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Nuovo testo C. 6561-*octies* Governo) *Organizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture pubbliche*

(Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in esame.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, riferisce sinteticamente sul provvedimento in esame, che contiene disposizioni che potenziano, sotto il profilo strutturale e funzionale, l'Avvocatura dello Stato. Tale organismo assume interesse per le amministrazioni regionali in quanto la legge n. 103 del 1979 prevede l'estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato a quelle regioni che intendano avvalersene. Il provvedimento, all'ar-

articolo 14, prevede poi l'istituzione presso le camere di commercio o i comuni di uno sportello per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. A tale disposizione si riferisce l'unica osservazione che, a corredo di una proposta di parere favorevole, il Presidente intende formulare al fine di porre in evidenza che la materia oggetto del suddetto articolo 14 è trattata anche nello schema di regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo dell'esportazione e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, schema di regolamento recentemente esaminato dalle commissioni parlamentari competenti.

Il Sottosegretario Raffaele CANANZI, nel prendere atto del rilievo formulato, assicura l'attenzione del Governo sulla questione.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole, con l'osservazione di cui sopra, formulata dal Presidente.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 377 e abb.-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo

(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – parere in parte favorevole, in parte contrario)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 16 gennaio 2001.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), *relatore*, richiamandosi alla relazione svolta nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. 377 e abb.-B, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

condivisa l'esigenza di un generale riordino della disciplina riguardante il settore turistico in considerazione dei profondi mutamenti in esso intervenuti dopo la legge quadro n. 217 del 1983;

richiamato il proprio precedente parere espresso il 2 dicembre 1999 sul nuovo testo dell'A.C. 5003;

rilevato che, per quanto concerne la disciplina procedurale e sostanziale del documento di linee-guida, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo 2, commi da 4 a 8, snatura la funzione di detto documento, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive;

ciò premesso, per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 377 e abb.-B, fatta eccezione per i commi da 4 a 8 dell'articolo 2, su cui il parere è contrario.»

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14 alle 14,05 sulla programmazione dei lavori della Commissione e dalle 14,20 alle 14,50 per lo svolgimento di un'audizione informale dei rappresentanti delle regioni Campania e Molise sul tema: «Livelli di governo del territorio e viabilità interregionale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il dottor Felice Lioy, Direttore generale dell'UPA, e la dottoressa Giovanna Maggioni, Direttore studi e ricerche dell'UPA.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico del punto dell'ordine del giorno che prevede un'audizione.

Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che la Commissione aveva convenuto di trasmettere il testo del regolamento, prima della sua approvazione conclusiva, ai Presidenti delle Camere, e propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa di conoscere il loro orientamento.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, conviene con la proposta del Presidente, e si riserva di sottoporre alla Commissione eventuali modifi-

che, anche nella forma di nuovi emendamenti, intese a recepire gli eventuali orientamenti del Presidente della Camera e del Presidente del Senato.

(La Commissione conviene)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

Seguito dell'esame del Piano per la nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi): Audizione di rappresentanti dell'UPA

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, svolge un intervento introduttivo. Svolge quindi una relazione il direttore generale dell'UPA, Felice LIOY; interviene altresì il Direttore Studi e ricerche dell'UPA, Giovanna MAGGIONI.

Pongono quindi quesiti e svolgono considerazioni il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Antonio FALOMI, *relatore*, il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, e il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U). Ad essi replica, con più interventi, il Direttore generale dell'UPA, Felice LIOY.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e comunica che la Commissione è convocata in sede plenaria per domani, giovedì 18 gennaio, alle 13,30. Ricorda inoltre che al termine della seduta di oggi è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

AUDIZIONE DEL PREFETTO ANSOINO ANDREASSI, DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Viene introdotto il prefetto Ansoino Andreassi, accompagnato dal dottor Roberto Antonio Sgalla, dirigente superiore della Polizia di Stato e dal dottor Valerio Blengini, vice questore aggiunto della Polizia di Stato).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del prefetto Ansoino Andreassi.

Il PRESIDENTE introduce oggetto e finalità dell'audizione, motivata dalla necessità di acquisire più precisi elementi conoscitivi per l'analisi e la comprensione di recenti episodi di violenza di matrice politica, che hanno destato allarme e preoccupazione nell'opinione pubblica e nelle sedi istituzionali.

Nel dare la parola al prefetto Andreassi, lo invita a segnalare l'eventuale necessità di svolgere i lavori in seduta segreta. Poichè l'audito, accingendosi a esporre la propria relazione introduttiva, formula espressa ri-

chiesta in tal senso, non facendosi osservazioni, la Commissione prosegue i propri lavori in seduta segreta.

Il prefetto ANDREASSI risponde poi ai quesiti posti dal PRESIDENTE, nonché dai senatori DE LUCA Athos, MANCA, PIREDDA, MANTICA, e dai deputati FRAGALÀ, SARACENI, BIELLI.

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 23,55).

Il PRESIDENTE, anche a nome dei commissari, ringrazia il prefetto Andreassi per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e, dichiarando conclusa l'audizione, lo congeda. Richiama quindi l'attenzione sulla delicatezza degli argomenti affrontati nel corso della presente seduta, la cui riservatezza confida fermamente venga garantita da tutti.

La seduta termina alle ore 23,58.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), professor Gianni Billia, il Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dottor Paolo Lucchesi, il direttore generale, dottor Alberigo Ricciotti, accompagnati dalla signora Daniela Vanni, assistente del Presidente.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La Commissione prosegue nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente DE LUCA ricorda che le tavole contenenti i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti e rilevati sulla base del modello unico di analisi, elaborato dalla Commissione, sono pubblicate in allegato al Resoconto sommario della seduta del 16 novembre 2000.

La senatrice SILIQUINI, relatore per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) nonché per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB), si rimette alle relazioni scritte da allegare al Resoconto della seduta (*Allegato 1 e Allegato 2*).

Il deputato GASPERONI, relatore per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia (IPASVI), si rimette anch'egli alla relazione scritta da allegare al Resoconto della seduta (*Allegato 3*).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

Il Presidente esprime, a nome della Commissione, vivo compiacimento al presidente dell'Inail, professor Billia, per la recuperata salute e per il fatto che egli ha così potuto pienamente riprendere la preziosa attività alla guida dell'Istituto.

Il Presidente rileva che, con puntualità, secondo un metodo di lavoro che la Commissione ha rigorosamente osservato, si rinnova, con le audizioni dei Presidenti dei maggiori enti pubblici di previdenza, programmate per questa e per la prossima settimana, il confronto sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti.

Ricorda che, nelle sedute dell'11 e del 18 ottobre 2000, la Commissione ha ascoltato i responsabili dell'Inpdap, dell'Inps, dell'Inpdai e dell'Inail, aggiornando, a poche settimane dalla scadenza del 31 dicembre, la situazione delle vendite degli immobili, anche alla luce delle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 2000.

La Commissione apprese allora che si prevedeva dall'Inail un introito di 450 miliardi entro l'anno e di 1.300 miliardi entro il 2001, dall'Inps un'entrata di qualche decina di miliardi dei 400 previsti, dall'Inpdap 2.400 miliardi - 900 conferiti al fondo immobiliare e 1.500 dalle dismissioni del programma ordinario - sostanzialmente, dunque, l'intera quota di competenza, e dall'Inpdai 150 miliardi. Complessivamente si sarebbe raggiunto un livello di vendite attorno ai 3.000 miliardi, in coerenza con la previsione della legge finanziaria per il 2000.

Successivamente la Commissione ha richiesto, con nota del 20 dicembre scorso, notizie sui ritardi che si sono da più parte lamentati con riferimento alle procedure di vendita delle unità immobiliari a destinazione residenziale, originariamente ricomprese nel programma straordinario di dismissioni e poi inserite nel programma ordinario con il decreto interministeriale, adottato il 27 settembre 1999, dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro. Per questa parte del patrimonio im-

mobiliare degli enti pubblici di previdenza, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto prevede che le unità immobiliari siano restituite all'ente proprietario, secondo i criteri e le modalità del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, integrato dall'articolo 2 della legge finanziaria per il 2000. L'ente si avvale, previa assunzione dei relativi oneri, del preliminare lavoro di ricognizione, analisi e documentazione già posto in essere dal «Consorzio G6» incaricato, con il contratto stipulato il 25 gennaio 2000, anche al fine di pervenire all'alienazione dei beni con tempestività e comunque entro e non oltre il 1° marzo 2001. Per effetto delle modificazioni apportate alla lista degli immobili compresi nel programma straordinario di cessione, sarà effettuata, dispone il decreto, una rimodulazione delle clausole dedotte nel contratto sottoscritto con l'*advisor*.

Alla nota della Commissione – prosegue il Presidente – gli enti hanno risposto indicando talune difficoltà intervenute sul piano interpretativo e operativo. Le audizioni programmate in questa fase dovranno dunque sostanzialmente chiarire alla Commissione se il dato di cassa per il 2001 corrisponda a quello previsto – 3.000 miliardi – e, inoltre, quale sia lo stato della procedura di dismissioni degli immobili stralciati dal piano straordinario.

Dopo aver ricordato che l'Inail ha fatto pervenire una esauriente risposta sui temi ora toccati, il Presidente invita il professor Billia a illustrare e integrare il documento.

Il professor BILLIA ricorda che, sul totale di 11.200 di unità immobiliari stimate, oggetto della dismissione ordinaria, per le quali sono già state inviate tutte le lettere di intenti, sono stati conclusi contratti di vendita per un incasso di circa 50 miliardi. Quanto alle procedure previste dal programma straordinario, rammentato che per gli immobili con quotazione fino al 50 per cento del valore medio di mercato, era prevista la vendita agli inquilini a un prezzo ridotto, per effetto di benefici modulati dal 30 al 45 per cento, mentre per gli immobili con valore superiore era necessaria l'asta pubblica, fa presente che, con la legge finanziaria per il 2000, la soglia per individuare gli immobili di pregio è passata al 70 per cento oltre il valore medio di mercato, così riducendosi sensibilmente il numero degli immobili da dismettere secondo le procedure previste dal programma straordinario. Sostanzialmente si sono sottratti alla procedura d'asta tutti gli immobili a uso abitativo e si è determinata una significativa riduzione delle entrate preventivate. L'Inail ha, di fatto, raggiunto il 40 per cento delle dismissioni immobiliari, superando così, in larga misura, la quota del 25 per cento prevista.

Rilevato poi che l'Inail è l'unico ente con una redditività positiva del patrimonio immobiliare, il professor Billia avverte che occorre capire quale dovrà essere l'utilizzazione dei ricavi ottenuti dalle vendite – l'Istituto completerà entro il 2001 la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare – attualmente destinati alla Tesoreria a tasso zero. A conclusione

dell'intervento, il professor Billia consegna alla Commissione un documento che il presidente De Luca dispone che sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta (*Allegato 4*).

Interviene successivamente il dottor LUCCHESI, Presidente del Consiglio di indirizzo e di vigilanza. Confermato che l'Inail, venduta la quota pari, sostanzialmente, al 40 per cento del patrimonio immobiliare, è in grado di procedere alla dismissione completa entro il 2001, fa presente che dei 690 miliardi di valore degli immobili compresi nel programma straordinario, 556 sono riferiti a immobili a uso commerciale e 134 a immobili a uso abitativo. Per i primi, l'Istituto non deve compiere alcun ulteriore atto, mentre, per i secondi, restituiti al programma ordinario dal decreto interministeriale del 27 settembre 2000, l'Istituto ha ieri rifiutato la funzione di coordinamento, proposta dal Ministero del lavoro e dall'Osservatorio, nella convinzione di poter procedere direttamente, in modo più rapido e a costi inferiori, come peraltro si è dimostrato nel corso della procedura in atto. Chiarito che è tecnicamente impossibile giungere alla dismissione degli immobili stralciati dal piano straordinario entro il 1° marzo 2001, solo che si pensi che agli inquilini è riconosciuto un termine di 60 giorni dall'invio delle lettere di proposta di vendita, il dottor Lucchesi avverte che l'Inail dovrà procedere alla valutazione delle unità immobiliari, essendo i valori forniti dall'Osservatorio riferiti ai singoli immobili considerati in blocco.

Precisato inoltre che le risorse di liquidità dell'Istituto devono essere diversamente considerate, sottolinea come le disponibilità provenienti dalle dismissioni immobiliari determinino una trasformazione sostanziale della qualità della riserva tecnica – che da immobiliare diventa mobiliare – comportando, in presenza del meccanismo di versamento in Tesoreria, già ricordato dal professor Billia, difficoltà tali da compromettere la gestione dell'Istituto.

A seguito di una specifica richiesta di precisazione del presidente De Luca, il dottor RICCIOTTI chiarisce che l'Inail ha provveduto, senza contenzioso, a pagare gli oneri dovuti all'*advisor* a fronte della cessione della documentazione formata dal Consorzio G6 che peraltro riguarda la valutazione in blocco dei singoli edifici.

Prende quindi la parola il senatore Roberto NAPOLI che sollecita informazioni in ordine a taluni aspetti della operazione di dismissioni. In particolare chiede di conoscere se la concreta risposta all'iniziativa corrisponda alle stime dell'Istituto, quanti immobili rimarrebbero all'Inail al termine delle dismissioni e, infine, se vi sia un apprezzabile contenzioso.

Il professor BILLIA, richiamati i dati quantitativi, peraltro analiticamente illustrati nel documento consegnato alla Commissione, riferiti allo stato della operazione di alienazione, sottolinea il pieno accordo con le

aziende sulle stime compiute dall'Istituto che ha svolto un intenso lavoro di *marketing* e a realizzato altresì un accordo positivo con i sindacati.

Il dottor RICCIOTTI, ribadito che la fascia degli immobili di pregio tende a ridursi a seguito dell'innalzamento della soglia al 70 per cento oltre il valore medio di mercato, fa presente che il contenzioso è fenomeno del tutto marginale, riducendosi a piccole divergenze di valutazione, limitate a talune zone del Paese.

Il deputato ARACU, osservato preliminarmente come la politica immobiliare dell'Inail abbia conseguito soddisfacenti risultati, si domanda, anche alla luce di recenti scelte verso il mercato immobiliare compiute da importanti gestori di capitali finanziari, quale possa essere il quadro di riferimento e di programma degli investimenti che l'Istituto, attualmente vincolato al meccanismo di versamento a tasso zero, deve effettuare nel breve e nel medio periodo.

Il professor BILLIA, premesso che l'Inail è l'unico ente a capitalizzazione, rileva che, una volta dismesso l'intero patrimonio immobiliare, l'Istituto si trasforma in un ente a ripartizione: a tale dato dovranno necessariamente riferirsi le scelte politiche.

Il dottor LUCCHESI, nel dichiararsi d'accordo con l'osservazione del professor Billia, ribadisce che la semplice attuazione della vigente normativa comporta, di per sé, la scelta di trasformare l'Inail in un ente a ripartizione. L'Istituto chiede invece autonomia nella gestione dei proventi ricavati dalle dismissioni immobiliari, al fine di poter scegliere gli investimenti con maggiore redditività, funzionali ai fini istituzionali.

Dato atto ai vertici dell'Istituto di aver condotto con efficacia l'operazione di alienazione immobiliare, peraltro necessaria al fine di evitare il rischio di uno snaturamento dei compiti degli enti, il deputato GASPERONI chiede se sia stata sviluppata una stima in ordine a una revisione dei livelli contributivi, possibile a seguito dell'operazione condotta.

Il presidente DE LUCA rileva la difficile conciliabilità, alla radice dell'attuale situazione di disagio lamentata dai vertici dell'Istituto, tra l'obiettivo di realizzare entrate dalle dismissioni immobiliari – l'unica quota attiva, rileva, della manovra finanziaria per il 2000 – e l'esigenza di assicurare le funzioni dell'Inail imponendo un utile pari a zero sulle disponibilità finanziarie realizzate dalla alienazione degli immobili.

Il professor BILLIA ribadisce l'esigenza di chiarire se l'Istituto debba rimanere come ente a capitalizzazione, peraltro in grado di fronteggiare possibili crisi economiche transitorie con misure, circoscritte nel tempo, relative alle contribuzioni, o se il quadro di riferimento debba considerarsi radicalmente modificato anche in una ravvicinata prospettiva temporale.

Ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: I. Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (Inpdai) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza; II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Relazione della senatrice Siliquini

su

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI (INARCASSA)**

Come si rileva dalla tavola 1, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti provvede all'erogazione delle prestazioni previdenziali IVS nonché alla copertura di altri trattamenti.

Le prestazioni previdenziali sono rappresentate dalla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di superstiti (di assicurato e pensionato). La Cassa provvede altresì, a favore degli assicurati, ai trattamenti di malattia, di maternità e antitubercolari.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Il bilancio per l'anno 1999 suggerisce una valutazione positiva, in considerazione del saldo attivo di 161 miliardi fra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali. Il dato, messo a confronto con il saldo registrato nel 1998 (132 miliardi), rappresenta un incremento di 29 miliardi dovuto principalmente all'aumento del numero dei nuovi iscritti che, nell'anno 1998, erano 9.290 e nel 1999 9.711. Il totale del numero degli assicurati al 31 dicembre 1999 è di 81.070 rispetto ai 74.190 del 1998.

Passando ad analizzare gli indicatori finanziari, il dato positivo appare più significativo in quanto il rapporto tra numero assicurati attivi e numero totale delle prestazioni si è ulteriormente incrementato passando da 4,87 volte per l'anno 1997 a 5,48 per l'anno 1998 e 5,89 per l'anno 1999.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Per quanto riguarda la gestione degli immobili si osserva un decremento sui redditi netti dei valori in bilancio pari a 1,38 rispetto a 1,49 per il 1998. In termini di rendimento lordo, si nota invece un incremento rispetto al 1998 (da 5,85 a 6,85).

Dai dati relativi alla gestione immobiliare si rileva inoltre un leggero aumento dei costi di gestione che passano da circa 36 miliardi nel 1998 a oltre 42 nel 1999.

La gestione mobiliare presenta un incremento del portafoglio attività finanziarie: 2.234 miliardi contro 1.971 miliardi del 1998. La composizione del portafoglio è variata rispetto al 1998 a favore del comparto azionario e risulta composta da 35 miliardi e 522 milioni di attività liquide, 1.947 miliardi di titoli, 251 miliardi di azioni e partecipazioni.

Da notare come a un incremento del portafoglio finanziario corrisponda un incremento della redditività netta che passa da 10,8 (1998) a 12,2 (1999). Va peraltro osservato che nel 1998 non risultavano investimenti in azioni e partecipazioni che sono invece presenti nella composizione del portafoglio nel 1999.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve.

Dai dati della tavola 9 è interessante notare il *trend* di crescita del risultato economico che passa da 188 miliardi nel 1997 a 230 nel 1998 e a 265 miliardi nel 1999. Dunque si registra anche per la situazione patrimoniale lo stesso *trend* di crescita della situazione economica registrato per l'anno in esame.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Quanto ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tav. 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente in esame, l'indice di costo amministrativo risulta leggermente superiore a quello calcolato per il complesso degli enti monitorati. In particolare nel 1998-99 l'incidenza dei costi di gestione sulla spesa per prestazioni si attesta al 10 per cento.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), rispetto ad un organico di 199 unità, operano in effetti, nel 1999, 202 unità, con un indice di occupazione che risulta superiore al dato medio espresso dagli altri enti monitorati.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente bassi rispetto ai dati medi calcolati per gli altri enti in esame (tav. 11).

In riferimento alla gestione crediti contributivi (tav. 13), dai dati disponibili risulta che l'entità dei crediti, al 31 dicembre 1999, è di 180 miliardi e 674 milioni e quella dei contributi evasi è di 50 miliardi e 903 milioni.

Come si desume dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono costantemente di 60 giorni per ogni tipologia di trattamento, un dato che, inferiore a quello di altri enti monitorati, dimostra l'efficienza operativa dell'Ente verso i suoi assistiti.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive e spesa per prestazioni emerge per l'anno in esame un saldo positivo di 161 miliardi con un indice di copertura delle entrate rispetto alle uscite pari a 1,61 e un rapporto demografico numero assicurati-numero prestazioni pari a 5,89.

Sussiste un costante equilibrio finanziario nel quadro di un rapporto demografico medio, stabile nel tempo.

Tuttavia si auspica il continuo controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio di medio e lungo periodo.

ALLEGATO 2

Relazione della senatrice Siliquini

su

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)**

L'Enpab, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 335 del 1995, assicura la tutela previdenziale obbligatoria ai biologi che svolgono attività autonoma di libera professione. L'Ente ha iniziato l'attività a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento, avvenuta nel 1997.

La Cassa di previdenza Enpab provvede ad erogare le prestazioni previdenziali (IVS) e l'indennità di maternità.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo obbligatorio del 10 per cento del reddito professionale netto da lavoro autonomo, con un minimo dovuto pari a 1,5 milioni. Agli iscritti spetta anche il versamento di un contributo integrativo del 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati, per un minimo pari a 120.000 lire, ripetibile nei confronti del cliente, destinato alle spese di gestione dell'Ente e alla copertura delle componenti solidaristiche.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

L'Enpab, come gli altri enti previdenziali di più recente costituzione, non eroga ancora prestazioni – con l'esclusione delle indennità di maternità a favore delle aventi diritto – e pertanto ha potuto fornire solo parzialmente i dati richiesti dal modello unico di analisi. L'Ente provvederà ad erogare prestazioni a partire dal 2001, al compimento del periodo di contribuzione minimo di 5 anni.

Con riferimento alla gestione finanziaria, il saldo complessivo fra le entrate e le uscite, misurato secondo lo schema della rilevazione dei flussi di cassa, risulta positivo per un totale di 4,3 miliardi; tale risultato è da attribuire totalmente alla parte in conto corrente in attivo per 20,7 miliardi, mentre il saldo in conto capitale (-16,4 miliardi) presenta pagamenti (in massima parte acquisto di valori mobiliari) per poco meno di 90 miliardi, a fronte di incassi pari a 73 miliardi.

Quanto alla gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, come si è già osservato, l'Ente provvederà ad erogare le prime prestazioni pensionistiche a partire dal 2001. Pertanto per il 1999

si registrano entrate contributive per poco meno di 16 miliardi di lire, a fronte di una spesa per prestazioni ancora pari a zero. Gli assicurati, nel 1999, sono 8.221, con un incremento su base annua del 18 per cento circa. Le entrate contributive, invece, mostrano, rispetto al 1998, un decremento pari a circa 3 punti percentuali. Tale decremento delle entrate è dovuto al più basso valore delle retribuzioni medie rilevato nel 1999 (18 milioni medi annui) rispetto al 1998 (24 milioni medi annui), che ha determinato, di conseguenza, una diminuzione del monte retributivo imponibile.

In riferimento alle indennità di maternità, si rilevano 177 prestazioni erogate nel 1999, per una spesa pari a circa 1 miliardo a fronte di entrate per 1,7 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate sulla spesa specifico della gestione maternità pari a 1,5.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'Enpab non possiede patrimonio immobiliare, come gran parte degli enti privatizzati di più recente costituzione, mentre detiene valori mobiliari per circa 84 miliardi di lire. La composizione del patrimonio mobiliare, oltre alle necessarie attività liquide e ai crediti verso gli iscritti, è distribuita tra numerose tipologie di investimento: titoli a lungo e breve termine (28 per cento), un variegato portafoglio azionario (2 per cento), quote di fondi comuni e altri investimenti (17 per cento).

Il rendimento complessivo del patrimonio mobiliare è stato pari a 980 milioni circa nel 1999, al di sotto del rendimento realizzato nel periodo precedente. Lo stesso risultato di gestione finanziaria, pari nel 1999 a circa lo 0,41 per cento sul valore in portafoglio, risulta in calo rispetto al 1998 (2 per cento circa).

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, evidenzia un avanzo di 19,5 miliardi nel 1999.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto pari nel 1999 a circa 75 miliardi, di cui 44 destinati al Fondo per la previdenza, 10 al Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà e 1,3 al Fondo per l'indennità di maternità.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Non si possono formulare ancora che poche considerazioni circa l'efficienza della gestione per la «giovane età» dell'Ente. I costi di gestione risultano fortemente incrementati rispetto al 1998, passando da circa 414

miliardi a 2,8 miliardi nel 1999. In particolare è da segnalare il consistente incremento della spesa per il personale in servizio, quello della spesa per beni, servizi e immobilizzazioni tecniche, nonché degli altri oneri di funzionamento, quali spese per Organi e Commissioni dell'Ente, spese legali, consulenze amministrative eccetera. Un simile andamento dei costi è il risultato dell'attività fondativa che caratterizza questi primi anni e della conseguente espansione del numero degli iscritti e dell'attività dell'Ente.

Il personale in servizio è pari a 5 unità nel 1999.

L'Ente, al 31 dicembre 1999, vanta crediti contributivi per 38 miliardi di lire, di cui il 31 per cento circa in contenzioso e il 18 per cento recuperati nel corso dell'anno in via amministrativa. Tale attività di recupero dei crediti ha comportato un importante incremento dei costi ad essa relativi che sono passati da circa 16 milioni nel 1998 a oltre 236 nel 1999.

Infine è da rilevare che, per quanto riguarda i tempi medi di liquidazione delle indennità di maternità, le uniche prestazioni fino ad ora erogate, vengono indicati poco meno di 7 mesi, valore decisamente superiore a quello della media degli Enti monitorati.

Osservazioni conclusive

L'Ente, come osservato più volte nel testo, erogherà prestazioni a partire dal 2001. Al momento non è pertanto possibile sviluppare alcuna considerazione né sugli equilibri della gestione tipica entrate contributive-prestazioni istituzionali, né tantomeno sulla efficienza della gestione. A tal proposito va segnalata la necessità che si proceda, da parte dell'Ente, alla predisposizione del primo bilancio tecnico, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996).

Si può solo osservare che la gestione maternità presenta, nel 1999, un coefficiente di copertura delle entrate sulle spese in equilibrio e pari a 1,5.

Come si è già segnalato, gli iscritti versano un contributo soggettivo pari al 10 per cento del reddito professionale netto e uno integrativo pari al 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati. In cambio beneficeranno delle prestazioni IVS e, nel caso delle iscritte, dell'indennità di maternità. La pensione di vecchiaia viene erogata agli iscritti al raggiungimento dei 65 anni di età, oppure dei 57 a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contributi e che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. L'importo di tale pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato a un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale.

ALLEGATO 3

Relazione del deputato Gasperoni

su

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
IN FAVORE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI
SANITARI E VIGILATRICI DI INFANZIA (IPASVI)**

L'Ipasvi, costituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 335 del 1995, assicura la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione nel campo delle attività infermieristiche. Tali soggetti devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo professionale delle attività infermieristiche.

La Cassa di previdenza Ipasvi provvede ad erogare le prestazioni previdenziali (IVS) e l'indennità di maternità.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo obbligatorio, pari al 10 per cento del reddito professionale netto da lavoro autonomo, con un contributo minimo di 1 milione. Agli iscritti spetta anche il versamento di un contributo integrativo del 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati, ripetibile nei confronti del cliente, con un minimo definito pari a 200.000 lire, destinato alle spese di gestione della Cassa e alla copertura delle componenti solidaristiche.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

L'Ipasvi, come gli altri enti previdenziali di più recente costituzione, non eroga ancora prestazioni e ha potuto fornire solo parzialmente, e in relazione al solo anno 1999, i dati richiesti dal modello unico di analisi. Lo statuto della Cassa è stato approvato nel marzo del 1998. La Cassa provvederà ad erogare prestazioni a partire dal 2001, al compimento del periodo di contribuzione minimo di 5 anni.

Con riferimento alla gestione finanziaria, il saldo complessivo fra le entrate e le uscite, misurato secondo lo schema della rilevazione dei flussi di cassa, risulta negativo per un totale di 4,5 miliardi; tale risultato è da attribuire totalmente alla parte in conto capitale che presenta pagamenti (acquisto di valori mobiliari) per poco meno di 10 miliardi, a fronte di incassi di poco superiori al miliardo di lire. Il saldo di parte corrente mostra invece un attivo di circa 4 miliardi.

Quanto alla gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, come si è già osservato, la Cassa provvederà ad erogare prestazioni a partire dal 2001. Per il 1999 si registrano entrate contributive per 9,4 miliardi a fronte di una spesa per prestazioni ancora pari a zero.

Gli assicurati nel 1999 sono 4.136.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'Ipasvi non possiede un patrimonio immobiliare in quanto ha deliberato di investire le risorse esclusivamente in attività finanziarie e detiene pertanto valori mobiliari per oltre 9 miliardi. La composizione del patrimonio mobiliare oltre alle necessarie attività liquide, comprende una piccola quota di titoli a breve termine (pari al 5 per cento) mentre, per la restante quota, è costituita dalla voce «altri investimenti».

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

La situazione patrimoniale generale presenta per il 1999 un pareggio, con un valore delle attività e delle passività di 41 miliardi circa. Per quanto riguarda l'ammontare della riserva legale essa risulta pari a 3,5 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

A causa della «giovane età» della Cassa non è possibile condurre osservazioni circa l'efficienza della gestione. Gli unici dati noti si riferiscono alla presenza di 4 dipendenti nel 1999, e di 31,5 miliardi di crediti contributivi.

Osservazioni conclusive

L'Ipasvi, come già osservato, erogherà prestazioni a partire dal 2001. Al momento non è pertanto possibile sviluppare alcuna considerazione né sugli equilibri della gestione tipica entrate contributive-prestazioni istituzionali, né tantomeno sulla efficienza della gestione. A tal proposito va segnalata la necessità che la Cassa proceda alla predisposizione del primo bilancio tecnico, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996).

Si può invece ricordare che, secondo lo stesso regolamento istitutivo della Cassa gli iscritti versano un contributo soggettivo del 10 per cento e uno integrativo pari al 2 per cento dei corrispettivi lordi incassati; in cambio avranno diritto alle previste prestazioni previdenziali, tra cui, al raggiungimento dei 65 anni di età, o in presenza di 40 anni di contribuzione e 57 anni di età, la pensione di vecchiaia. L'importo di tale pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati

per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato a un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale.

Dal punto di vista contabile sono costituiti, all'interno della Cassa degli specifici fondi: il Fondo per la previdenza, alimentato dai contributi soggettivi degli iscritti e dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari, nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione previsto; il Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà, cui è imputato il gettito derivante dalla contribuzione integrativa del 2 per cento; il Fondo per l'indennità di maternità, alimentato da specifica contribuzione; il Fondo per le pensioni in cui viene iscritto il corrispondente montante individuale all'atto del pensionamento per ogni singolo iscritto e, il Fondo di riserva, cui sono imputate le differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti dagli investimenti finanziari e la capitalizzazione accreditata sui conti individuali.

Qualora la consistenza del Fondo per le pensioni dovesse risultare inferiore a 5 annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, si provvederà a integrazione mediante il trasferimento del necessario importo dal Fondo di riserva.

Da segnalare, infine che, come gran parte degli altri Enti istituiti dal decreto legislativo n. 103 del 1996, anche l'Ipasvi ha ritenuto opportuno non costituire un patrimonio immobiliare, preferendo investire la totalità delle risorse in attività finanziarie.

ALLEGATO 4

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Giancarlo Trevisone, prefetto di Massa Carrara

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'odierna audizione concerne l'attività svolta dal dottor Trevisone in quanto commissario straordinario di Governo per la gestione delle aree del territorio del comune di Castelvoturno, in provincia di Caserta.

Lo invita a prendere la parola, in particolare sugli ultimi sviluppi delle vicende riguardanti il «villaggio Coppola» in cui è previsto l'abbattimento di alcuni edifici, secondo una procedura di recente predisposta dall'ufficio del commissario; chiede anche di conoscere quale sia la metodologia dell'intervento finora delineato, quale la previsione sui tempi necessari ad ottenere i risultati auspicati e quale la situazione attuale relativa allo smaltimento dei materiali inerti risultanti dalle auspiccate demolizioni.

Giancarlo TREVISONE, *prefetto di Massa Carrara*, fa presente innanzitutto che è stato nominato commissario straordinario di Governo nel settembre scorso e che l'attività istruttoria a lui affidata si è conclusa:

il 19 gennaio prossimo è convocata una riunione con tutti gli organismi interessati, di cui darà conto alla Commissione nei prossimi giorni.

L'insediamento edilizio abusivo su aree demaniali nel comune di Castelvoturno risale ai primi anni sessanta; successivamente, fino agli anni ottanta, si è assistito alla progressiva edificazione, il più delle volte in assenza di idonei titoli giuridici, di una vera e propria città abusiva, il cosiddetto «villaggio Coppola - Pinetamare», su un'area complessiva di 863 mila metri quadri. Tale villaggio ha ricompreso, oltre ad aree private, anche e soprattutto aree del demanio marittimo ed idrico, nonché aree della riserva naturale forestale facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Precisa che sono stati occupati abusivamente 485 mila metri quadri di aree demaniali, compreso uno specchio d'acqua di circa 50 mila metri quadri: le occupazioni ed edificazioni abusive si sono estese alla realizzazione di un porto turistico e di una darsena retrostante, con l'illegittimo sfruttamento del relativo specchio d'acqua, nonché alla realizzazione di dodici frangiflutti che hanno in parte contribuito all'erosione della linea costiera.

Rileva che le edificazioni abusive su aree demaniali risalgono all'opera di due imprenditori-costruttori, i fratelli Vincenzo e Cristoforo Coppola, ai quali in origine il comune di Castelvoturno aveva dato incarico di bonificare la fascia di terreno paludoso formatasi ai primi del novecento tra il mare ed il canale dei Regi Lagni, il quale aveva allagato i terreni circostanti: vi sono circa 2600 unità abitative, 200 esercizi commerciali e 5 alberghi. Quindi, molti degli immobili costruiti abusivamente e successivamente acquisiti da terzi sono abitati da centinaia di nuclei familiari o costituiscono il luogo di esercizio di attività commerciali e artigianali; altri edifici sono di uso pubblico, come le scuole e la caserma dei carabinieri.

Ritiene che sulla situazione di incertezza in ordine alla titolarità delle aree ha pesato l'assoluta mancanza, o comunque l'irreperibilità, di mappe del territorio e di dati catastali certi ed inoppugnabili: tali incertezze hanno dato luogo ad atti di compravendita notarili tra privati di costruzioni su terreni statali e continuano a dar luogo ad un enorme contenzioso, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, in tutte le sedi giudiziarie ed in tutti i gradi procedimentali.

Fornite notizie dettagliate sui riferimenti normativi relativi alla nomina del commissario straordinario di Governo, fa presente che lo schema di transazione è stato da lui predisposto e portato all'attenzione degli interessati il 7 dicembre scorso: esso prevede la sdemanializzazione dei terreni e non prevede sanatorie di alcun genere.

Per quanto riguarda le «torri» situate nella zona nord-ovest del «villaggio Coppola», esse si estendono su un'area di circa 46 mila metri quadri: vi sono otto fabbricati principali alti circa 45 metri, con 13 piani, collegati tra loro da altri corpi di fabbrica alti circa 10,50 metri. L'intero complesso è costituito da 421 appartamenti, 219 box e 3 manufatti adibiti a guardiola.

Fatte conoscere le società proprietarie degli immobili nel corso degli anni, precisa che attualmente solo 13 unità abitative risultano occupate, mentre le restanti versano in uno stato di abbandono; la superficie utile complessiva dell'intera struttura è di circa 83 mila metri quadri, con una volumetria totale di circa 288 mila metri cubi.

Fa presente che, insieme al presidente della giunta regionale campana nella sua qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, sta esaminando le diverse possibilità di utilizzo dei materiali derivanti dal futuro abbattimento delle «torri».

Si sofferma poi sulle complesse vicende relative al rilascio delle autorizzazioni e delle licenze prescritte per legge, osservando in particolare che esistono concrete difficoltà per la pubblica amministrazione di adottare autoritativamente la determinazione di abbattere il complesso edilizio in questione: ciò a causa della proprietà privata delle aree su cui insistono i fabbricati, del contenzioso giurisdizionale sulla legittimità delle edificazioni, nonché dell'acquisizione da parte di terzi, in presumibile buona fede, di diritti di proprietà o di locazione di alcune unità abitative.

Ritiene quindi che l'obiettivo della demolizione delle «torri» possa raggiungersi con lo strumento legislativo oppure con un accordo in via transattiva con le società del gruppo Coppola responsabili dell'edificazione e tuttora proprietarie del complesso immobiliare, con il conferimento delle aree di pertinenza, una volta liberate dagli edifici, alla proprietà pubblica.

Conclude esprimendo ulteriori valutazioni sul ritiro, il trasporto e lo smaltimento dei materiali inerti risultanti dai futuri abbattimenti ed affermando che si arriverà alla transazione soltanto se la controparte consentirà sulle procedure prima ricordate.

Lucio MARENGO (AN) esprime totale sconcerto per lo scempio che, nel corso degli anni, è stato compiuto sul litorale domizio-flegreo.

Preannuncia che chiederà al Governo, in tutte le sedi possibili, di fornire precise risposte sulla questione: la responsabilità degli organi istituzionali, che nulla hanno fatto per decenni di fronte all'evidente manomissione dell'ambiente ed a costruzioni in totale spregio di ogni principio giuridico, è evidente e va denunciata con forza.

I soggetti responsabili sono molti e devono essere perseguiti al più presto, con tutti gli strumenti disponibili.

Giovanni IULIANO (DS) ritiene che l'azione finora svolta dal commissario straordinario di Governo dottor Trevisone sia positiva, pur tenendo conto della complessità delle questioni sul tappeto e delle presenti difficoltà operative.

Dichiarato di essere favorevole al sollecito abbattimento delle «torri», valuta opportuno un approfondimento delle problematiche connesse allo smaltimento degli inerti con i responsabili della struttura di supporto al commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che già nella scorsa legislatura la Commissione monocamerale d'inchiesta ha svolto un'azione continua per favorire la soluzione delle questioni relative al «villaggio Coppola»; anche in questa legislatura la Commissione si è occupata più volte del problema, effettuando sopralluoghi e favorendo ogni possibile intesa per raggiungere risultati concreti.

Osservato che la transazione di cui ha testé parlato il dottor Trevisone appare la soluzione attualmente più praticabile, ritiene che lo smaltimento dei materiali inerti risultanti dal futuro abbattimento delle «torri» dovrà avvenire nell'assoluto rispetto delle normative vigenti.

Pierluigi COPERCINI (LNP) esprime innanzitutto una critica all'intero sistema statale, che in quest'occasione si è rivelato incapace di tutelare gli interessi dei cittadini: i rappresentanti degli organismi pubblici non hanno svolto il compito loro affidato, con il risultato che dopo alcuni decenni permane un enorme contenzioso e non si intravede un termine per porre fine allo scandalo finora verificatosi.

Giancarlo TREVISONE risponde dettagliatamente ai quesiti ed alle osservazioni testé formulati, soffermandosi in particolare sulle problematiche connesse allo smaltimento dei materiali inerti che risulteranno dal futuro abbattimento degli edifici del «villaggio Coppola» .

Consegna alla Presidenza una documentazione in materia, riferita alle vicende passate e a quanto verificatosi dal settembre scorso ad oggi.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Trevisone e lo congeda, invitandolo a far pervenire alla Commissione ogni aggiornamento che si renderà disponibile. Essendo prevista nella seduta di domani l'audizione del ministro dell'ambiente, potranno essere richieste ulteriori precisazioni sulle questioni in precedenza sollevate.

Esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia (relatori: on. Copercini ed on. Marengo).

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'illustrazione della proposta in titolo è stata svolta nella seduta del 10 gennaio scorso da uno dei relatori, il deputato Marengo. Dà la parola al senatore Cazzaro, che intende intervenire sul complesso della relazione.

Bruno CAZZARO, (DS) condivide innanzitutto la struttura generale della relazione.

Ritiene però che debbano essere apportate alcune integrazioni, soprattutto riguardo alle questioni attinenti all'inquinamento ed all'azione delle organizzazioni criminali denominate «ecomafie».

È certo che appare enorme il danno ambientale prodotto dalle lavorazioni, protrattesi per decenni, nell'insediamento petrolchimico di Porto

Marghera: rispetto al passato è oggi sicuramente avvertibile una maggiore sensibilità della popolazione sulle problematiche dell'ambiente e della salute pubblica.

Valuta opportuno porre in risalto nella relazione i contenuti dell'accordo di programma per il risanamento delle aree industriali da bonificare, facendo cenno agli impegni già definiti ed alle date già fissate. Svolge poi diffuse considerazioni sulle caratteristiche produttive e sui problemi di smaltimento dei rifiuti delle vetrerie di Murano, nonché sul trattamento delle acque in laguna e nell'intero territorio veneto.

Conclude affermando che la logica del «tutto e subito» non produce risultati apprezzabili e che la concertazione è la via maestra per raggiungere obiettivi condivisibili da tutti i soggetti interessati.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che la proposta in esame sia equilibrata riguardo alle valutazioni sulle problematiche connesse all'inse-diamento industriale di Porto Marghera: giudica positivo l'accordo di programma, diretto a rendere concreta un'ipotesi di risanamento compatibile con l'evoluzione connessa all'utilizzo futuro delle aree interessate.

Ritiene che la relazione in esame debba specificare il contenuto delle indagini svolte sull'attività complessiva delle organizzazioni criminali operanti nel nord, facendo anche riferimento al documento XXIII n. 47 sui traffici illeciti e sulle ecomafie, approvato dalla Commissione il 25 ottobre 2000; ritiene anche che le valutazioni sulle problematiche relative a Porto Marghera possano tener conto di quanto affermato nel documento XXIII n. 41 sulle aree a rischio di incidente rilevante, approvato dalla Commissione il 7 giugno 2000.

Pierluigi COPERCINI (LNP), *relatore*, chiede al Presidente di poter acquisire ulteriori elementi informativi da inserire nella relazione, che saranno forniti nei prossimi giorni da alcuni rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.

Massimo SCALIA, *presidente*, consente su tale richiesta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, facendo riferimento alla riunione dell'Ufficio di Presidenza del 10 gennaio scorso, dà conto del calendario dei lavori per le prossime settimane, ricordando in particolare che il 30 e 31 gennaio prossimi sarà effettuata la missione in Sardegna, con le audizioni presso la prefettura di Cagliari, e che l'1 febbraio sarà illustrata la bozza di relazione sulla Toscana e sull'Umbria, di cui è relatore il senatore Iuliano, nonché la bozza di documento sulle tecnologie, di cui è relatore il senatore Asciutti. Ricorda anche che il 5 febbraio prossimo si svolgerà a Roma il *Forum* organizzato dalla Commissione sugli illeciti ambientali e sulle ecomafie e che il successivo 19 febbraio si svolgerà il seminario,

sempre organizzato dalla Commissione, sui sistemi di controllo e di rilevazione, nella sala del Refettorio a palazzo San Macuto, con la partecipazione di rappresentanti del CNR, Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza, Istituto nazionale di geofisica, Arma dei carabinieri, ANPA ed ENEA.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 gennaio 2001, alle ore 13,30, per ascoltare il ministro dell'ambiente.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è svolto dalle ore 14,05 alle ore 15.

AVVERTENZA

La seduta convocata per oggi, 17 gennaio 2001, alle ore 20, non ha avuto luogo.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

215^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: nulla osta con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, il quale, illustrati gli emendamenti proposti al disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere di nulla osta, osservando, sull'emendamento 2.0.4, che si deve tener conto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La Sottocommissione conviene.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4819) Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni e condizione)

Il relatore PASTORE illustra il provvedimento in titolo, osservando che appare necessario adeguare le norme dell'ordinamento nazionale alle previsioni contenute nel testo della Convenzione oggetto del provvedimento in titolo, verificandone puntualmente la coerenza al fine di evitare problemi interpretativi, in particolare nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Con riferimento a quest'ultima disposizione propone la formulazione di una valutazione favorevole a condizione che essa venga resa conforme a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione.

La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere favorevole integrata dalle osservazioni e dalla condizione illustrate dal relatore.

(4862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatta a Tashkent il 26 novembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

La relatrice PASQUALI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4919) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI che propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4920) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanà il 3 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Riferisce la senatrice PASQUALI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(4934) *Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

La senatrice PASQUALI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4930) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamento alla 7^a Commissione: contrario)

Il relatore ANDREOLLI propone la formulazione di un parere contrario sull'emendamento 3.1, considerata la natura privatistica delle fondazioni.

La Sottocommissione concorda.

(4718) *CARELLA ed altri – Promozione delle terapie antalgiche*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

128^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

alla 12^a Commissione:

(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge di iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

62^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2001

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo (*Doc. IV, n. 6*).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 11*).
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

*SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE
ALLA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE
UN SENATORE*

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura (4941).
-

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura (4941).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).

- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- Divieto di impiego di animali in combattimento (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallò; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Lino DIANA ed altri.- Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).

- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modifica-

- zioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
 - COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete *Internet* (4681).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli aspetti internazionali dell'impiego di proiettili a uranio impoverito nell'ambito delle operazioni militari nei Balcani.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo (4934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (4819).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (4862).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a San'aa il 3 marzo 1998 (4920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 9 e 15,30

ORE 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria.

ORE 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).

- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4841).
 - PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4842).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET (4681).
- Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet (4933).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori li-

mite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee per l'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (n. 824).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825).
 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).
 - Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997.

Audizione di rappresentanti dell'ASSAP.

Seguito dell'audizione di rappresentanti di associazioni di emittenti private locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14

- I. Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.
 - II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 13,30

Audizione di Willer Bordon, ministro dell'ambiente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Giovedì 18 gennaio 2001, ore 14

Seguito dell'esame delle risoluzioni:

- 7-00990 Cavanna Scirea ed altri. – Iniziative in materia di pedofilia.
- 7-00029 Montagnino ed altri. – Iniziative in materia di pedofilia.

